



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PARERE su

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	26/07/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	26/07/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 29/07/2024

Normativa comunitaria

Comunicazione della Commissione europea 8836/2022 pag. 4
Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)

Normativa nazionale

Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (artt. 241 e 242) pag. 28
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Normativa regionale

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 pag. 31
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

Documentazione citata

Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 pag. 40
Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione.

Delibera CIPESS n. 14 del 29 aprile 2021 pag. 52
Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Calabria.

Delibera CIPESS n. 14 del 20 luglio 2023 pag. 61
Riprogrammazione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Regione Calabria.

Deliberazione di Giunta regionale n. 320 del 26 ottobre 2020 pag. 68
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Presa d'atto della "Proposta per la revisione del POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 "Coronavirus Response Investment Initiative" (CRII) Modifiche al REG. (UE) 1303/2013 e 1301/2013" approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma.

Deliberazione di Giunta regionale n. 443 del 14 settembre 2021 pag. 74
Delibere CIPESS n.2/2021 e n.14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione Autorità responsabile del PSC a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n.2/2021.

Deliberazione di Giunta regionale n. 485 del 22 novembre 2021 pag. 78
Delibere CIPESS n.2/2021 e n.14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione Organismo di certificazione del PSC a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n.2/2021 e Istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSC a norma del punto 4 della Delibera CIPESS n.2/2021.

Deliberazione di Giunta regionale n. 424 del 07 settembre 2022 pag. 86

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria - Variazioni del Piano finanziario della Sezione Ordinaria e integrazione del Piano finanziario delle sezioni speciali 1 e 2. Presa d'atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza attivato con procedura di consultazione per iscritto in data 30.08.2022, conclusa in data 07.09.2022.

Deliberazione di Giunta regionale n. 524 del 17 ottobre 2022 pag. 96

Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza Rende e Università della Calabria e fornitura e messa in esercizio materiale rotabile - Atto di indirizzo

Deliberazione di Giunta regionale n. 690 del 29 novembre 2023 pag. 104

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria 3 Variazione del Piano finanziario della Sezione Speciale. Atto di indirizzo.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)

(2022/C 474/01)

La presente comunicazione della Commissione sostituisce la comunicazione della Commissione precedentemente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 417 del 14 ottobre 2021.

Tenendo conto dell'importanza di una chiusura tempestiva ed efficace dei programmi operativi approvati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale (inclusi i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea), del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per il periodo di programmazione dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, compresi quelli che beneficiano delle risorse REACT-EU, è necessario fornire orientamenti adeguati sulla chiusura di tali programmi in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e degli atti giuridici di applicazione generale adottati su tale base.

I presenti orientamenti riguardano anche i programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II). Il regolamento di esecuzione IPA fa riferimento in generale all'RDC o nello specifico a talune disposizioni dell'RDC. I presenti orientamenti si applicano perciò anche ai programmi di cooperazione transfrontaliera IPA II, salvo se diversamente indicato.

Alla luce dell'esperienza acquisita con la chiusura dei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, gli orientamenti propongono procedure semplificate basate sulle migliori prassi individuate durante la chiusura di tali periodi precedenti.

Gli orientamenti tengono conto della crisi senza precedenti causata dalla COVID-19 nel 2020 e nel 2021, dell'aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina il 24 febbraio 2022 e del loro impatto sull'attuazione del programma.

Scopo degli orientamenti è facilitare il processo di chiusura fornendo il quadro metodologico in base al quale l'esercizio di chiusura dovrebbe avere luogo per il regolamento delle pendenze finanziarie relative agli impegni di bilancio dell'Unione da liquidare, mediante il pagamento dell'eventuale saldo finale allo Stato membro in relazione a un programma e/o il disimpegno o il recupero delle somme indebitamente versate dalla Commissione allo Stato membro.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320) («RDC»).

Con il sistema di esame e accettazione annuale dei conti è stata introdotta una notevole semplificazione della procedura di chiusura. La chiusura definitiva del programma dovrebbe pertanto basarsi unicamente sui documenti relativi al periodo contabile finale e alla relazione di attuazione finale o all'ultima relazione di attuazione annuale.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Il presente documento di lavoro è stato predisposto dai servizi della Commissione. In conformità del vigente diritto dell'UE, esso fornisce orientamenti tecnici ai colleghi e agli organismi coinvolti nella chiusura dei programmi operativi nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. I presenti orientamenti lasciano impregiudicata l'interpretazione della Corte di giustizia e del Tribunale.

Indice

1.	PRINCIPI GENERALI	4
2.	POSSIBILITÀ DI CHIUSURA ANTICIPATA	4
3.	PREPARAZIONE DELLA CHIUSURA	5
3.1.	Modifica dei programmi	5
3.2.	Presentazione/notifica e modifica dei grandi progetti	5
4.	GESTIONE FINANZIARIA	6
4.1.	Disimpegno	6
4.2.	Liquidazione del prefinanziamento iniziale e annuale	6
4.3.	Calcolo del saldo finale	6
4.4.	Over-booking	7
5.	INDICATORI E QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE ALLA CHIUSURA	8
5.1.	Rendicontazione dei valori di raggiungimento degli indicatori di output	9
5.2.	Implicazioni del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per la chiusura	9
6.	SCAGLIONAMENTO DI ALCUNE OPERAZIONI NELL'ARCO DI DUE PERIODI DI PROGRAMMAZIONE	10
7.	OPERAZIONI NON FUNZIONANTI	12
8.	OPERAZIONI INTERESSATE DA INDAGINI NAZIONALI IN CORSO O SOSPENSE IN VIRTÙ DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO CON EFFETTO SOSPENSIVO	13
9.	SPESE INTERESSATE DA INDAGINI DELL'OLAF IN CORSO, DA RELAZIONI DELL'OLAF O DA AUDIT DELLA COMMISSIONE O DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA	14
10.	IRREGOLARITÀ	14
10.1.	Trattamento delle irregolarità nel periodo contabile finale	14
10.2.	Importi da recuperare e importi non recuperabili	14
10.3.	Rischio di irregolarità che comportano ulteriori verifiche da parte delle autorità del programma sulle spese già dichiarate alla Commissione	15
10.4.	Importi recuperati dopo la chiusura	15

11. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA	16
11.1. Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura	16
11.2. Modifica dei documenti di chiusura dopo la scadenza del termine per la loro presentazione	16
11.3. Disponibilità dei documenti	16
12. CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA	17
12.1. Relazione di attuazione finale	17
12.1.1. Relazioni sui grandi progetti	18
12.1.2. Accettazione e scadenze	18
12.2. Conti	18
12.2.1. Esame e accettazione	18
12.3. Dichiarazione (di affidabilità) di gestione e sintesi annuale	19
12.4. Parere di audit e relazione di controllo	19
12.4.1. Strumenti finanziari	19
12.4.2. Affidabilità dei dati	20
12.4.3. Spesa pubblica versata ai beneficiari	20
13. PAGAMENTO DEL SALDO FINALE	20
14. QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ	20
ALLEGATO I	21
ALLEGATO II	22
ALLEGATO III	23
ALLEGATO IV	24

1. PRINCIPI GENERALI

La chiusura dei programmi operativi nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») ⁽²⁾ (inclusi i programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea) ⁽³⁾, del Fondo sociale europeo («FSE») ⁽⁴⁾, del Fondo di coesione ⁽⁵⁾ (di seguito «i Fondi») e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP») ⁽⁶⁾ attuati in conformità dell'RDC per il periodo di programmazione 2014-2020 ⁽⁷⁾, nonché dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) basato sul regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e attuato in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione (IPA II) ⁽⁹⁾, avviene conformemente ai presenti orientamenti.

La chiusura di tali programmi comporta il regolamento delle pendenze finanziarie relative agli impegni di bilancio dell'Unione da liquidare, mediante il pagamento dell'eventuale saldo finale allo Stato membro ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ in relazione a un programma e/o il disimpegno o il recupero delle somme indebitamente versate dalla Commissione allo Stato membro. La chiusura dei programmi non pregiudica il potere della Commissione di imporre rettifiche finanziarie a norma delle pertinenti disposizioni dell'RDC.

2. POSSIBILITÀ DI CHIUSURA ANTICIPATA

Gli Stati membri possono chiedere una chiusura anticipata a condizione che abbiano svolto tutte le attività connesse all'attuazione del programma. A tal fine, è opportuno considerare quale periodo contabile finale del programma quello precedente il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024. Se la Commissione

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

⁽⁷⁾ Conformemente all'articolo 92 ter, paragrafo 8, secondo comma, dell'RDC, quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30), i programmi ai quali gli Stati membri assegnano risorse REACT-EU copriranno il periodo fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il paragrafo 4 di detto articolo.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11) («regolamento IPA II»).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 32) («regolamento di esecuzione IPA II»).

⁽¹⁰⁾ Per i programmi di cooperazione sostenuti dal FESR nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea e per i programmi di cooperazione transfrontaliera sostenuti dall'IPA II, ai fini dei presenti orientamenti per «Stato membro» si intende lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione.

⁽¹¹⁾ A norma dell'articolo 138, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1) («accordo di recesso»), per quanto riguarda l'esecuzione dei programmi e delle azioni dell'Unione impegnati nell'ambito del QFP 2014-2020 o delle precedenti prospettive finanziarie, il diritto dell'Unione applicabile, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie e sulla liquidazione dei conti, continua ad applicarsi al Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020 fino alla chiusura di tali programmi e azioni dell'Unione, a meno che il comitato misto non abbia adottato misure tecniche a norma dell'articolo 138, paragrafo 5, dell'accordo di recesso. Tuttavia è opportuno osservare che le disposizioni dei presenti orientamenti relative alle risorse REACT-EU non si applicano al Regno Unito, ai sensi dell'articolo 154, quinto comma, dell'RDC, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

accetta tale richiesta, lo Stato membro deve presentare i documenti di chiusura di cui all'articolo 141 dell'RDC («documenti di chiusura») ⁽¹²⁾ entro il 15 febbraio dell'anno successivo al periodo contabile in questione. È opportuno inoltre che la chiusura anticipata rispetti tutte le regole stabilite per le chiusure.

3. PREPARAZIONE DELLA CHIUSURA

3.1. Modifica dei programmi

Per garantire la corretta attuazione dei programmi e la tempestiva preparazione della chiusura, è opportuno che gli Stati membri presentino le richieste di modifica dei programmi ⁽¹³⁾, comprese le modifiche dei piani finanziari per trasferire fondi tra gli assi prioritari dello stesso programma nell'ambito della stessa categoria di regioni e dello stesso fondo, entro il 30 settembre 2023. Ciò consentirà di adottare le decisioni prima del termine ultimo di ammissibilità, ossia il 31 dicembre 2023. È opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute per i trasferimenti non rilevanti a norma dell'articolo 30, paragrafi 5 e 6, dell'RDC ⁽¹⁴⁾ e per le modifiche relative al tasso di cofinanziamento a norma dell'articolo 30, paragrafo 7, dell'RDC ⁽¹⁵⁾ prima del termine ultimo di ammissibilità, ossia il 31 dicembre 2023.

I programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro di IPA II sono modificati conformemente all'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II. Le modifiche dei programmi che necessitano di una decisione formale della Commissione devono essere presentate entro il 30 settembre 2023. Per quanto riguarda i trasferimenti tra priorità si applica l'articolo 31, paragrafo 5 bis, del regolamento di esecuzione IPA II. Tali trasferimenti devono essere notificati entro il 31 dicembre 2023.

I trasferimenti di risorse REACT-EU di cui all'articolo 92 bis dell'RDC ⁽¹⁶⁾ tra il FESR e l'FSE, in conformità dell'articolo 92 ter, paragrafo 5, decimo comma, dell'RDC ⁽¹⁷⁾, possono applicarsi solo all'anno in corso o agli anni successivi del piano finanziario. È opportuno presentare entro il 15 novembre dell'anno corrispondente eventuali richieste di modifica dei piani finanziari che incidano sulle risorse disponibili per la programmazione relativa agli anni 2021 e 2022 e che comportino un trasferimento tra il FESR e l'FSE, in modo da disporre di tempo sufficiente per l'adozione delle decisioni entro il 31 dicembre. Gli impegni di bilancio annuali per un dato anno non possono essere modificati oltre il 31 dicembre dello stesso anno.

3.2. Presentazione/notifica e modifica dei grandi progetti ⁽¹⁸⁾

Poiché i grandi progetti riguardano importi considerevoli dei Fondi e sono pertanto importanti per l'efficacia complessiva dell'attuazione dei programmi, è opportuno che gli Stati membri presentino una richiesta o una notifica per l'approvazione o la modifica di grandi progetti entro il 30 settembre 2023. Ciò consentirà l'adozione delle decisioni prima del termine ultimo di ammissibilità, ossia il 31 dicembre 2023.

La presentazione e la notifica dei grandi progetti devono seguire le procedure di cui agli articoli 102 e 103 dell'RDC e rispettare gli obblighi di informazione di cui all'articolo 101 dell'RDC, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione ⁽¹⁹⁾ e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione ⁽²⁰⁾.

⁽¹²⁾ L'articolo 141 dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽¹³⁾ Articolo 30, paragrafo 1, dell'RDC.

⁽¹⁴⁾ Modificato dal regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

⁽¹⁵⁾ Quale modificato dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

⁽¹⁶⁾ Quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

⁽¹⁷⁾ Quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

⁽¹⁸⁾ I grandi progetti non sono pertinenti ai programmi sostenuti dal FEAMP. I programmi CTE e IPA II non hanno sostenuto grandi progetti.

⁽¹⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 38 del 13.2.2015, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi (GU L 286 del 30.9.2014, pag. 1).

Le richieste di modifica dei grandi progetti devono seguire la stessa procedura utilizzata per la notifica iniziale o la presentazione alla Commissione (rispettivamente articolo 102, paragrafi 1 o 2, dell'RDC). Le modifiche dei grandi progetti comprendono richieste di scaglionamento, modifiche dei grandi progetti ancora da completare nel periodo di programmazione 2014-2020 e l'annullamento dei grandi progetti.

4. GESTIONE FINANZIARIA

4.1. Disimpegno

Gli impegni inutilizzati relativi all'ultimo anno del periodo di programmazione saranno disimpegnati nel corso della chiusura ⁽²¹⁾. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 sarà disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro il 15 febbraio 2025, o entro il 1° marzo 2025, se il termine è prorogato dalla Commissione ⁽²²⁾.

Conformemente all'articolo 92 ter, paragrafo 8, secondo comma, dell'RDC ⁽²³⁾, i programmi ai quali gli Stati membri assegnano risorse REACT-EU copriranno il periodo fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il paragrafo 4 di detto articolo. Anche gli impegni inutilizzati relativi alle risorse REACT-EU saranno disimpegnati nel corso della chiusura dei programmi ⁽²⁴⁾.

4.2. Liquidazione del prefinanziamento iniziale e annuale

La Commissione procederà alla liquidazione del prefinanziamento iniziale versato agli Stati membri al più tardi al momento della chiusura di un programma ⁽²⁵⁾. Ciò vale anche per il prefinanziamento aggiuntivo versato a valere sulle risorse REACT-EU ⁽²⁶⁾.

Gli importi versati a titolo di prefinanziamento iniziale possono essere liquidati solo per quanto riguarda le spese ammissibili dichiarate. La liquidazione del prefinanziamento iniziale può tuttavia iniziare solo quando il programma riceve, attraverso i pagamenti, il contributo massimo dei Fondi stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma. In tal caso, le spese ammissibili incluse nei conti saranno utilizzate dalla Commissione, previo calcolo dell'importo imputabile ai Fondi e al FEAMP, per liquidare in primo luogo il prefinanziamento annuale e solo successivamente la Commissione procederà alla liquidazione del prefinanziamento iniziale. La liquidazione avverrà per programma, fondo e categoria di regioni, previa accettazione dei conti.

Gli importi non recuperati dalla Commissione nel 2020 per i conti presentati nel 2020 saranno liquidati o recuperati alla chiusura ⁽²⁷⁾. Tali importi saranno presi in considerazione nel calcolo del saldo finale del programma.

4.3. Calcolo del saldo finale

Per il periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, la Commissione rimborserà il 90 % dell'importo richiesto dallo Stato membro applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità alle spese ammissibili per la priorità indicate nelle domande di pagamenti intermedi, purché vi siano impegni disponibili nel programma e fatta salva la dotazione finanziaria disponibile.

La Commissione determinerà l'importo imputabile ai Fondi e al FEAMP per il periodo contabile finale conformemente all'articolo 139 dell'RDC. L'articolo 139, paragrafo 6, dell'RDC stabilisce che, sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai Fondi e al FEAMP per il periodo contabile tenendo conto sia degli importi contabilizzati, sia dell'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile.

⁽²¹⁾ Articolo 86, paragrafo 2, dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽²²⁾ Articolo 86, paragrafo 4, e articolo 136, paragrafo 2, dell'RDC; si applicano all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽²³⁾ Quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

⁽²⁴⁾ Articolo 92 ter, paragrafo 5, quinto comma, dell'RDC, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

⁽²⁵⁾ Articolo 82 dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento IPA II.

⁽²⁶⁾ Articolo 92 ter, paragrafo 7, terzo comma, dell'RDC, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

⁽²⁷⁾ Articolo 139, paragrafo 7, dell'RDC, come modificato dal regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento IPA II.

A seguito del calcolo dell'importo imputabile ai Fondi e al FEAMP, la Commissione effettuerà la liquidazione del prefinanziamento annuale e/o iniziale. Conformemente all'articolo 139, paragrafo 7, secondo comma, dell'RDC ⁽²⁸⁾, gli importi recuperabili ma non recuperati dalla Commissione per i conti presentati nel 2020 saranno liquidati o recuperati alla chiusura.

Conformemente all'articolo 130, paragrafo 3, dell'RDC ⁽²⁹⁾, il contributo dei Fondi o del FEAMP mediante il pagamento del saldo finale non deve superare:

- a livello di priorità per fondo e per categoria di regioni,
 - di oltre il 15 % il contributo dei Fondi o del FEAMP per ciascuna priorità, per fondo e per categoria di regioni, come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma;
- a livello del programma,
 - la spesa pubblica ammissibile dichiarata; oppure
 - il contributo di ciascun fondo e categoria di regioni a ciascun programma, come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma, se questo è inferiore.

Le risorse REACT-EU costituiscono entrate con destinazione specifica esterne che, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ⁽³⁰⁾, sono destinate a finanziare spese determinate. Le risorse REACT-EU sono mantenute su linee di bilancio specifiche, separate dalle linee di bilancio FESR e FSE non REACT-EU. Pertanto non è possibile applicare la flessibilità del 15 % tra loro, in quanto ciò comporterebbe una modifica dell'impegno di bilancio dopo l'anno in cui è stato effettuato. Di conseguenza, nel caso di REACT-EU, la flessibilità del 15 % si applicherà solo tra le priorità REACT-EU dello stesso fondo nell'ambito dello stesso programma, ad esempio tra due priorità del FESR REACT-EU.

L'importo da pagare/recuperare calcolato secondo le regole di cui sopra costituirà il saldo finale del programma.

Un esempio di applicazione della flessibilità del 15 % e del massimale della spesa pubblica nel calcolo del saldo finale per un programma figura nell'allegato IV dei presenti orientamenti.

4.4. Over-booking

L'over-booking è la prassi seguita dagli Stati membri di dichiarare alla Commissione spese ammissibili superiori al contributo massimo dei Fondi stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma.

Poiché le domande di pagamento sono cumulative solo entro un determinato periodo contabile, se una priorità raggiunge il contributo massimo dei Fondi stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma prima del periodo contabile finale, le spese dichiarate alla Commissione in eccesso rispetto al contributo massimo dei Fondi per la priorità non saranno riportate al periodo contabile successivo.

Le autorità di certificazione possono pertanto decidere che gli importi iscritti nel loro sistema contabile in un periodo contabile siano dichiarati alla Commissione in un periodo contabile successivo o addirittura nel periodo contabile finale ai fini della chiusura.

⁽²⁸⁾ Modificato dal regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020.

⁽²⁹⁾ Modificato dal regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 e dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento IPA II.

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1) («regolamento finanziario»).

Tenuto conto di quanto precede, e qualora gli Stati membri desiderino disporre di spese in over-booking nel periodo contabile finale, essi potrebbero astenersi dal dichiarare alla Commissione spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma in qualsiasi periodo contabile precedente quello finale e utilizzare tali spese tenendo conto delle esigenze del programma. Gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di dichiarare le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma solo nel periodo contabile finale, a meno che:

- debbano dichiararle in un precedente periodo contabile in sostituzione degli importi irregolari individuati (entro i limiti del contributo dei Fondi o del FEAMP per la priorità); oppure
- modifichino il piano finanziario del programma per aumentare il contributo dei Fondi o del FEAMP alla priorità in over-booking conformemente alle norme applicabili alle modifiche del programma.

Se le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma non sono necessarie prima del periodo contabile finale, gli Stati membri dichiarano alla Commissione tali spese, comprese quelle sostenute e pagate dai beneficiari durante i periodi contabili precedenti, solo nel periodo contabile finale (o in una fase precedente se uno Stato membro sceglie la chiusura anticipata). Le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma dichiarate alla Commissione nel periodo contabile finale saranno prese in considerazione contestualmente e successivamente alla chiusura in sostituzione degli importi irregolari (dichiarati in qualsiasi periodo contabile, compreso il periodo contabile finale) e ai fini della flessibilità del 15 % di cui all'articolo 130, paragrafo 3, dell'RDC ⁽³¹⁾. Fatto salvo l'articolo 145, paragrafo 7, dell'RDC ⁽³²⁾, gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari, individuati dopo la presentazione dei conti per il periodo contabile finale/dopo la chiusura, utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma.

5. INDICATORI E QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE ALLA CHIUSURA

Alla chiusura per il FEAMP, i dati relativi agli indicatori devono essere trasmessi nell'ultima relazione di attuazione annuale del programma utilizzando i modelli delle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione ⁽³³⁾.

Alla chiusura per il FESR, l'FSE e il Fondo di coesione, i dati relativi agli indicatori di output e di risultato devono essere trasmessi nella relazione di attuazione finale del programma utilizzando i modelli delle tabelle 1, 2, 3 e 4 di cui all'allegato V ⁽³⁴⁾ del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione. Nella colonna «Osservazioni», gli Stati membri dovrebbero spiegare (se necessario) i valori di conseguimento nel 2023, in particolare nei casi in cui sono significativamente diversi dai target fissati (vale a dire una deviazione superiore al 20 %). I dati relativi agli indicatori selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione devono essere riportati nella tabella 5 dell'allegato V ⁽³⁵⁾ del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione.

Gli Stati membri sono tenuti a includere nella relazione di attuazione finale le informazioni seguenti sugli indicatori:

- cumulativo (annuale per l'FSE): valori per gli indicatori di output e di risultato fino al 2023 compreso. Per gli indicatori di output del FESR e del Fondo di coesione e per gli indicatori di output e di risultato dell'FSE, i valori si riferiscono alle operazioni cofinanziate dal programma;
- qualsiasi questione che incida sull'efficacia dell'attuazione del programma, compreso il raggiungimento dei target;
- (per il FESR e il Fondo di coesione) i valori del 2023 per gli indicatori di risultato dei programmi ricavati da statistiche o forniti da fonti di informazione specifiche per la priorità (come le indagini), in determinati momenti. Tali valori devono comprendere il contributo del programma e quello di altri fattori riferiti a tutti i potenziali beneficiari (la stessa unità di analisi utilizzata per la definizione della base di riferimento).

⁽³¹⁾ Modificato dal regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 e dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

⁽³²⁾ Si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽³³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali programmi (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 124).

⁽³⁴⁾ Tabelle 1 e 2 dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione per CTE e IPA II (in virtù dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II).

⁽³⁵⁾ Tabella 3 dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione per CTE e IPA II.

Si raccomanda agli Stati membri di non rivedere i target oltre il 2022, tranne nei casi in cui la revisione è dovuta a modifiche delle assegnazioni per una data priorità o per lo scaglionamento di alcune operazioni. La Commissione valuterà il raggiungimento dei target tenendo conto delle informazioni fornite nella relazione di attuazione finale del programma, compresi gli elementi e i fattori che potrebbero aver gravemente compromesso il raggiungimento dei target fissati.

5.1. Rendicontazione dei valori di raggiungimento degli indicatori di output

I valori di raggiungimento degli indicatori di output riportati nella relazione di attuazione finale o nell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP di un programma dovrebbero fare riferimento a quanto è stato realizzato dalle operazioni sostenute nell'ambito del programma. Sebbene i valori di raggiungimento degli indicatori debbano corrispondere alla situazione al 31 dicembre 2023, in pratica nei documenti indicati possono essere riportati gli output delle operazioni cofinanziate fino alla data di presentazione della relazione di attuazione finale o dell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP del programma. È opportuno che le autorità di audit del programma traggano conclusioni sull'affidabilità dei dati sull'efficacia dell'attuazione nella relazione annuale di controllo del periodo contabile finale.

Per le operazioni scaglionate (cfr. sezione 6 dei presenti orientamenti), solo gli output effettivamente realizzati entro la fase inclusa nel periodo di programmazione 2014-2020 possono essere riportati nella relazione di attuazione finale del programma. Gli altri output (insieme alle relative spese) devono essere comunicati nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027.

Per le operazioni non funzionanti (cfr. sezione 7 dei presenti orientamenti), solo gli output effettivamente realizzati in base alle spese dichiarate per il programma dovrebbero essere riportati nella relazione di attuazione finale del programma. In alcuni casi, ciò significa che viene riportato un output pari a zero. Gli output realizzati dalle operazioni non funzionanti saranno valutati dopo il 15 febbraio 2027, termine entro il quale gli Stati membri devono completare materialmente o attuare pienamente tali operazioni e garantire che contribuiscano agli obiettivi delle priorità pertinenti.

5.2. Implicazioni del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per la chiusura

La Commissione valuterà il raggiungimento dei valori target per gli indicatori nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione sulla base dei valori riportati nella relazione di attuazione finale o nell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP del programma.

Gli Stati membri possono proporre una revisione dei target mediante una modifica del programma in casi debitamente giustificati, come un cambiamento significativo delle condizioni economiche, ambientali e del mercato del lavoro, e quando la revisione è conseguenza di cambiamenti nella dotazione per una data priorità ⁽³⁶⁾. La revisione dei target può essere proposta dagli Stati membri mediante una modifica del programma in caso di scaglionamento di alcune operazioni a norma della sezione 6 dei presenti orientamenti.

Una grave carenza nel raggiungimento dei target relativi ai soli indicatori finanziari, indicatori di output e fasi di attuazione principali può dar luogo a rettifiche finanziarie se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 7, dell'RDC ⁽³⁷⁾. Una grave carenza è valutata conformemente ai criteri di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione ⁽³⁸⁾.

⁽³⁶⁾ Punto 5 dell'allegato II dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II e dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto v), del regolamento CTE.

⁽³⁷⁾ Articolo 22, paragrafo 7, e articolo 144, paragrafo 4, dell'RDC; quest'ultimo si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽³⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 65). L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 215/2014 si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II e dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto v), del regolamento CTE.

Se un'autorità del programma decide di includere in un programma operazioni non funzionanti, la mancanza di output può incidere negativamente sul raggiungimento dei target selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. Se le operazioni non funzionanti incluse nel programma comportano una grave carenza nel raggiungimento dei target selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, l'impegno da parte dello Stato membro di completare materialmente o attuare pienamente tali operazioni e di garantire che contribuiscano agli obiettivi delle priorità pertinenti entro il 15 febbraio 2027 sarà assimilato a un'azione correttiva volta al raggiungimento dei target di cui all'articolo 22, paragrafo 7, dell'RDC. Ciò è subordinato alla condizione che gli output necessari siano realizzati, mediante le operazioni interessate, nel periodo supplementare concesso ai sensi della sezione 7 dei presenti orientamenti. Può essere applicata una rettifica finanziaria se gli output non sono realizzati entro il 15 febbraio 2027.

Se lo scaglionamento di talune operazioni comporta una grave carenza nel raggiungimento dei target selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, la Commissione può decidere di applicare una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, dell'RDC.

Conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 480/2014⁽³⁹⁾, le rettifiche finanziarie saranno determinate su base forfettaria tenendo conto del coefficiente di realizzazione/assorbimento, vale a dire la media dei tassi di realizzazione finale relativi a tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principale selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità, divisa per il tasso di realizzazione finale dell'indicatore finanziario selezionato ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento delegato, la rettifica forfettaria si applica al contributo del fondo sulla base delle spese dichiarate dallo Stato membro nell'ambito della priorità interessata. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato, il livello di rettifica finanziaria risultante dall'applicazione del tasso forfettario non deve essere sproporzionato.

A norma dell'articolo 92 ter, paragrafo 13, lettera c), dell'RDC⁽⁴⁰⁾, le disposizioni relative alla riserva di efficacia dell'attuazione e all'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione non si applicano alle risorse REACT-EU.

6. SCAGLIONAMENTO DI ALCUNE OPERAZIONI NELL'ARCO DI DUE PERIODI DI PROGRAMMAZIONE

La presente sezione si basa sull'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴¹⁾, che stabilisce le condizioni per «selezionare un'operazione che consiste nella seconda fase di un'operazione selezionata per ricevere sostegno e avviata a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013», e sull'articolo 118 bis del regolamento (UE) 2021/1060, che stabilisce le condizioni per le «operazioni soggette a esecuzione scaglionata selezionate per il sostegno prima del 29 giugno 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013» e i regolamenti specifici relativi ai fondi⁽⁴²⁾⁽⁴³⁾.

⁽³⁹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5). Gli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 480/2014 si applicano all'IPA II in virtù dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II e dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto v), del regolamento CTE.

⁽⁴⁰⁾ Quale modificato dal regolamento (UE) 2020/2221.

⁽⁴¹⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159) modificato dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

⁽⁴²⁾ Regolamenti di cui alle note da 2 a 6.

⁽⁴³⁾ Non applicabili ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II).

Le operazioni dovrebbero essere materialmente completate o pienamente attuate e contribuire al conseguimento degli obiettivi delle priorità pertinenti al momento della presentazione dei documenti di chiusura. Tuttavia, poiché è talvolta difficile allineare l'attuazione delle operazioni al periodo di programmazione, e al fine di garantire che le operazioni siano completate e contribuiscano agli obiettivi strategici, conformemente all'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/1060 è possibile scaglionare le operazioni nel periodo di programmazione 2021-2027 (ad eccezione degli strumenti finanziari) a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- l'operazione non è stata cofinanziata dai Fondi o dal FEAMP nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013;
- il costo totale di entrambe le fasi dell'operazione è superiore a 5 milioni di EUR;
- l'operazione ha due fasi identificabili dal punto di vista finanziario;
- esiste una pista di controllo dettagliata e completa per le spese, al fine di garantire che la stessa spesa non sia dichiarata due volte alla Commissione;
- la seconda fase dell'operazione è ammissibile al cofinanziamento da parte del FESR, dell'FSE+, del Fondo di coesione o del FEAMPA ⁽⁴⁴⁾ nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027 ed è conforme a tutte le norme applicabili del periodo di programmazione 2021-2027;
- nella relazione di attuazione finale presentata a norma dell'articolo 141 dell'RDC, o nel contesto del FEAMP nell'ultima relazione di attuazione annuale, lo Stato membro si impegna a completare la seconda e ultima fase durante il periodo di programmazione 2021-2027.

Analogamente, in deroga all'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/1060, le operazioni selezionate per ricevere sostegno e avviate prima del 29 giugno 2022 a norma dell'RDC e dei regolamenti specifici relativi ai fondi ⁽⁴⁵⁾ sono considerate ammissibili al sostegno anche a norma del regolamento (UE) 2021/1060 e dei corrispondenti regolamenti specifici relativi ai fondi nel periodo di programmazione 2021-2027 ⁽⁴⁶⁾ in conformità dell'articolo 118 bis di tale regolamento ⁽⁴⁷⁾. Entrambe le fasi di questi progetti scaglionati sono di conseguenza soggette a tutte le condizioni di ammissibilità del periodo di programmazione 2014-2020. Le norme sulla concentrazione tematica dei fondi per il periodo 2021-2027 rimangono invariate.

In deroga all'articolo 73, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione ⁽⁴⁸⁾ può decidere di concedere un sostegno a tali operazioni a norma del regolamento (UE) 2021/1060, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- il costo totale di entrambe le fasi dell'operazione è superiore a 1 milione di EUR;
- l'operazione ha due fasi identificabili dal punto di vista finanziario;
- esiste una pista di controllo dettagliata e completa per le spese, al fine di garantire che la stessa spesa non sia dichiarata due volte alla Commissione;

⁽⁴⁴⁾ Nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027, il titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) è modificato in Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA).

⁽⁴⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e regolamento (UE) n. 2014/508 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽⁴⁶⁾ Articolo 118 bis del regolamento (UE) 2021/1060, istituito dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

⁽⁴⁷⁾ Quale modificato dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

⁽⁴⁸⁾ Il comitato di sorveglianza nel caso dei programmi CTE [e IPA II].

- l'operazione rientra tra le azioni programmate nell'ambito di un particolare obiettivo specifico ed è attribuita a un tipo di intervento conformemente all'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 ⁽⁴⁹⁾;
- nella relazione di attuazione finale presentata a norma dell'articolo 141 dell'RDC, o nel contesto del FEAMP nell'ultima relazione di attuazione annuale, lo Stato membro si impegna a completare la seconda e ultima fase durante il periodo di programmazione 2021-2027.

È opportuno che gli Stati membri presentino, unitamente alla relazione di attuazione finale (o, per il FEAMP, all'ultima relazione di attuazione annuale), un elenco di tutte le operazioni scaglionate (conformemente all'articolo 118 e/o all'articolo 118 bis del regolamento (UE) 2021/1060) utilizzando il modello di cui all'allegato I dei presenti orientamenti.

A tal fine gli Stati membri si impegnano a garantire che le operazioni elencate nell'allegato I dei presenti orientamenti siano funzionanti, ossia materialmente completate o pienamente attuate, e contribuiscano agli obiettivi delle priorità pertinenti entro il termine per la presentazione del pacchetto di affidabilità per il periodo contabile finale del periodo di programmazione 2021-2027. Un'operazione in tal modo scaglionata è considerata nel suo insieme e considerata completata solo dopo che entrambe le fasi sono state materialmente completate o pienamente attuate e hanno contribuito agli obiettivi delle priorità pertinenti. Il mancato completamento di un'operazione scaglionata secondo quanto programmato può dar luogo a rettifiche finanziarie per entrambe le fasi dell'operazione.

Al fine di richiedere formalmente lo scaglionamento di un grande progetto, è opportuno che gli Stati membri presentino o notifichino un grande progetto che prevede lo scaglionamento su due periodi di programmazione oppure una richiesta di modifica di un grande progetto già approvato nel periodo 2014-2020 (cfr. sezione 3.2 dei presenti orientamenti).

Conformemente alla sezione 11.2 dei presenti orientamenti, l'elenco delle operazioni scaglionate presentato insieme alla relazione di attuazione finale (o, per il FEAMP, all'ultima relazione di attuazione annuale) utilizzando il modello di cui all'allegato I dei presenti orientamenti non può essere modificato dopo la scadenza del termine per la presentazione dei documenti di chiusura, a meno che la Commissione richieda una modifica o in caso di errori materiali.

7. OPERAZIONI NON FUNZIONANTI

Come indicato in precedenza, al momento della presentazione dei documenti di chiusura, gli Stati membri devono garantire che tutte le operazioni (comprese le operazioni scaglionate dal periodo di programmazione 2007-2013) del programma funzionino, ossia siano state materialmente completate o pienamente attuate e abbiano contribuito agli obiettivi delle priorità pertinenti ⁽⁵⁰⁾.

Gli Stati membri sono invitati a escludere dai conti del periodo contabile finale le spese sostenute e pagate per operazioni che non sono materialmente completate o pienamente attuate e/o che non contribuiscono agli obiettivi delle priorità pertinenti («operazioni non funzionanti»). Gli Stati membri possono tuttavia decidere di includere tali spese nei conti del periodo contabile finale a condizione che:

- il costo totale di ciascuna operazione non funzionante sia superiore a 1 milione di EUR; e
- la spesa totale certificata alla Commissione per le operazioni non funzionanti non superi il 20 % della spesa totale ammissibile (UE e nazionale) decisa per il programma.

Includendo nei conti del periodo contabile finale le spese per operazioni non funzionanti, gli Stati membri si impegnano a completare materialmente o attuare pienamente tutte le operazioni non funzionanti, a garantire che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi delle priorità pertinenti entro il 15 febbraio 2027 e a rimborsare gli importi in questione al bilancio dell'UE qualora tali operazioni siano non funzionanti entro tale data.

⁽⁴⁹⁾ Quale modificato dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE.

⁽⁵⁰⁾ Un'operazione che soddisfa la prescrizione dell'articolo 71 dell'RDC ma non è più funzionante al momento della chiusura del programma non dovrebbe essere considerata un'operazione non funzionante.

È opportuno che gli Stati membri presentino, unitamente alla relazione di attuazione finale (o, per il FEAMP, all'ultima relazione di attuazione annuale), un elenco delle operazioni non funzionanti incluse nel programma utilizzando il modello di cui all'allegato II dei presenti orientamenti. È opportuno inoltre che gli Stati membri monitorino le operazioni non funzionanti e, entro il 15 febbraio 2027, forniscano alla Commissione le informazioni necessarie sul loro completamento materiale o sulla loro piena attuazione e sul loro contributo agli obiettivi delle priorità pertinenti.

Se le operazioni sono non funzionanti alla data del 15 febbraio 2027, gli Stati membri, tenendo conto dello stato di completamento e di attuazione nonché del conseguimento degli obiettivi generali delle operazioni, dovrebbero fornire alla Commissione gli importi da rettificare e giustificare le modalità di calcolo degli importi. Una volta ricevute tali informazioni, la Commissione procederà al recupero degli importi in questione. Eventuali importi irregolari possono essere sostituiti utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma (se disponibili).

Se la Commissione non concorda con il calcolo degli importi da rettificare, essa può decidere di avviare una procedura di rettifica finanziaria.

Inoltre il mancato completamento materiale o la mancata piena attuazione delle operazioni e/o il loro mancato contributo agli obiettivi delle priorità pertinenti entro il termine di cui sopra possono dar luogo a una rettifica finanziaria per una grave carenza nel raggiungimento dei target finali selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ⁽⁵¹⁾.

8. OPERAZIONI INTERESSATE DA INDAGINI NAZIONALI IN CORSO O SOSPENSE IN VIRTÙ DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO CON EFFETTO SOSPENSIVO

Prima di presentare i documenti di chiusura, è opportuno che gli Stati membri decidano se escludere dai conti del periodo contabile finale tutte o parte delle spese relative a qualsiasi operazione interessata da indagini nazionali in corso o sospesa in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.

Tra gli esempi di indagini nazionali in corso figurano le indagini svolte da organismi nazionali diversi dalle autorità responsabili del programma (quali indagini di polizia, indagini giudiziarie o penali) il cui esito può incidere sulla legittimità e regolarità della spesa.

La sospensione di un'operazione in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo non proroga il termine ultimo per sostenere le spese ammissibili di cui all'articolo 65, paragrafo 2, dell'RDC ⁽⁵²⁾.

Nessuna spesa può essere dichiarata per operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile finale.

Se le operazioni interessate da indagini nazionali in corso o sospese da un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo con effetto sospensivo non sono escluse dai conti per il periodo contabile finale, è opportuno che gli Stati membri presentino, unitamente alla relazione di attuazione finale, un elenco di tali operazioni utilizzando il modello di cui all'allegato III dei presenti orientamenti.

Gli Stati membri devono informare ⁽⁵³⁾ la Commissione in merito all'esito delle indagini nazionali, dei procedimenti giudiziari e dei ricorsi amministrativi. Qualora siano accertate irregolarità, la Commissione procederà al recupero degli importi in questione. Eventuali importi irregolari possono essere sostituiti utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma (se disponibili).

⁽⁵¹⁾ Articolo 22, paragrafo 7, dell'RDC.

⁽⁵²⁾ L'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II fissa il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese sostenute per i programmi di cooperazione transfrontaliera IPA II al 31 dicembre 2023.

⁽⁵³⁾ Fatti salvi gli obblighi di segnalazione di irregolarità conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 1). Il regolamento (UE) 2015/1970, basato sull'articolo 122, paragrafo 2, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.

9. SPESE INTERESSATE DA INDAGINI DELL'OLAF IN CORSO, DA RELAZIONI DELL'OLAF O DA AUDIT DELLA COMMISSIONE O DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

Prima di presentare i documenti di chiusura, gli Stati membri sono invitati a escludere dai conti del periodo contabile finale le spese interessate da potenziali irregolarità individuate nelle indagini dell'OLAF in corso (se tali indagini e le spese interessate sono note agli Stati membri in tale fase), nelle relazioni dell'OLAF o negli audit della Commissione o della Corte dei conti europea. Se lo Stato membro contesta tali risultanze o gli importi di spesa interessati e include le spese interessate nei conti, la Commissione proseguirà la procedura in contraddittorio che può portare a una rettifica finanziaria. Fatto salvo l'articolo 145, paragrafo 7, dell'RDC⁽⁵⁴⁾, qualsiasi importo irregolare può essere sostituito utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma (se disponibili).

10. IRREGOLARITÀ

I conti di ciascun periodo contabile, compreso quello finale, devono comprendere, a livello di ciascuna priorità e, se del caso, a livello di fondo e di categoria di regioni:

- gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile;
- gli importi da recuperare al termine del periodo contabile;
- i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 dell'RDC; e
- gli importi non recuperabili⁽⁵⁵⁾.

Il formato per la comunicazione dei ritiri e dei recuperi, degli importi da recuperare, dei recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 dell'RDC e degli importi non recuperabili è stabilito nel modello dei conti di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (rispettivamente appendici 2, 3, 4 e 5)⁽⁵⁶⁾.

10.1. Trattamento delle irregolarità nel periodo contabile finale

Poiché dopo la domanda finale di pagamento intermedio da presentare entro il 31 luglio 2024 nessuna domanda di pagamento successiva può essere presentata alla Commissione, le detrazioni necessarie (anche se possono riferirsi alle spese dichiarate nei precedenti periodi contabili) devono essere effettuate nei conti del periodo contabile finale e comunicate conformemente al modello dei conti, in particolare le appendici 1, 2 e 8.

Ciò non riguarda gli importi da recuperare, gli importi non recuperabili o gli importi di cui alle sezioni 8 e 9 dei presenti orientamenti per i quali lo Stato membro ha deciso di mantenere la spesa interessata nei conti.

Se, a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC⁽⁵⁷⁾, lo Stato membro decide di escludere le spese dai conti del periodo contabile finale a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, se esse risultano successivamente legittime e regolari, non possono essere ridichiarate perché non vi saranno successive domande di pagamento intermedio in cui includerle.

10.2. Importi da recuperare e importi non recuperabili

Nei conti del periodo contabile finale gli Stati membri possono indicare gli importi da recuperare e gli importi non recuperabili relativi alle spese dichiarate non solo nei precedenti periodi contabili, ma anche nel periodo contabile finale⁽⁵⁸⁾. Gli Stati membri possono inoltre indicare nei conti del periodo contabile finale gli importi diventati da recuperare o non recuperabili dopo la fine del periodo contabile finale ma prima della presentazione dei documenti di chiusura.

⁽⁵⁴⁾ Si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁵⁵⁾ Articolo 137, paragrafo 1, lettera b), dell'RDC.

⁽⁵⁶⁾ L'allegato VII, basato sull'articolo 137, paragrafo 3, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁵⁷⁾ Si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁵⁸⁾ Al fine di consentire agli Stati membri di avvalersi della possibilità prevista dall'RDC di dichiarare gli importi da recuperare relativi al periodo contabile finale del periodo di programmazione come non recuperabili alla chiusura o dopo la chiusura.

La Commissione escluderà dal calcolo del saldo finale gli importi dichiarati come da recuperare e non recuperabili ⁽⁵⁹⁾.

La Commissione deciderà se rimborsare gli importi dichiarati attingendo al bilancio dell'Unione, sulla base dell'esito della procedura di recupero e/o della valutazione della Commissione in relazione agli importi non recuperabili, conformemente alla procedura stabilita nel regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione ⁽⁶⁰⁾. Anche gli importi di cui alle appendici 3 e 5 dei conti relativi alle spese dichiarate nel periodo contabile finale dovrebbero essere inclusi nell'appendice 1 dei conti per consentirne l'eventuale rimborso futuro da parte del bilancio dell'Unione, in attesa dell'esito di tali procedure o valutazioni.

È opportuno che lo Stato membro informi quanto prima la Commissione in merito all'esito del procedimento di recupero in corso.

Se uno Stato membro giunge alla conclusione che gli importi non recuperabili debbano essere imputati al bilancio dell'Unione, esso dovrebbe presentare alla Commissione una richiesta di conferma di tale conclusione utilizzando il modulo di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione. La Commissione determinerà se è opportuno imputare gli importi non recuperabili al bilancio dell'Unione conformemente alle norme di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento. Si tratta degli importi non recuperabili inclusi nell'appendice 5 («importi irrecuperabili») dei conti del programma di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione e anche degli importi inclusi nell'appendice 3 («importi da recuperare») del medesimo allegato come importi da recuperare che potrebbero diventare non recuperabili dopo la presentazione dei conti per il periodo contabile finale.

10.3. **Rischio di irregolarità che comportano ulteriori verifiche da parte delle autorità del programma sulle spese già dichiarate alla Commissione**

Se è stato individuato un rischio di irregolarità che comporta ulteriori verifiche da parte delle autorità del programma sulle spese già dichiarate alla Commissione, le autorità nazionali devono rispettare le scadenze seguenti:

- per le spese dedotte dai conti di un periodo contabile precedente quello finale a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'RDC, le ulteriori verifiche devono essere completate in tempo per consentire la dichiarazione delle spese al più tardi nella domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile finale, il cui termine di presentazione è il 31 luglio 2024;
- in caso di rischio di irregolarità che comportino ulteriori verifiche sulle spese dichiarate nel periodo contabile finale, la decisione in merito alla loro legittimità e regolarità e, di conseguenza, la decisione di mantenere tali spese o di detrarre dai conti del periodo contabile finale dovrebbero essere adottate al momento della presentazione dei conti, il cui termine di presentazione è il 15 febbraio 2025, o il 1° marzo 2025, se prorogato dalla Commissione.

10.4. **Importi recuperati dopo la chiusura**

Se lo Stato membro ha constatato irregolarità dopo la chiusura in relazione alle spese incluse nei conti, gli importi recuperati dopo la chiusura devono essere restituiti al bilancio dell'Unione. Eventuali importi irregolari possono essere sostituiti utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma (se disponibili).

⁽⁵⁹⁾ Ne risulterà un importo inferiore da pagare o liquidare in caso di saldo finale positivo o un importo più elevato da recuperare nei casi per i quali il saldo finale è un recupero.

⁽⁶⁰⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 97 del 13.4.2016, pag. 1). Il regolamento (UE) 2016/568, basato sull'articolo 122, paragrafo 2, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.

11. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA

11.1. Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura

I documenti di chiusura devono essere presentati entro il 15 febbraio 2025 ⁽⁶¹⁾ (ad eccezione dell'ultima relazione di attuazione annuale del FEAMP, che deve essere presentata entro il 31 maggio 2024 ⁽⁶²⁾). Tale termine può essere prorogato dalla Commissione al 1° marzo 2025, previa comunicazione dello Stato membro interessato, a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

La Commissione disimpegna automaticamente la parte degli impegni ancora aperta al 31 dicembre 2023 qualora uno qualsiasi dei documenti di chiusura non le sia stato presentato entro il 15 febbraio 2025 (o il 1° marzo 2025, se il termine è stato prorogato dalla Commissione) ⁽⁶³⁾. In tal caso, la chiusura del programma sarà effettuata sulla base delle informazioni disponibili.

La mancata presentazione di uno dei documenti di chiusura può indicare una grave carenza nel sistema di gestione e di controllo del programma che mette a rischio il contributo dell'Unione già versato al programma. In tali casi, la Commissione può decidere di imporre una rettifica finanziaria.

11.2. Modifica dei documenti di chiusura dopo la scadenza del termine per la loro presentazione

Gli Stati membri non possono modificare i documenti di chiusura dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a meno che la Commissione richieda una modifica o in caso di errori materiali.

11.3. Disponibilità dei documenti

In linea con l'articolo 140, paragrafo 1, dell'RDC ⁽⁶⁴⁾, il periodo di conservazione per la disponibilità dei documenti potrebbe essere interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Se lo Stato membro ha optato per lo scaglionamento di un'operazione in due periodi di programmazione (ai sensi della sezione 6 dei presenti orientamenti), la Commissione presenterà una richiesta di interruzione del periodo di conservazione per la prima fase di tale operazione fino all'inizio del periodo di conservazione per la seconda fase dell'operazione, conformemente all'articolo 140, paragrafo 1, quarto comma, dell'RDC.

Se lo Stato membro ha scelto di utilizzare il tempo ulteriore concesso dalla Commissione per completare materialmente o attuare pienamente l'operazione non funzionante e per garantire che contribuisca agli obiettivi delle priorità pertinenti (di cui alla sezione 7 dei presenti orientamenti), la Commissione, a norma dell'articolo 140, paragrafo 1, quarto comma, chiederà un'interruzione del periodo di conservazione per tale operazione fino a quando riceverà la notifica del suo funzionamento, ossia che è stata materialmente completata o pienamente attuata contribuendo agli obiettivi delle priorità pertinenti.

L'interruzione è giustificata dal fatto che l'ammissibilità e il funzionamento complessivi dell'intera operazione (entrambe le fasi) possono essere verificati o controllati dai servizi della Commissione o dalla Corte dei conti europea solo al suo completamento.

⁽⁶¹⁾ Articolo 138 e articolo 141, paragrafo 1, dell'RDC e articolo 63, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Le disposizioni dell'RDC si applicano all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁶²⁾ Articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

⁽⁶³⁾ Articolo 136, paragrafo 2, dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁶⁴⁾ Si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

12. CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA

12.1. Relazione di attuazione finale

La relazione di attuazione finale dei programmi sostenuti dal FESR, dall'FSE e dal Fondo di coesione deve includere le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 5 (per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea e per i programmi IPA II)⁽⁶⁵⁾ e all'articolo 111, paragrafo 3, dell'RDC (per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione)⁽⁶⁶⁾.

La struttura della relazione di attuazione finale è stabilita nell'allegato V (obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione) e nell'allegato X (obiettivo di cooperazione territoriale europea) del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione⁽⁶⁷⁾.

Conformemente all'articolo 92 ter, paragrafo 7, terzo comma, dell'RDC⁽⁶⁸⁾, nella relazione finale di attuazione gli Stati membri riferiscono in merito all'utilizzo del prefinanziamento iniziale aggiuntivo a titolo delle risorse REACT-EU per far fronte alle sfide migratorie risultanti dall'aggressione militare da parte della Federazione russa e al contributo di tale prefinanziamento iniziale aggiuntivo alla ripresa dell'economia.

Nella relazione finale di attuazione gli Stati membri riferiscono inoltre in merito al rispetto della condizione di cui all'articolo 98, paragrafo 4, quarto comma, dell'RDC⁽⁶⁹⁾, che prevede che qualora un programma abbia un asse prioritario dedicato a finanziare operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, sostenute avvalendosi della flessibilità di cui all'articolo 98, paragrafo 4, primo e secondo comma, dell'RDC, almeno il 30 % della dotazione finanziaria di tale asse prioritario è destinato a operazioni aventi beneficiari che sono autorità locali e organizzazioni della società civile che operano in comunità locali. Se tale condizione non è soddisfatta, il rimborso da parte della Commissione nell'ambito dell'asse prioritario in questione è ridotto proporzionalmente per garantire che tale condizione sia rispettata nel calcolo del saldo finale da versare al programma.

La relazione di attuazione finale dovrebbe inoltre comprendere:

- un elenco di tutte le operazioni scaglionate con l'importo delle spese ammissibili per la prima fase sostenute nel periodo di programmazione 2014-2020 conformemente alla sezione 6 dei presenti orientamenti. Tale elenco deve seguire il modello che figura all'allegato I dei presenti orientamenti;
- un elenco di tutte le operazioni non funzionanti conformemente alla sezione 7 dei presenti orientamenti. Tale elenco dovrebbe seguire il modello che figura all'allegato II dei presenti orientamenti;
- un elenco di tutte le operazioni interessate da indagini nazionali in corso o sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, conformemente alla sezione 8 dei presenti orientamenti. Tale elenco dovrebbe seguire il modello che figura all'allegato III dei presenti orientamenti.

Per i programmi sostenuti dal FEAMP non è richiesta una relazione di attuazione finale. L'ultima relazione di attuazione annuale (che dovrebbe includere le tabelle di cui agli allegati I, II e III dei presenti orientamenti, se del caso) deve invece essere presentata entro il 31 maggio 2024 e includere le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2, dell'RDC e all'articolo 114 del regolamento (UE) n. 508/2014. La struttura di tale relazione di attuazione annuale è stabilita nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione.

⁽⁶⁵⁾ Si applicano all'IPA II in virtù dell'articolo 42 del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁶⁶⁾ Articolo 14 del regolamento CTE, che si applica inoltre all'IPA II in virtù dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁶⁷⁾ Si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁶⁸⁾ Modificato dal regolamento (UE) 2022/613 del 12 aprile 2022.

⁽⁶⁹⁾ Quale modificato dal regolamento (UE) 2022/2039 FAST — CARE. L'articolo 98 si applica solo all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

12.1.1. Relazioni sui grandi progetti ⁽⁷⁰⁾

Includendo un grande progetto nella relazione di attuazione finale (tabella 12 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione), lo Stato membro conferma che il grande progetto è materialmente completato o pienamente attuato e contribuisce agli obiettivi delle priorità pertinenti. I grandi progetti non funzionanti o che sono scaglionati dovrebbero essere comunicati conformemente alle sezioni 6 e 7 dei presenti orientamenti.

Nella colonna «Osservazioni» della tabella 12, gli Stati membri dovrebbero indicare se il grande progetto è stato attuato conformemente alla documentazione presentata o notificata alla Commissione a norma dell'articolo 102 o 103 dell'RDC, che ha costituito la base della decisione di approvazione del contributo finanziario al progetto da parte della Commissione, sotto forma di decisione o di accordo tacito. Gli Stati membri dovrebbero descrivere e spiegare eventuali divergenze nell'attuazione del grande progetto rispetto a quanto dichiarato nella documentazione di cui sopra.

La Commissione valuterà la conformità del grande progetto attuato alla documentazione presentata o notificata (e, se del caso, alla decisione della Commissione che approva il contributo finanziario). A tal fine, la Commissione terrà conto delle ragioni e delle conseguenze di un'eventuale non conformità del grande progetto attuato con la documentazione alla base dell'approvazione della Commissione e potrà imporre una rettifica finanziaria.

12.1.2. Accettazione e scadenze

La Commissione esaminerà la relazione di attuazione finale e informerà lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa ⁽⁷¹⁾. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s'intenderà accettata.

Gli Stati membri avranno due mesi di tempo per rispondere alle osservazioni della Commissione sulla relazione di attuazione finale. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può prorogare tale termine di altri due mesi. La relazione di attuazione finale sarà accettata se la Commissione non ha osservazioni o se tutte le osservazioni della Commissione sono state adeguatamente affrontate.

12.2. Conti

I conti relativi al periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, devono includere le informazioni di cui all'articolo 137, paragrafo 1, dell'RDC. La struttura dei conti è stabilita nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione. Essi devono essere elaborati tenendo conto dei requisiti specifici per il periodo contabile finale (cfr. in particolare la sezione 10).

12.2.1. Esame e accettazione

L'esame e l'accettazione dei conti del periodo contabile finale seguono le stesse norme stabilite per l'esame e l'accettazione dei conti di qualsiasi altro periodo contabile.

La Commissione applicherà procedure per l'esame e l'accettazione dei conti del periodo contabile finale e comunicherà allo Stato membro, entro il 31 maggio 2025, se accetta i conti come completi, accurati e veritieri ⁽⁷²⁾.

⁽⁷⁰⁾ I grandi progetti non sono pertinenti ai programmi sostenuti dal FEAMP. I programmi CTE e IPA II non hanno sostenuto grandi progetti.

⁽⁷¹⁾ Articolo 50, paragrafo 7, dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II, che a sua volta fa rinvio all'articolo 50 dell'RDC.

⁽⁷²⁾ Articolo 139 dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

12.3. Dichiarazione (di affidabilità) di gestione e sintesi annuale

La struttura della dichiarazione (di affidabilità) di gestione per il periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, figura nell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione ⁽⁷³⁾.

12.4. Parere di audit e relazione di controllo

La struttura del parere di audit per il periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, è stabilita nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione ⁽⁷⁴⁾.

La struttura della relazione di controllo per il periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, è stabilita nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione ⁽⁷⁵⁾.

Se un sistema comune di gestione e di controllo si applica a più di un programma, lo Stato membro può scegliere di fornire le informazioni richieste in un'unica relazione di controllo relativa a tutti i programmi interessati.

La relazione di controllo per il periodo contabile finale dovrebbe comprendere inoltre:

- informazioni sulle risultanze in sospeso derivanti dagli audit svolti dai servizi della Commissione o dalla Corte dei conti europea, che dovrebbero essere fornite nella sezione 8 «Altre informazioni» della relazione di controllo;
- la garanzia della legittimità e regolarità della spesa nell'ambito degli strumenti finanziari (articoli 41 e 42 dell'RDC);
- garanzia dell'affidabilità dei dati relativi agli indicatori;
- la garanzia che l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi e del FEAMP versato dalla Commissione allo Stato membro (articolo 129 dell'RDC ⁽⁷⁶⁾).

12.4.1. Strumenti finanziari ⁽⁷⁷⁾

Per gli strumenti finanziari, le autorità di audit dei programmi dovrebbero ottenere la garanzia che gli importi finali dichiarati alla chiusura siano ammissibili. Tali informazioni dovrebbero essere fornite nella sezione 9 «Livello complessivo di affidabilità» della relazione di controllo e, se del caso, in altre sezioni della relazione (in particolare le sezioni 4 «Audit dei sistemi» e 5 «Audit delle operazioni»).

Per gli strumenti finanziari soggetti a applicazioni graduali per i pagamenti intermedi (tranche di pagamenti anticipati) ⁽⁷⁸⁾, l'ammissibilità delle spese relative all'ultima tranche, nonché del 15 % al massimo degli importi inclusi nelle tranche precedenti, potrebbe non essere stata contemplata da precedenti audit delle operazioni. Le autorità di audit del programma dovrebbero ottenere garanzie sulla legittimità e regolarità di tali spese prima della presentazione dei conti per il periodo contabile finale. Non è tuttavia necessario che il destinatario finale abbia completato l'attuazione di un investimento sostenuto dallo strumento finanziario entro la data della presentazione dei documenti di chiusura. Le autorità di audit del programma dovrebbero comunicare, nella relazione di controllo per il periodo contabile finale, il modo in cui hanno ottenuto tale garanzia e confermare alla Commissione l'ammissibilità della spesa totale degli strumenti finanziari a norma dell'articolo 42 dell'RDC.

⁽⁷³⁾ L'allegato VI, basato sull'articolo 125, paragrafo 4, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁷⁴⁾ L'allegato VIII, basato sull'articolo 127, paragrafo 5, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁷⁵⁾ L'allegato IX, basato sull'articolo 127, paragrafo 5, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁷⁶⁾ Si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁷⁷⁾ Non pertinenti ai programmi CTE e non applicabili ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro di IPA II.

⁽⁷⁸⁾ Articolo 41 dell'RDC.

Per gli strumenti finanziari alla chiusura, si raccomanda che l'autorità di audit del programma copra la restante parte di spese ammissibili non coperte in precedenza durante gli audit delle operazioni. Non è necessario che tutti gli strumenti finanziari siano sottoposti a revisione contabile alla chiusura, ma nessuno strumento finanziario dovrebbe essere escluso dalla selezione casuale. Inoltre le autorità di audit del programma possono decidere di raggruppare gli strumenti finanziari selezionati ai fini dei loro audit, visto che i risultati ottenuti saranno applicabili a tutti gli strumenti finanziari all'interno del gruppo.

Le autorità di audit del programma dovrebbero effettuare un audit di un campione statistico di investimenti e costi e commissioni di gestione e possono trattare tali spese come un ulteriore periodo di campionamento al fine di utilizzare i risultati degli audit effettuati in precedenza ⁽⁷⁹⁾.

12.4.2. *Affidabilità dei dati*

Le autorità di audit del programma dovrebbero trarre conclusioni sull'affidabilità dei dati relativi agli indicatori nella relazione di controllo del periodo contabile finale, compresa una conclusione sulla valutazione del requisito fondamentale 6 «Sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, collegato anche ai sistemi per lo scambio elettronico di dati con i beneficiari» di cui alla tabella 1 dell'allegato IV del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione ⁽⁸⁰⁾. Tale valutazione del requisito fondamentale 6 dovrebbe includere la conferma della correttezza dei dati aggregati comunicati alla Commissione.

12.4.3. *Spesa pubblica versata ai beneficiari*

L'autorità di certificazione dovrebbe garantire che, nei suoi calcoli per i conti finali, sia rispettata la conformità all'articolo 129 dell'RDC. L'autorità nazionale di audit dovrebbe includere questo aspetto nel suo audit dei conti per il periodo contabile finale e riferire in merito all'affidabilità ottenuta nel capitolo 6 della relazione finale di controllo.

13. **PAGAMENTO DEL SALDO FINALE**

Il pagamento del saldo finale avverrà entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva ⁽⁸¹⁾.

Ciò non pregiudica la facoltà della Commissione di interrompere il termine per il pagamento del saldo finale o di sospendere il pagamento.

14. **QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ**

Le questioni relative alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese dei conti accettati possono essere sollevate dalla Commissione dopo il pagamento del saldo finale e la chiusura del programma.

La chiusura del programma non pregiudica il diritto della Commissione di imporre rettifiche finanziarie a norma degli articoli 85, 144 e 145 dell'RDC ⁽⁸²⁾ e, inoltre, nel caso del FEAMP, dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 508/2014.

⁽⁷⁹⁾ Per quanto riguarda gli strumenti finanziari istituiti a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), dell'RDC e gli strumenti finanziari istituiti a norma della lettera b) dello stesso articolo, attuati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) o da altre istituzioni finanziarie internazionali, i costi e le commissioni di gestione addebitati dalla BEI/dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) o da altre istituzioni finanziarie internazionali sono controllati da revisori esterni della BEI/del FEI. Inoltre i revisori esterni della BEI/del FEI verificano i costi e le commissioni di gestione addebitati dagli intermediari finanziari selezionati a livello nazionale dal FEI per prestiti e strumenti di capitale.

⁽⁸⁰⁾ L'allegato IX, basato sull'articolo 144, paragrafo 6, dell'RDC si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁸¹⁾ Articolo 141, paragrafo 2, dell'RDC; si applica all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione IPA II.

⁽⁸²⁾ Le tre disposizioni si applicano all'IPA II in virtù dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione IPA II.

ELENCO DI TUTTE LE OPERAZIONI SCAGLIONATE DAL PERIODO 2014-2020 AL PERIODO 2021-2027

(da allegare alla relazione di attuazione finale ⁽¹⁾)

TITOLO DEL PROGRAMMA												
NUMERO CCI												
PRIORITÀ/ FONDO/ CATEGORIA DI REGIONI	RIFERIMENTO DELL'OPERAZIONE	TITOLO OPERAZIONE	DATA [E NUMERO] DI ACCORDO TACITO/ APPROVAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE (IN CASO DI GRANDE PROGETTO)	OPERAZIONI SCAGLIONATE A NORMA DELL' ARTI- COLO 118	OPERAZIONI SCAGLIONATE A NORMA DELL' ARTI- COLO 118 BIS	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERAZIONE (EUR)		SPESA TOTALE CERTIFICATA PER LA PRIMA FASE (EUR)	CONTRIBUTO PUBBLICO PER LA PRIMA FASE (EUR)	DATA PREVISTA/ FINALE DI COMPLETAMENTO DELLA SECONDA FASE (ANNO, TRIMESTRE)	PROGRAMMA 2021-2027 NELL'AMBITO DEL QUALE L'OPERAZIONE SARÀ È STATA COMPLETATA ⁽²⁾	
						Totale (per entrambe le fasi, finale o stimato)	Per la seconda fase (finale o stimato)					

⁽¹⁾ Per il FEAMP, da allegare all'ultima relazione di attuazione annuale.⁽²⁾ Il nome del programma per il periodo di programmazione 2021-2027 nell'ambito del quale sarà è stata completata la seconda fase dell'operazione.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLA FLESSIBILITÀ E DEL MASSIMALE DELLA SPESA PUBBLICA NEL CALCOLO DEL SALDO FINALE PER UN PROGRAMMA MONOFONDO

Chiusura 2014-2020

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLA FLESSIBILITÀ E DEL MASSIMALE ALLA CHIUSURA PER UN PROGRAMMA MONOFONDO

Piano finanziario								Dichiarazione delle spese (tutti i periodi contabili passati)		Pagate in tutti i periodi contabili passati	Dichiarazione delle spese (ultimo periodo contabile)			Somma del totale pagato negli anni passati e del contributo dei fondi calcolato nell'ultimo anno	Calcolo a livello dell'asse prioritario (tutti gli anni, incluso l'ultimo)		Calcolo a livello del programma			
Priorità	Totale ammissibile	UE (contributo dei fondi)	Contropartita nazionale	Pubblico nazionale	Privato nazionale (*)	Pubblico /Totale	Tasso di cofinanziamento (**)	Spesa totale	Contributo pubblico		Spesa totale	Contributo pubblico	Contributo dei fondi calcolato (1)		Limite di flessibilità	Importo trattenuto a livello di priorità (2)	Applicazione del massimale all'importo trattenuto a livello di priorità e del contributo dei fondi (3)	Applicazione del massimale al contributo pubblico (4)		
	A = B + (z)	B	(z) = (x) + (y)	(x)	(y)	P / T	C=B/A	D1	E1	P	D	E	F=C*D o C*E	M=P+F	H=B+B*15 %	J=min(M,H)	L=min(totale J per categoria di regioni, totale B per categoria di regioni)	K=min(totale L a livello di programma, totale (E+E1))		
Priorità 1	95.000	81.000	14.000	14.000	0	P	85%	70.000	70.000	57.610	30.000	30.000	25.579	83.189	93.150	83.189				
Priorità 2	60.000	45.000	15.000	15.000	0	P	75%	34.000	34.000	26.431	20.000	20.000	15.000	41.431	51.750	41.431				
Priorità 3	61.000	52.000	9.000	9.000	0	P	85%	44.000	44.000	38.651	20.000	20.000	17.049	55.700	59.800	55.700				
Meno sviluppate	216.000	178.000	38.000	38.000	0			148.000	148.000	122.692	70.000	70.000	57.628	180.320	204.700	180.320	178.000			
Priorità 4	800	600	200	150	50	T	75%	500	400	375	220	180	165	540	690	540				
Priorità 5	7.000	6.000	1.000	800	200	T	86%	6.500	5.500	5.497	3.500	2.700	3.000	8.497	6.900	6.900				
Priorità 6	27.000	20.000	7.000	5.000	2.000	T	74%	20.000	17.000	14.889	4.000	2.200	2.963	17.852	23.000	17.852				
In transizione	34.800	26.600	8.200	5.950	2.250			27.000	22.900	20.761	7.720	5.080	6.128	26.889	30.590	25.292	25.292			
Programma	250.800	204.600	46.200	43.950	2.250			175.000	170.900		77.720	75.080					Risultato finale a livello di fondo	203.292	245.980	
																			Applicazione del massimale al contributo pubblico a livello di fondo	203.292

(*) Da compilare solo quando gli assi prioritari sono espressi in costi totali

(**) Tasso di cofinanziamento dell'ultima decisione adottata

(1) L'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, stabilito nell'ultimo piano finanziario in vigore, alla spesa ammissibile dichiarata

(2) Applicazione del massimale all'importo massimo della partecipazione dei fondi, stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma operativo, aumentato del 15 %

(3) Applicazione del massimale all'importo massimo della partecipazione di ciascun fondo al programma operativo, come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma operativo

(4) Applicazione del massimale al contributo pubblico dichiarato solo a livello di fondo

**Decreto- legge 19 maggio 2020 n. 34 (artt. 241 e 242)
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19.**

Art. 241 *Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19*

1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020. La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all' articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 la Cabina di regia di cui all' articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione. ⁽⁵⁾

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 242 *Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19* ⁽⁷⁾

1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di Gestione di

Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19. ⁽⁵⁾

2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.

3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all' *articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1. ⁽⁵⁾

4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all' *articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato *articolo 44*, la Cabina di regia di cui all' *articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato *articolo 44*, ovvero nel caso in cui le risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale. ⁽⁵⁾

5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse.

7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato integra il Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020, di cui alla *deliberazione del CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, con interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per assicurare la conclusione della programmazione 2014-2020 e l'efficace avvio del nuovo ciclo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, mediante l'utilizzo delle risorse a tal fine stanziata dalla *legge 27 dicembre 2019, n. 160*.⁽⁶⁾

(5) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(6) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 57, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, dall' *art. 9, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(7) Per i programmi operativi complementari previsti dal presente articolo vedi la *Deliberazione 9 giugno 2021, n. 41/2021*.

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

(BURC n. 100 del 13 ottobre 2016)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 27 dicembre 2016, n. 43; 21 ottobre 2022, n. 36)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della [Costituzione](#), delle disposizioni statali vigenti e dello Statuto regionale, disciplina le modalità di partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

Art. 2

(Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione)

1. La Regione Calabria, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni, partecipa con i propri organi nell'ambito delle rispettive competenze, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte, al fine di consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione Calabria sugli atti europei di cui all'articolo 6 delle [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

CAPO II

Partecipazione della Regione
al processo di formazione degli atti e delle politiche europee

Art. 3

(Partecipazione della Regione alla fase ascendente della normativa dell'UE)

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in un quadro di leale collaborazione istituzionale, elaborano osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modifiche, se essi riguardano

materie di competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e, in particolare, dell'articolo 24 della [legge 234/2012](#).

2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, inoltrati dalle conferenze medesime ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della [legge 234/2012](#).
3. Il Consiglio regionale e la Giunta, per consentire la formazione di una posizione unitaria della Regione Calabria, definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. A tal fine, la Giunta, entro dieci giorni dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, può proporre al Consiglio regionale di adottare una deliberazione in merito alla posizione della Regione. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della proposta senza che sia formalizzata un'intesa, la Giunta può comunque trasmettere ai soggetti istituzionali indicati al comma 2 le proprie osservazioni, comunicandole tempestivamente al Consiglio regionale.
4. In assenza della proposta di cui al comma 3, il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente per gli affari europei, può, in ogni caso, formulare le proprie osservazioni con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3. Le osservazioni sono trasmesse ai soggetti istituzionali indicati e nei termini previsti al comma 2.
5. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione delle osservazioni all'assemblea legislativa nella prima seduta utile.

Art. 4

(Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, effettua il controllo di sussidiarietà in merito ai progetti di atti legislativi europei, per come previsto dall'articolo 25 della [legge 234/2012](#).
2. La commissione consiliare competente in materia di affari europei inserisce all'ordine del giorno i progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero le proposte di atti previsti dall'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte dei consiglieri e di eventuali contributi da parte del partenariato istituzionale ed economico sociale.
3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono approvate con risoluzione della commissione consiliare competente in materia di affari europei.
4. La risoluzione di cui al comma 3 è trasmessa alle Camere, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, al Comitato delle Regioni - Rete di controllo della sussidiarietà e alla Conferenza delle assemblee legislative regionali europee; è, altresì, inviata alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza.

Art. 5

(Partecipazione della Regione al dialogo politico tra le Camere e le istituzioni europee)

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, il Consiglio regionale e la Giunta partecipano alle iniziative assunte dalle Camere nell'ambito del dialogo politico disciplinato dall'articolo 9 della [legge 234/2012](#).
2. La partecipazione del Consiglio regionale al dialogo politico avviene con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4.

3. La partecipazione della Giunta regionale al dialogo politico si svolge con le modalità stabilite in un apposito regolamento regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5-bis¹

(Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles)

1. *La Regione Calabria, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles. L'ufficio è funzionale alle attività poste in capo alle Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo regionale (FEASR), che se ne avvalgono per la cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione. L'ufficio è, altresì, funzionale alla migliore attuazione delle politiche di cooperazione messe in atto dalla Regione nell'ambito delle misure di Cooperazione Territoriale Europea (CTE).*
2. *Al personale regionale assegnato e in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 è corrisposta una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore al 65 per cento di quelle corrisposte agli esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea, di cui all'articolo 32, comma 3-bis, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).*
3. *Il dipartimento competente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, individua le risorse umane e le modalità organizzative per dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti.*
4. *Al personale assegnato e in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 sono corrisposti altresì:*
 - a) *se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;*
 - b) *se di categoria, i compensi di produttività previsti dal CCNL del personale non dirigente.*

Art. 6

(Riserva di esame)

1. Il Presidente della Giunta regionale, se un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguarda materie di competenza legislativa regionale, può richiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della [legge 234/2012](#).
2. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni a richiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della [legge 234/2012](#).

¹ **Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 21 ottobre 2022, n. 36.**

3. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 24, comma 7, della [legge 234/2012](#) con propri rappresentanti designati dal Presidente della Giunta, che ne informa il Presidente del Consiglio regionale.

CAPO III

Partecipazione della Regione
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 7

(Verifica di conformità)

1. La Giunta regionale effettua una verifica costante della normativa europea nelle materie di propria competenza al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, della [legge 234/2012](#).
2. La relazione sullo stato di conformità è trasmessa dalla Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 29 della [legge 234/2012](#).
3. Nell'ambito della sessione regionale europea di cui all'articolo 8, la Giunta riferisce al Consiglio regionale sulle risultanze di tale verifica.

Art. 8

(Sessione regionale europea)

1. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Consiglio regionale è convocato, per una o più sedute, in sessione europea al fine di esaminare:
 - a) il disegno di legge regionale europea, di cui all' articolo 10;
 - b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
 - c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, di cui all'articolo 7;
 - d) il rapporto sugli affari europei, di cui all' articolo 9.
2. Nell'ambito della sessione europea, possono essere consultati, in merito ad aspetti di propria competenza, gli enti locali, anche per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), le università e le parti sociali ed economiche al fine di garantire la più ampia partecipazione all'attività europea regionale.
3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposita risoluzione.

Art. 9

(Rapporto della Giunta regionale sugli affari europei)

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta trasmette al Consiglio regionale un rapporto sulle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:
 - a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate, nonché le eventuali modifiche apportate

agli atti di programmazione di cui all' articolo 15, non soggette ad approvazione da parte della Commissione europea;

- b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente dalla Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
- c) le posizioni sostenute nell'anno precedente dalla Giunta regionale nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;
- d) le risultanze dei lavori in seno al Comitato delle Regioni e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);
- e) i bandi elaborati per dare attuazione a programmi europei;
- f) l'elenco dei progetti presentati dalla Regione, a valere sui bandi dell'Unione europea, limitatamente a quelli approvati;
- g) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 10

(Legge regionale europea)

1. La legge regionale europea è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale durante i lavori della sessione europea ai sensi dell'articolo 8.
2. In particolare la legge regionale europea:
 - a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, e dispone quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti ovvero per prevenire o per porre fine a procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione;
 - b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
 - c) contiene le modifiche o le abrogazioni della legislazione regionale conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b);
 - d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
3. La legge regionale europea reca nel titolo gli elementi identificativi dell'atto recepito ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, mediante posta certificata. La legge medesima contiene, inoltre, l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:
 - a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente specifico;
 - b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;

- c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.
- 5. Alla legge regionale europea è allegata la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo di cui all'articolo 7.
- 6. L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo deve comunque avvenire tramite legge regionale europea se esso comporta:
 - a) nuove spese o minori entrate;
 - b) l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

Art. 11

(Misure urgenti)

- 1. A fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea, che comportano obblighi di adempimento e scadono prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea per l'anno in corso, la Giunta presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge, indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
- 2. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente della Giunta o il Consiglio regionale attivano gli strumenti previsti dal regolamento interno in materia di proposte prioritarie e di procedura redigente per l'esame del provvedimento da parte della commissione consiliare competente.

Art. 12

(Impugnazione di atti dell'Unione europea)

- 1. Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale:
 - a) può chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo, anche per il tramite della Conferenza Stato-Regioni;
 - b) può proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti dell'Unione europea ritenuti illegittimi, nei casi in cui la Regione è titolare della relativa legittimazione ai sensi dell'articolo 263, paragrafo quarto, del TFUE.
- 2. Il Consiglio regionale, anche per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, può invitare il Presidente della Regione a valutare l'opportunità di promuovere i ricorsi di cui al comma 1, in particolare nei casi in cui il Consiglio si è già espresso sull'atto da impugnare in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, specificatamente, nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 13

(Aiuti di Stato)

- 1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in relazione alle rispettive competenze, notificano alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto

amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base agli articoli 107 e 108 del TFUE.

2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dall'articolo 45 della [legge 234/2012](#). Per gli atti di competenza consiliare la notifica è effettuata dalla Giunta, su richiesta del Presidente del Consiglio, previa proposta della Commissione consiliare competente in materia di affari europei. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.
3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell'Unione europea. In questo caso, la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.
4. Se il Consiglio regionale, in sede di approvazione, apporta modifiche al progetto di legge, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.

CAPO IV

Programmazione europea e nazionale per le
politiche di sviluppo e coesione

Art. 14

(Programmazione regionale sulle politiche europee)

1. La Regione Calabria, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee, partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale.
 2. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche euro unitarie.
 3. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio regionale, la Giunta assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione sull'elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2.
 4. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva le proposte di atto di cui al comma 2 contiene gli indirizzi da seguire nel corso dell'attività di negoziato tra la Giunta regionale, lo Stato e la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
 5. La Giunta riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
 6. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 2 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.
 7. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.
- 7-bis. Le quote di risorse dei fondi strutturali destinate all'incentivazione di prestazioni, funzioni, risultati individuali o di gruppo, miglioramenti di servizi, all'implementazione delle*

*procedure di spesa e di controllo sono utilizzate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e contrattuali vigenti.*²

Art. 15

(Modifiche agli atti di programmazione europea)

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, *sono trasmesse alla competente commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.*³
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
 - a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria *che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali;*⁴
 - b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni⁵ *che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali.*⁶
3. *Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.*⁷

Art. 16

(Programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)

1. Quando la programmazione riguarda le risorse nazionali destinate a politiche di sviluppo economico e coesione sociale di cui all'articolo 119 della [Costituzione](#), si applica quanto previsto agli articoli 14 e 15.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 17

(Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua il proprio Regolamento interno alle prescrizioni in essa contenute, definendo, in particolare, i termini e le modalità di svolgimento della sessione europea.

² **Comma inserito dall'art. 11, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.**

³ **L'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 21 ottobre 2022, n. 36, sostituisce le parole "sono approvate dal Consiglio regionale" con le parole "sono trasmesse alla competente commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole".**

⁴ **Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera b), l.r. 21 ottobre 2022, n. 36.**

⁵ **L'art. 2, comma 1, lettera c), numero 2), l.r. 21 ottobre 2022, n. 36, sopprime le parole "o la soppressione di operazioni esistenti".**

⁶ **Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), l.r. 21 ottobre 2022, n. 36.**

⁷ **Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera d), l.r. 21 ottobre 2022, n. 36.**

Art. 18*(Clausola valutativa)*

1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materia di affari europei, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge.

Art. 19*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 20*(Disposizioni di rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla [legge 234/2012](#).

Art. 21*(Abrogazioni)*

1. La [legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3](#) (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie) è abrogata.

Titolare dell'autorizzazione alla distribuzione:

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731/733, 50019 Sesto Fiorentino (FI) - Italia

Produttore:Bamlanivimab 700 mg concentrato per soluzione per infusione:

Lilly Corporate Centre, Indianapolis, IN 46285, Stati Uniti

Jubilant HollisterStier 3525 North Regal St., Spokane, Washington 99207-5788 Stati Uniti

Lilly France Fegersheim, Zone industrielle, 2 rue du Colonel Lilly 67640 Fegersheim, Francia

BSP PHARMACEUTICALS S.p.A., Via Appia Km. 65,561, 04013 Latina Scalo (LT), Italia

Eli Lilly European Clinical Trial Services SA, Site Axis Parc-Rue E. Francqui 3, Mont-Saint-Gubert, 1435, Belgio

Etesevimab 700 mg concentrato per soluzione per infusione:

Lilly Technology Center, Indianapolis, IN 46221, Stati Uniti

Lilly France Fegersheim, Zone industriale, 2 rue du Colonel Lilly 67640 Fegersheim, Francia

Amgen Manufacturing Ltd, Road 31, Km 24.6, Juncos, Puerto Rico, 00777 Stati Uniti

21A03705

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO
SVILUPPO SOSTENIBILE**

DELIBERA 29 aprile 2021.


Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione. (Delibera n. 2/2021).**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata

dall'assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo



sviluppo e la coesione (di seguito *FSC*) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10 che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del *FSC*, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, da ultimo, dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 44 il quale prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatici variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;

Visti i principi di *governance* e di gestione del Piano sviluppo e coesione (di seguito *PSC* o Piano) stabiliti nel citato art. 44, commi 2, 2-bis, 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto, in particolare, il citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, ai sensi del quale ai Piani sviluppo e coesione si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020 e il CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa

intesa con la Conferenza Stato-regioni, adotta un'apposita delibera per assicurare la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 241 e 242, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse *FSC* rinvenienti dai cicli programmatici 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno n. 1/2017 del 26 maggio 2017, recante indicazioni in ordine alle disposizioni contenute nelle delibere del CIPE nn. 25 e 26 del 10 agosto 2016, nonché in tema di *governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche e disposizioni finanziarie dei piani operativi, piani stralcio e patti per lo sviluppo;

Viste le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione degli interventi del Fondo sviluppo e coesione assegnate a ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dall'Agenzia per la coesione territoriale, attraverso i rispettivi Nuclei di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e verifica e controllo (NUVEC);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato segretario del CIPE e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la



delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 291 - P del 30 marzo 2021, e vista l'allegata proposta di delibera per il CIPESSE predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione con la quale è stato trasmesso uno schema di delibera, recante disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione, al fine di consentire al CIPESSE di adottare un'apposita delibera per assicurare la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario, in conformità a quanto previsto dal citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del 17 dicembre 2020;

Vista l'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di cui alla nota n. 554 del 26 marzo 2021;

Vista la delibera del CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera del CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESSE)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

A. Disposizioni generali.

1. Contenuti del Piano sviluppo e coesione in prima approvazione e successiva integrazione

In sede di prima approvazione il Piano sviluppo e coesione (di seguito PSC o Piano) contiene, sulla base delle risorse assegnate e degli interventi risultanti nei sistemi nazionali di monitoraggio:

la ricognizione degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2019;

le risorse relative ai diversi cicli di programmazione, con il dettaglio delle delibere di riferimento;

le risorse rispondenti ai requisiti di cui all'art. 44, comma 7, del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e la loro articolazione sulla base delle aree tematiche di cui al punto 2, nonché per i PSC a titolarità di amministrazioni centrali del riparto tra centro-nord e Mezzogiorno e pre-

liminari settori di intervento che costituiscono la sezione ordinaria del PSC.

Il PSC in prima approvazione contiene inoltre, ove sussistenti:

evidenza delle risorse assegnate ai Contratti istituzionali di sviluppo;

evidenza delle risorse assegnate con disposizioni di legge a specifici interventi;

le risorse assegnate o riprogrammate ai sensi degli articoli 241 e 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che costituiscono sezioni speciali del PSC.


Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il Comitato di sorveglianza (di seguito *CdS*) di cui al successivo punto 4 provvede, entro il 31 dicembre 2021, ad integrare il PSC con: settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato *standard* elaborabile, come riportato nell'Allegato 1 alla presente delibera e aggiornato annualmente.

2. Aree tematiche

Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, ciascun PSC è articolato, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato, nelle seguenti aree tematiche, meglio specificate nei pertinenti contenuti di intervento nell'Allegato 2 alla presente delibera:

1	Ricerca e innovazione
2	Digitalizzazione
3	Competitività imprese
4	Energia
5	Ambiente e risorse naturali
6	Cultura
7	Trasporti e mobilità
8	Riqualficazione urbana
9	Lavoro e occupabilità
10	Sociale e salute
11	Istruzione e formazione
12	Capacità amministrativa

In sede di prima approvazione del PSC, l'attribuzione alle aree tematiche delle risorse rispondenti ai requisiti di cui all'art. 44, comma 7, del citato decreto-legge n. 34 del 2019 è effettuata in base alle classificazioni dei progetti presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio, fermo restando le verifiche di classificazione dei progetti nelle citate aree tematiche di competenza dell'Autorità responsabile del PSC in sede di integrazione del Piano di cui al precedente punto 1, ultimo capoverso.



Per i PSC a titolarità di amministrazioni centrali, in sede di prima approvazione, l'articolazione del Piano per aree tematiche è integrata, ove possibile, da una preliminare individuazione dei pertinenti settori d'intervento il cui assestamento competerà all'Autorità responsabile del PSC in sede di integrazione del Piano di cui al precedente punto 1, ultimo capoverso.

3. Autorità responsabile del PSC: istituzione e compiti principali

Per ciascun Piano è prevista una «Autorità responsabile del PSC», identificata immediatamente a seguito della prima approvazione del PSC in seno all'amministrazione titolare. Tale autorità è responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del Piano in conformità alle norme applicabili e secondo il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Piano adottato come da successivo punto 5.

L'amministrazione titolare, in ragione della dimensione e articolazione del Piano, può identificare anche un organismo di certificazione, quale autorità abilitata a richiedere trasferimenti di risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per anticipazioni e pagamenti ai beneficiari, nel rispetto della normativa rilevante e fermo restando quanto stabilito alla successiva sezione C in ordine alla disciplina del trasferimento delle risorse. In assenza di tale organismo la corrispondente funzione è esercitata dall'Autorità responsabile del PSC.

Ai sensi del SI.GE.CO. di cui al successivo punto 5, l'Autorità responsabile del PSC provvede, altresì, a effettuare i controlli sulla spesa realizzata e le verifiche sui progetti in attuazione o conclusi, fermo restando controlli e verifiche puntuali o di sistema su iniziativa dell'Agenzia per la coesione territoriale.

L'Autorità responsabile del PSC assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e trasparenza del Piano secondo quanto previsto al successivo punto 6.

L'Autorità responsabile del PSC provvede, anche con procedura scritta, a ogni informativa dovuta al CdS di cui al successivo punto 4 e alla sua convocazione, in presenza o in remoto, almeno una volta l'anno, curando la preventiva trasmissione della relativa documentazione in tempo utile.

L'Autorità responsabile del PSC, in confronto con il CdS, provvede a organizzare valutazioni (*in itinere* o *ex post*) su aspetti rilevanti del Piano, considerando gli orientamenti forniti dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione. Tali valutazioni possono essere affidate ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», attivi presso le amministrazioni titolari del Piano, in piena autonomia di giudizio.

L'Autorità responsabile del PSC provvede, informandone il CdS, alla destinazione di risorse finanziarie per l'assistenza tecnica, finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le valutazioni del Piano, a valere su riprogrammazioni o economie, anche progressivamente, man mano che si rendano disponibili le risorse, fino a un massimo del 4% del valore del Piano, inclusivo delle risorse già eventualmente destinate all'assistenza tecnica nel PSC di prima approvazione. L'assistenza tecnica così definita costituisce specifico settore d'intervento del Piano all'interno dell'area tematica «Capacità amministrativa».

4. Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano

A seguito della prima approvazione del PSC, ciascuna amministrazione titolare del Piano provvede all'istituzione, o all'aggiornamento della composizione nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un CdS cui partecipano rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché, per i Piani di competenza regionale o delle città metropolitane, dei Ministeri competenti per area tematica, e, per i piani di competenza ministeriale, delle regioni; vi partecipano, altresì, i rappresentanti del partenariato economico e sociale in relazione ai punti di cui all'art. 44, comma 3, lettere *d*) ed *e*), del citato decreto-legge n. 34 del 2019.

Il CdS adotta, successivamente alla sua costituzione, il proprio regolamento di funzionamento, su proposta dell'Autorità responsabile del PSC.

Ferme restando le competenze specifiche delle amministrazioni centrali, delle regioni e delle città metropolitane, nella qualità di titolari dei rispettivi Piani sviluppo e coesione, il CdS, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del citato decreto-legge n. 34 del 2019:

- i. approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione;
- ii. approva le relazioni di attuazione e/o finali;
- iii. esamina eventuali proposte di modifiche al PSC;
- iv. esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPES;
- v. esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione;
- vi. esamina i risultati delle valutazioni.

In relazione al precedente punto *ii*), le relazioni di attuazione, riferite ciascuna all'anno precedente e redatte secondo formati *standard*, devono essere coerenti con i dati presenti nel Sistema nazionale monitoraggio (di seguito *SNM*) di cui al successivo punto 6 e contenere, per area tematica e settore d'intervento, una sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento, unitamente a ogni elemento



utile ad apprezzare i progressi del Piano (inclusi i risultati delle verifiche sui progetti e delle valutazioni già disponibili), l'evidenziazione e motivazione dell'eventuale scostamento della spesa realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario, l'indicazione dei progetti oggetto di rendicontazione - *in itinere* o conclusa - sui programmi comunitari, nonché le informazioni sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte. Tali relazioni sono approvate dal CdS entro il 15 maggio di ciascun anno.

Ogni triennio il CdS provvede all'approvazione di una relazione finale di chiusura parziale del Piano, relativa alle risorse associate a progetti conclusi per ciascuna area tematica, indicando i relativi risultati raggiunti e le pertinenti evidenze delle valutazioni. Inoltre le relazioni finali danno conto, per il complesso del PSC, delle risorse effettivamente impiegate alla data di chiusura parziale rispetto alle previsioni del piano finanziario. A seguito dell'approvazione delle relazioni finali di chiusura parziale, il Piano - ferma restando la sua dotazione complessiva - rimane attivo per la quota delle risorse residue con conseguente aggiornamento, per tale aspetto, del piano finanziario come da Allegato 1 alla presente delibera. I progetti conclusi permangono nel SNM di cui al punto 6.

In sede di prima applicazione, il CdS provvede all'approvazione di una relazione finale di chiusura parziale entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 o anche 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica. Le successive relazioni finali sono previste, in prima istanza, entro il 30 settembre 2024, in relazione all'attuazione del PSC alla data del 31 dicembre 2023.

Con cadenza annuale, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, viene presentata al CIPESS una relazione sull'andamento e sullo stato di attuazione dei Piani sviluppo e coesione, previa sottoposizione alla Cabina di regia FSC di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 (di seguito Cabina di regia FSC).

In relazione al precedente punto *iii*), il CdS esamina e approva le proposte di modifica sostanziale del Piano inerenti alla sostituzione di interventi/progetti già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità, nonché il riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento.

Per ciascuna area territoriale di riferimento (Centro-nord o Mezzogiorno) nel caso di PSC a titolarità di amministrazioni centrali o per l'intero PSC nel caso di titolarità di regioni o città metropolitane, le modifiche aventi, per la sezione ordinaria del Piano di cui al punto 1, una dimensione finanziaria - nell'ambito di ciascun biennio a partire dalla prima approvazione del PSC - non superiore al 5% del valore di riferimento complessivo o non superiori al valore del 10% di ciascuna area tematica cui sono sottratte risorse o, nel caso di PSC a titolarità di Amministrazioni centrali, non superiore al valore del 20% per settore d'intervento cui sono sottratte risorse, a seguito dell'esame e approvazione del CdS, sono trasmesse alla

Cabina di regia FSC per opportuna informativa; ove superiori alle predette soglie, le modifiche sono sottoposte alla Cabina di regia FSC per la relativa approvazione.

Ove nella sezione ordinaria del PSC, in sede di prima approvazione del Piano, siano presenti risorse non finalizzate, la relativa destinazione è sottoposta, previo assenso del CDS, all'approvazione della Cabina di regia FSC.

Non è possibile procedere a rimodulazioni finanziarie del Piano, per qualunque importo, che comportino modifica del riparto complessivo tra aree del centro-nord e del Mezzogiorno delle risorse già attribuite al PSC in prima approvazione, salvo motivata decisione della Cabina di regia FSC da sottoporre alla successiva approvazione del CIPESS, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 6, della citata legge n. 147 del 2013.

Il CdS esamina, inoltre, le eventuali proposte di modifica delle previsioni di spesa del Piano finanziario del PSC.

In relazione al precedente punto *iv*), sono sottoposte all'approvazione del CIPESS, previo parere anche della Cabina di regia FSC, le proposte di modifica della dotazione finanziaria complessiva del Piano per incremento o revoca di risorse.

5. Adozione del Sistema di gestione e controllo

Entro il 31 dicembre 2021, l'Amministrazione titolare del Piano (Amministrazione centrale/regione/città metropolitana) adotta, anche confermando o aggiornando i sistemi in uso, il relativo sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), ai sensi dell'art. 44, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, in coerenza con le linee guida elaborate, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, dall'Agenzia per la coesione territoriale (ACT), sentite le amministrazioni interessate, secondo criteri di proporzionalità e semplificazione.

Le citate linee guida, pubblicate sul sito *web* ACT, contengono anche i formati *standard* e le indicazioni di contenuto minimo per le relazioni di attuazione e finali, di cui al precedente paragrafo (punto *ii*).

Per gli interventi 2000-2006 e 2007-2013, già avviati alla data della prima approvazione del PSC, l'Amministrazione titolare del Piano può mantenere le modalità di gestione e controllo già in vigore per ciascun ciclo di programmazione in quanto compatibili con i principi del SI.GE.CO. adottato. Agli interventi conclusi alla data della prima approvazione del PSC non si applicano procedure di controllo aggravate rispetto a quelle già in essere.

6. Monitoraggio e trasparenza

Le amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione rendono disponibili i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti e delle procedure di attivazione (secondo le modalità operative del ciclo 2014-2020) nella Banca dati unitaria del SNM del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, che provvede a effettuare consolidamenti bimestrali dei dati stessi, secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 703, lettera 1), della citata



legge n. 190 del 2014. Gli interventi sono identificati con il Codice unico di progetto (CUP) e le procedure di aggiudicazione tramite il Codice identificativo gara (CIG), ai quali si applicano tutti gli obblighi di monitoraggio dei sistemi informativi rispettivamente gestiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM-DIPE) e dall'Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), già interoperabili con il SNM.

Al fine di mantenere intatto il patrimonio informativo, permangono nel monitoraggio tutti i progetti validi già monitorati ricompresi negli strumenti oggetto della riclassificazione di cui al precedente punto 1, anche laddove coperti da fonti finanziarie diverse dal FSC dei PSC.

Per il passaggio alla modalità unitaria di monitoraggio del PSC è prevista una fase transitoria di mantenimento delle attuali modalità per i diversi cicli di programmazione, nonché di sostegno alle amministrazioni, disciplinata alla successiva sezione C.

I progetti dei PSC monitorati sul SNM sono pubblicati sul portale OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) con le previste caratteristiche di visualizzazione e possibilità di rielaborazione delle informazioni in formato aperto.

Le versioni aggiornate del PSC, le relazioni di attuazione e finali, la sintesi delle decisioni delle riunioni del CdS, i rapporti di valutazione, unitamente ad altra documentazione rilevante per ciascun PSC, sono rese disponibili sul sito *web* dell'amministrazione titolare del Piano in apposita sezione o sito satellite, nonché inseriti su eventuale altro sistema informativo da definirsi per la gestione collaborativa e la visione degli atti rilevanti per la programmazione e l'attuazione del Fondo sviluppo e coesione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, titolare del Sistema nazionale di monitoraggio, provvede alla pubblicazione di bollettini bimestrali e di tavole *standard* elaborabili sull'avanzamento, per area tematica e settore d'intervento, di impegni e pagamenti dei Piani sviluppo e coesione.

B. Disposizioni speciali

1. Contratti istituzionali di sviluppo

Ai Contratti istituzionali di sviluppo (di seguito *CIS*), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», si applica la disciplina speciale derivante dalle relative norme di legge e dalle relative delibere CIPESS di finanziamento, nonché dall'assetto delle responsabilità definite in ciascun CIS, fermi restando gli obblighi di monitoraggio dei progetti ad essi associati.

2. Assegnazioni di legge

Le risorse FSC oggetto di specifiche assegnazioni di legge non possono essere sottratte alle loro finali-

tà. Ad esse si applicano le modalità di *governance* e di trasferimento delle risorse contenute nelle medesime disposizioni.

3. Sezioni speciali del PSC

Ove presenti nel PSC, alle sezioni speciali relative alle risorse FSC assegnate o riprogrammate ai sensi degli articoli 241 e 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 si applicano le disposizioni generali sopra riportate anche in relazione alla modifica delle stesse, in quanto compatibili, ferme restando le specifiche finalità delle pertinenti risorse e fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso; tali sezioni speciali, articolate per pertinenti aree tematiche e settori d'intervento in sede di integrazione del Piano di cui al punto 1 della sezione A, sono rappresentate nel piano finanziario complessivo del PSC come da pertinenti prospetti dell'Allegato 1 alla presente delibera.

Nei primi tre mesi successivi all'approvazione del PSC è facoltà dell'Autorità responsabile del PSC procedere alle rimodulazioni dei contenuti delle sezioni speciali, nel rispetto delle finalità delle stesse, da sottoporre all'approvazione della Cabina di regia FSC, informandone successivamente il CdS.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede all'emanazione di apposita circolare a chiarimento di eventuali specificità o esigenze attuative da considerare nell'adempimento degli obblighi di monitoraggio nel SNM.

Per le misure oggetto di finanziamenti FSC conseguenti alla pandemia da COVID-19, attuative degli articoli 241 e 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, l'obbligo giuridicamente vincolante deve essere assunta entro il 31 dicembre 2025.

C. Disciplina finale e transitoria.

Con successiva delibera di questo Comitato, da emanarsi entro il 30 giugno 2021, saranno previste regole unitarie per il trasferimento delle risorse FSC afferenti ai diversi cicli di programmazione; nelle more di tale delibera si continuano ad applicare le regole di trasferimento vigenti, fermo restando che i trasferimenti sono disposti su richiesta dell'Autorità responsabile del PSC, oppure, ove identificato, dell'organismo di certificazione del PSC.

Fino al 31 dicembre 2021 permangono le modalità di monitoraggio attualmente vigenti per i diversi cicli di programmazione in ordine al trasferimento dei dati ai diversi Sistemi nazionali di monitoraggio gestiti rispettivamente, per il 2000-2006, dall'Agenzia per la coesione territoriale e, per il 2007-2013 e il 2014-2020, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, unitamente al Dipartimento per le politiche di coesione e all'Agenzia per la coesione territoriale, alle attività centrali per la trasposizione diretta nel SNM dei dati dei



progetti già stabilizzati, per l'adeguamento del sistema centrale per il colloquio a regime con il SNM e a fornire adeguato supporto tecnico, nonché indicazioni alle amministrazioni titolari di PSC per il passaggio alle modalità unitarie di monitoraggio, di cui al primo periodo del precedente punto 6 delle disposizioni generali.

Entro e non oltre la scadenza di monitoraggio dei dati riferiti al 30 giugno 2021, le amministrazioni titolari dei PSC provvedono a validare l'inserimento e/o l'adeguamento nelle banche dati del SNM per i cicli di programmazione 2007-2013 o 2014-2020 e del Sistema gestione progetti (SGP) per il ciclo di programmazione 2000-2006, dei dati progettuali e, ove previste, delle appropriate e pertinenti procedure di attivazione fino alla concorrenza delle risorse del PSC, confermate ai sensi dell'art. 44, comma 7, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, di cui al punto 1 delle Disposizioni generali. I dati consolidati nel SNM, con riferimento al 30 giugno 2021, saranno oggetto di verifica del corretto adempimento di tale obbligo a cura del Gruppo tecnico DP Coe-ACT, che ha proceduto alle istruttorie ex art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, in collaborazione con il MEF-IGRUE. A esito della succitata verifica il Dipartimento per le politiche di coesione provvede a rendere apposita informativa alla Cabina di regia e a questo Comitato sull'eventuale residua differenza tra le citate risorse confermate nel PSC di prima approvazione e il valore dei progetti e delle procedure validati alla data del 30 giugno 2021.

Con l'approvazione del PSC, gli strumenti programmatici così riclassificati cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella Disciplina finale e transitoria di cui alla presente delibera.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente delibera, si applicano i principi e le regole già vigenti per la programmazione 2014-2020.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 858

ALLEGATO I

PIANO FINANZIARIO
DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC)

Indicazioni per la lettura

Tabella 1 - Area territoriale rilevante - *utility*

Tabella 2 - Aree tematiche - *utility*

Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione ordinaria

Prospetto 2 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 1

Prospetto 3 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 2

Prospetto 4 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa

Indicazioni per la lettura

L'allegato 1 «Piano finanziario del PSC» presenta le tabelle di *utility* e i prospetti relativi a detto Piano finalizzate all'integrazione del PSC rispetto alla prima approvazione, cui provvede il Comitato di Sorveglianza (CdS), su proposta dell'Amministrazione titolare responsabile del PSC, entro il 31 dicembre 2021. La tabella 1 «Area territoriale - *utility*» e la Tabella 2 «Aree tematiche - *utility*» segnalano le possibili articolazioni del Piano, esplicitando i format di riferimento dei prospetti da compilare. Ciascun prospetto contiene la struttura completa dei contenuti da inserire, inclusi gli elementi variabili tra i diversi piani. I prospetti 1, 2 e 3 sono articolati per ciascuna Area tematica e, nei casi previsti, fino al livello di Settori di intervento. I settori di intervento sono stati definiti, ove possibile, in sede di prima approvazione del PSC, e ulteriormente articolabili nel tempo(1) Il prospetto 4 è articolato internamente nelle diverse sezioni del PSC.

Note esplicative

Tabella 1 - Area territoriale - *utility* L'area territoriale rilevante (Mezzogiorno - centro nord) è da indicare in ciascun prospetto. Nella tabella sono presenti note di ausilio alla corretta e omogenea compilazione dell'informazione.

Tabella 2 - Aree tematiche - *utility* La tabella richiama le aree tematiche da considerare nei diversi prospetti 1, 2 e 3. Le aree tematiche di riferimento sono le 12 definite dalla delibera quadro per il Piano sviluppo e coesione e non variano tra sezioni del PSC. Di norma, nel caso della sezione ordinaria, per i PSC a titolarità di amministrazioni centrali specializzate in missioni di settore, solo poche o anche una delle aree tematiche saranno rilevanti. Per i PSC a titolarità di regioni o di città metropolitane in teoria possono rilevare anche tutte le aree tematiche. Nel caso delle sezioni speciali 1 e 2 saranno di norma rilevanti solo alcune aree tematiche.

Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione ordinaria. Il prospetto 1 riguarda la sezione ordinaria del PSC in cui confluiscono, dopo la prima approvazione, le risorse confermate per il PSC in base all'art. 44, comma 7, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e sue successive modificazioni(2), in quanto riclassificazione di strumenti pregressi

(1) In relazione ai Settori di intervento, nel presente allegato non sono pertanto riportate indicazioni *utility* relative alla loro potenziale articolazione per singola Area tematica in quanto demandata alle responsabilità di governance dei singoli PSC. È prevista però un'attività di accompagnamento al fine di definire una nomenclatura e un contenuto sostanziale dei Settori di intervento comparabili tra PSC.

(2) «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021».



(e non oggetto di decurtazione ovvero riprogrammazione nelle sezioni speciali). In sede di integrazione del PSC, tale Prospetto è da compilare con importi per area tematica e settore d'intervento sempre per il totale e anche o solo per la parte PSC cd. attiva (laddove l'integrazione avvenga prima di relazioni di chiusura parziale) o anche per la parte PSC cd. chiusa (laddove sia intervenuta, alla data storica di riferimento del prospetto, anche una relazione di chiusura parziale del Piano). In sede di successive integrazioni, tali parti del Piano finanziario saranno aggiornate, se del caso, sia negli importi di articolazione per aree tematiche e settori di intervento del totale (tenendo conto di intervenute riprogrammazioni) sia nella loro distribuzione interna tra parte chiusa e parte attiva, laddove alla data storica di riferimento del Prospetto siano intervenute relazioni di chiusura parziale del Piano.

Prospetto 2 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 1. Il Prospetto 2 riguarda l'eventuale sezione speciale 1 del PSC relativa a interventi per contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 (ex art. 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), in cui sono confluite, in sede di prima approvazione, le risorse da assegnazioni pregresse a tal fine riprogrammate ovvero nuove assegnazioni. Nel rispetto di aree tematiche e settori di intervento rilevanti alle finalità della sezione, il prospetto 2 è compilato ed aggiornato in analogia al prospetto 1.

Prospetto 3 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 2. Il prospetto 3 riguarda la eventuale sezione speciale 2 del PSC relativa alla copertura di progetti già nella programmazione di Piani operativi (di seguito *PO*) 2014-2020 ma sostituiti, in sede di riprogrammazione di tali PO (ai sensi delle modifiche regolamentari cd. *Coronavirus Response Investment Initiative - CRII - e Coronavirus Response Investment Initiative Plus - CRIIplus*), da interventi di contrasto agli effetti della pandemia Covid-19, ai sensi dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020. Nel rispetto di aree tematiche e settori di intervento rilevanti alle finalità della sezione e con la specifica del Fondo europeo di originaria copertura dei progetti di riferimento, il prospetto 3 è compilato ed aggiornato in analogia al prospetto 1.

Prospetto 4 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa. Il prospetto 4 considera, per quanto riguarda la spesa realizzata e quella prevista, tutte le sezioni del PSC (ordinaria e speciali) che sono indicate in parti del prospetto e rappresentano la spesa cumulata rispetto all'anno di riferimento immediatamente trascorso (anno t)(3), la previsione di spesa assoluta nell'anno per ciascun anno del triennio successivo all'anno base: t+1, t+2 e t+3 (in sede di prima definizione del Piano finanziario: 2021, 2022 e 2023), nonché il residuo di spesa (dal 2024 in poi). Il totale del prospetto, suddiviso per area territoriale, corrisponde alla somma di tutti i prospetti di dotazione riferiti all'area territoriale considerata.


Tabella 1 - Area territoriale - utility

Titolarità PSC	Area territoriale		
	Mezzogiorno ⁴	Centro-nord ⁵	Note per la compilazione dei Prospetti
PSC Amministrazioni centrali			Di norma per i PSC a titolarità di Amministrazioni centrali sono da considerare entrambe le aree territoriali con compilazione, separata per ciascuna Area, dei diversi prospetti del Piano finanziario. Ad esempio, nel caso del Prospetto 1 - Sezione ordinaria, vanno compilati due prospetti: uno per l'area Mezzogiorno e uno per l'area Centro nord.
PSC regioni			Per i PSC a titolarità di regioni si considera la sola area territoriale in cui ricade la singola regione, quindi si compila ciascun Prospetto del Piano finanziario, specificando l'area territoriale: Mezzogiorno o Centro-nord - regione YY.
PSC città metropolitane			Per i PSC a titolarità di città metropolitane si considera la sola area territoriale in cui ricade la singola città metropolitana, quindi si compila ciascun Prospetto del Piano finanziario, specificando l'area territoriale: Mezzogiorno o Centro-nord - città metropolitana ZZ.

(3) In sede di prima definizione del Piano finanziario, l'anno t è da considerarsi il 2020, anche qualora la data di riferimento dovesse essere il 31 dicembre 2021.

(4) Nell'area territoriale Mezzogiorno sono ricompresi i territori regionali o sub regionali del Mezzogiorno geografico ovvero ricadenti nei confini regionali del Mezzogiorno continentale (Sud nella classificazione ISTAT: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e del Mezzogiorno insulare (Isole nella classificazione ISTAT: Sicilia e Sardegna). Ricadono nell'area Mezzogiorno le città metropolitane di Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Catania e Cagliari.

(5) Nell'area territoriale Centro nord sono ricompresi i territori regionali o sub regionali del Centro nord geografico ovvero ricadenti nei confini regionali del Nord ovest (nella classificazione ISTAT: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia), del nord est (nella classificazione ISTAT: Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano) e del Centro (nella classificazione ISTAT: Umbria, Marche, Toscana e Lazio). Ricadono nell'area Centro Nord le città metropolitane di Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze e Roma.



16-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 142

Tabella 2 - Aree tematiche - utility

Aree tematiche (non modificabili)	PSC - sezione ordinaria	PSC - Sezione speciale 1 contrasto effetti Covid-19	PSC - Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 (sostituiti da riprogrammazione PO per contrasto effetti Covid-19)
	Sono da considerare nel Prospetto 1 solo le aree tematiche che saranno rilevanti per la sezione ordinaria del PSC.	Sono da considerare nel Prospetto 2 solo le aree tematiche che saranno rilevanti per la sezione speciale 1 del PSC.	Sono da considerare nel Prospetto 3 solo le aree tematiche che saranno rilevanti per la sezione speciale 2 del PSC.
1 Ricerca e innovazione			
2 Digitalizzazione			
3 Competitività imprese			
4 Energia			
5 Ambiente e risorse naturali			
6 Cultura			
7 Trasporti e mobilità			
8 Riqualificazione urbana			
9 Lavoro e occupabilità			
10 Sociale e salute			
11 Istruzione e formazione			
12 Capacità amministrativa			

Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione ordinaria

PSC XXX Piano finanziario alla data del xx_xx_xxxx Area territoriale ... Prospetto 1 Sezione ordinaria del PSC			
Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento			
	Area tematica		
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
Settore di intervento 1			
Settore di intervento 2			
...			
Totale			
	Area tematica		
Settore di intervento 1			
Settore di intervento 2			
Settore di intervento 3			
...			
Totale			
	...		
	...		
	Tutte le aree tematiche rilevanti		
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
Totale			



16-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA


Serie generale - n. 142

Prospetto 2 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione speciale 1

PSC XXX Piano finanziario alla data del xx_xx_xxxx Area territoriale ... Prospetto 2 Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti Covid-19			
Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento			
	Area tematica		
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione speciale 1
Settore di intervento 1			
Settore di intervento 2			
...			
Totale			
	Area tematica		
Settore di intervento 1			
Settore di intervento 2			
Settore di intervento 3			
...			
Totale			
	...		
	...		
	Tutte le aree tematiche rilevanti		
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione speciale 1
Totale			

Prospetto 3 - Dotazione Finanziaria FSC - Sezione speciale 2

PSC XXX Piano finanziario alla data del xx_xx_xxxx Area territoriale ... Prospetto 3 Sezione speciale 2: risorse FSC copertura progetti ex PO 14-20			
Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento			
	Area tematica		
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione speciale 2
Settore di intervento 1 - ex FESR			
Settore di intervento 2 - ex FESR			
...			
Totale			
	Area tematica		
Settore di intervento 1 - ex FESR			
Settore di intervento 1 - ex FSE			
...			
Totale			
	...		
	...		
	Tutte le aree tematiche rilevanti		



16-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 142

	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione speciale 2
Interventi ex FESR			
Interventi ex FSE			
Totale			


Prospetto 4 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa

PSC XXX Piano finanziario alla data del xx_xx_xxxx Area territoriale ... Prospetto 4 Piano finanziario con previsioni triennali di spesa						
	Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno t (1)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+1 (2)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+2 (3)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+3 (4)	Spesa complessiva ulteriore da realizzare negli anni successivi (5)	Dotazione del PSC (6) = (1+2+3+4+5)
	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria
Totale						
	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1
Totale						
	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2
Totale						
	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC
Totale						

ALLEGATO 2

AREE TEMATICHE DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC)
CON DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI CONTENUTI D'INTERVENTO

Area tematica	Descrizione area tematica
1. Ricerca e innovazione	Interventi in materia di sostegno alla ricerca e promozione dell'innovazione tecnologica, di investimento nelle strutture dedicate alla ricerca e di accrescimento delle competenze per ricerca, innovazione e transizione industriale attraverso, ad esempio il finanziamento di dottorati o borse di studio e ricerca.
2. Digitalizzazione	Interventi per la diffusione di tecnologie e servizi digitali in tutti gli ambiti, anche per favorire l'interazione di cittadini, imprese e associazioni con la pubblica amministrazione e investimenti per il potenziamento della connettività digitale.
3. Competitività imprese	Interventi a sostegno di strutture, investimenti e servizi per la competitività delle imprese in tutti i settori, ivi inclusi i settori dell'agricoltura, del turismo e delle imprese culturali e creative.
4. Energia	Interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica, anche mediante la diffusione dei sistemi di produzione di energia rinnovabile e delle smart grid, reti e punti di accumulo dotati di tecnologie intelligenti.
5. Ambiente e risorse naturali	Interventi volti a tutelare la biodiversità, a ridurre l'inquinamento anche attraverso bonifiche di siti inquinati, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e contrastare i rischi del territorio, alla gestione delle risorse idriche, alla gestione del ciclo dei rifiuti e alla valorizzazione, anche a fini di sviluppo, delle risorse naturali.
6. Cultura	Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e promozione delle attività culturali.
7. Trasporti e mobilità	Interventi per lo sviluppo delle reti e dei servizi di trasporto di persone e merci in campo stradale, ferroviario, marittimo e aereo, sia con riferimento alle reti TEN-T e alle direttrici e nodi di accesso alle medesime, nonché per la promozione della mobilità regionale e urbana sostenibile e logistica urbana.



8. Riqualificazione urbana	Interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ad uso civile di edifici e spazi pubblici volti ad ospitare servizi e attività di interesse collettivo, ivi comprese le finalità di rigenerazione delle periferie, di infrastrutture verdi urbane, di strutture per la promozione della pratica sportiva, di miglioramento della sicurezza e legalità dei luoghi.
9. Lavoro e occupabilità	Interventi volti al sostegno e sviluppo dell'occupazione anche favorendo l'adattabilità ai cambiamenti nel mercato del lavoro, alla regolarità del lavoro, all'occupazione femminile e la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, al rafforzamento sul piano infrastrutturale dei servizi per l'impiego.
10. Sociale e salute	Interventi per favorire l'accesso ai servizi di natura socio-assistenziale e sanitaria, di promozione dell'inclusione di categorie fragili della popolazione, ivi incluse persone con background straniero e comunità emarginate, di contrasto al rischio di povertà e deprivazione materiale, anche mediante il potenziamento delle infrastrutture dedicate.
11. Istruzione e formazione	Interventi volti a favorire il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione, l'accesso alle competenze, l'apprendimento permanente, anche mediante il potenziamento delle infrastrutture educative e formative.
12. Capacità amministrativa	Interventi volti ad incrementare le capacità tecniche dell'Amministrazione, ivi compresa l'assistenza tecnica volta a supportare gestione, monitoraggio, controlli, verifiche e valutazioni degli interventi.

21A03578

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Krka»

Estratto determina n. 619/2021 del 1° giugno 2021

Medicinale: LOSARTAN KRKA

Titolare A.I.C.: KRKA, D.D., Novo Mesto

Confezione:

«12,5 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 039379615 (in base 10);

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

Composizione:

principio attivo: losartan potassico

Cassificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Losartan KRKA» (losartan potassico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A03559

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Hec Pharm»

Estratto determina n. 620/2021 del 1° giugno 2021

Medicinale: ROSUVASTATINA HEC PHARM

Titolare A.I.C.: HEC PHARM GMBH

Confezioni:

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/Al/PVC - A.I.C. n. 048823189 (in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/Al/PVC - A.I.C. n. 048823191 (in base 10);

Forma farmaceutica: compressa;

Composizione:

principio attivo: rosuvastatina



DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Calabria. (Delibera n. 14/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche *FSC*) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di

coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;


Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e, da ultimo, dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di program-



mazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le «missioni» della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al qua-

le per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, recante «Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020»;

Vista la delibera CIPE 3 marzo 2017, n. 7, recante «Programma di azione e coesione 2014 2020 - Programma complementare Calabria»;

Vista l'informativa resa al CIPE nella seduta del 28 luglio 2020, che, a seguito del parere favorevole della Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha preso atto della riprogrammazione della Regione Calabria dell'importo di complessivi 288,30 milioni di euro, in esito alle verifiche del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata a dare copertura alla maggior parte degli interventi originariamente presenti nei Programmi operativi regionali (POR), finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) della medesima Regione;

Vista l'ulteriore informativa resa al CIPE nella seduta del 29 settembre 2020, concernente, a parità dell'importo complessivo di 288,30 milioni di euro riprogrammati, una modifica dell'elenco degli interventi da finanziare con FSC già comunicato dalla Regione Calabria il 28 luglio 2020 e l'inserimento di un nuovo intervento recante il «Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria». La medesima Regione ha dichiarato che gli interventi eliminati dall'elen-



co originario troveranno nuova copertura finanziaria nell'ambito del Programma operativo complementare (POC) della Regione Calabria approvato con la citata delibera di questo Comitato n. 7 del 2017, che presenta la necessaria capienza a seguito della riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dal 25 per cento al 20 per cento, stabilita in conformità con quanto disposto dalla citata delibera CIPE n. 10 del 2015;

Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione», che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale approvata dal CIPESS in data odierna, lo schema di PSC, è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

Tavola 1 - strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

Tavola 2 - risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni;

Tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

Tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Considerato che, ai fini del monitoraggio, le delibere riferite al ciclo di programmazione 2007-2013, indicate nella Tavola 2 del PSC in allegato, sono state per la maggior parte unitariamente considerate quale Programma regionale di attuazione (PRA);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Ta-

bacci è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 310-P del 30 marzo 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come integrata dalla nota DPCOE prot. n.1655-P del 13 aprile 2021, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Regione Calabria, articolato nelle Tavole 1, 2, 3 e 4, allegata alla nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera ordinamentale, approvata in data odierna da questo Comitato;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta Tavola 2, il valore complessivo del PSC della Regione Calabria è pari a 3.878,16 milioni di euro e che la provenienza contabile delle risorse è la seguente: 2000-2006 per 1.814,64 milioni di euro, 2007-2013 per 848,42 milioni di euro e 2014-2020 per 1.215,10 milioni di euro. Se si considera la strategia di riferimento e monitoraggio, che tiene conto del ciclo di programmazione al quale appartiene lo strumento, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli, le medesime risorse complessive sono invece così articolate: 2000-2006 per 1.645,55 milioni di euro, 2007-2013 per 1.023,91 milioni di euro e 2014-2020 per 1.208,70 milioni di euro;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella Tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Regione Calabria sono state confermate le seguenti risorse:

2.521,55 milioni di euro ex art. 44, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 34 del 2019;

1.028,31 milioni di euro ex art. 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2019;

Preso atto, altresì, che nella sezione ordinaria sono presenti assegnazioni oggetto di disciplina speciale per Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) per un importo complessivo di 40,00 milioni di euro;

Considerato che a tali elementi, contenuti nella sezione ordinaria del PSC Calabria, si aggiungono le risorse delle sezioni speciali del PSC, per 288,30 milioni di euro, provenienti esclusivamente da risorse riprogrammate ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Regione Calabria, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenu-



ti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Regione Calabria

1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Regione Calabria, così come articolato nelle relative tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 3.878,16 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

FSC 2000-2006 per 1.814,64 milioni di euro;

FSC 2007-2013 per 848,42 milioni di euro;

FSC 2014-2020 per 1.215,10 milioni di euro.

1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 3.589,86 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 288,30 milioni di euro.

1.3 La sezione ordinaria si compone di: risorse ex art. 44, comma 7, lettera a) del citato decreto-legge n. 34 del 2019, per 2.521,55 milioni di euro; risorse ex art. 44, comma 7, lettera b) del citato decreto-legge n. 34 del 2019, per 1.028,31 milioni di euro, nonché risorse oggetto di disciplina speciale per il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Salerno - Reggio Calabria - Quota Calabria, pari a 40,00 milioni di euro.

1.4 Le sezioni speciali si compongono di: «risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 0,00 (sezione speciale 1) e «risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) pari a 288,30 milioni di euro.

2. Norme finali

2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera CIPESS adottata nella seduta odierna, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Regione Calabria, in quanto amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei ministeri competenti per area tematica.

2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con: settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato standard elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera b), del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società *in house*, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della Regione responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» di pari data, concernente le disposizioni quadro del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1084



10-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 190

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE CALABRIA

Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ AZIONI DI SISTEMA	CALAS
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ ACCELERAZIONE DELLA SPESA IN AREE URBANE	CALAU
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ BENI CULTURALI	CALBC
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ BENI CULTURALI - II ATTO INTEGRATIVO	CALBE
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ BENI CULTURALI - III ATTO INTEGRATIVO	CALBF
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ BENI CULTURALI - IV ATTO INTEGRATIVO	CALBG
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ BENI CULTURALI - I ATTO INTEGRATIVO	CALBI
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ BIENNALE DI VENEZIA - REGIONE CALABRIA	CALBV
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ BIENNALE DI VENEZIA - REGIONE CALABRIA - I ATTO INTEGRATIVO	CALBW
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ BIENNALE DI VENEZIA - REGIONE CALABRIA - II ATTO INTEGRATIVO	CALBX
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ NUOVO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - I ATTO INTEGRATIVO	CALCW
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ NUOVO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	CALCY
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ DIFESA DEL SUOLO - EROSIONE DELLE COSTE	CALDS
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ EMERGENZE URBANE E TERRITORIALI - I ATTO INTEGRATIVO	CALEC
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ EMERGENZE URBANE E TERRITORIALI - II ATTO INTEGRATIVO	CALED
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ EMERGENZE URBANE E TERRITORIALI - III ATTO INTEGRATIVO	CALEE
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ ENERGIA	CALEN
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ EMERGENZE URBANE E TERRITORIALI	CALEU
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ ISTRUZIONE REGIONE CALABRIA	CALIT
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ POLITICHE GIOVANILI	CALPG
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE PER IL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA	CALRA
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE PER IL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA - I ATTO INTEGRATIVO	CALRB
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE PER IL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA - II ATTO INTEGRATIVO	CALRC
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ RICERCA SCIENTIFICA	CALRS
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ RICERCA SCIENTIFICA - I ATTO INTEGRATIVO	CALRT
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ SENSI CONTEMPORANEI 2	CALS2
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ LEGALITÀ E SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA	CALSC
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ LEGALITÀ E SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA - I ATTO INTEGRATIVO	CALSD
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ LEGALITÀ E SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA - II ATTO INTEGRATIVO	CALSE
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	CALSI
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - I ATTO INTEGRATIVO	CALSJ
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE	CALSL
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ SVILUPPO LOCALE	CALSM
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ SVILUPPO LOCALE - I ATTO INTEGRATIVO	CALSN
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ SVILUPPO LOCALE - II ATTO INTEGRATIVO	CALSO
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ SVILUPPO LOCALE - II ATTO INTEGRATIVO	CALSO2
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE - I ATTO INTEGRATIVO	CALSW
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE - II ATTO INTEGRATIVO	CALSX
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - ATTO DI RACCORDO - I ATTO INTEGRATIVO	CALTA
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - ATTO DI RACCORDO - II ATTO INTEGRATIVO	CALTB
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - ATTO DI RACCORDO ATTI INTEGRATIVI	CALTW
2000-2006	INTESA CALABRIA	APQ BORGHI E CENTRI STORICI DI CALABRIA	NA
2007-2013	AUTOSTRADA SA-RC - CALABRIA	NA	NA
2007-2013	OBIETTIVI DI SERVIZIO CALABRIA	NA	NA
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CALABRIA	APQ INFRASTRUTTURE STRATEGICHE PER IL SETTORE STRADALE	CC02
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CALABRIA	APQ SCHEMI IDRICI E ACQUEDOTTI	CC05
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CALABRIA	APQ SISTEMA UNIVERSITARIO	CC08
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CALABRIA	APQ CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DEI SITI INQUINATI	CC09
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CALABRIA	APQ DEPURAZIONE DELLE ACQUE	CC10
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CALABRIA	APQ DIFESA DEL SUOLO - EROSIONE DELLE COSTE	CCEC
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CALABRIA	APQ INFRASTRUTTURE	CCIN
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CALABRIA	APQ VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA ANTICA KROTON	CKKR
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CALABRIA	APQ PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DEGLI ALVEI	CCMT
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CALABRIA	APQ PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DEGLI ALVEI - I ATTO INTEGRATIVO	CCSA
2007-2013	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CALABRIA	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	NA
2014-2020	PATTO REGIONE CALABRIA	NA	NA



10-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 190

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE CALABRIA
Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.
 Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse ¹	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione				Totale
			2000-2006	2007-2013	2014-2020	Totale	
Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, Delibera Cipe n. 14 del 04/04/2019	PATTO REGIONE CALABRIA	2014-2020	0,00	0,00	1.208,70	1.208,70	
Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011, Delibera CIPE n. 78 del 30/09/2011, Delibera CIPE n. 7 del 20/01/2012, Delibera CIPE n. 8 del 20/01/2012, Delibera CIPE n. 60 del 30/04/2012, Delibera CIPE n. 87 del 03/08/2012, Delibera CIPE n. 89 del 03/08/2012, Delibera CIPE n. 64 del 08/09/2013, Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014, Delibera CIPE n. 67 del 06/08/2015, Delibera CIPE n. 97 del 22/12/2017	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CALABRIA ^{2,3,4,5}	2007-2013	0,00	594,80	0,00	594,80	
Delibera CIPE n. 82 del 2007, Delibera CIPE n. 79 del 11/07/2012	OBIETTIVI DI SERVIZIO CALABRIA	2000-2006	0,00	169,09	0,00	169,09	
Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011	AUTOSTRADA SA-RC - CALABRIA	2007-2013	0,00	100,82	0,00	100,82	
Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012	INTESA CALABRIA ^{6,7,8}	2000-2006	1.645,55	0,00	0,00	1.645,55	
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)	CIS SALERNO-REGGIO CALABRIA - QUOTA CALABRIA	2007-2013	1.645,55	983,91	1.208,70	3.838,16	
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			0,00	40,00	0,00	40,00	
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge			0,00	0,00	0,00	0,00	
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			1.645,55	1.023,91	1.208,70	3.878,16	
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H + I]			1.645,55	1.023,91	1.208,70	3.878,16	
[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi			1.525,75	960,51	1.063,60	3.549,86	
[F1] Risorse di cui al comma 7, a ⁹			1.525,75	544,60	491,00	2.571,35	
[F2] Risorse di cui al comma 7, b ¹⁰			0,00	415,71	612,60	1.028,31	
[G] Risorse per CIS			0,00	40,00	0,00	40,00	
[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge			0,00	0,00	0,00	0,00	
[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242			119,80	23,40	145,10	288,30	
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC			0,00	0,00	0,00	0,00	
[M] Totale risorse PSC [M = E + L]			1.645,55	1.023,91	1.208,70	3.878,16	
[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]			1.525,75	1.000,51	1.063,60	3.589,86	
[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]			119,80	23,40	145,10	288,30	

Note

¹ Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di programmazione, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli.

² La dotazione FSC 2007-2013 è al netto delle risorse provenienti contabilmente da diversi cicli.

³ La dotazione FSC 2007-2013 è al netto delle risorse utilizzate dall'Amministrazione, in base a norme di legge, per ripiano di debiti per complessivi 918,94 Meuro.

⁴ La dotazione FSC 2007-2013 è ridotta delle risorse di cui all'Accordo CSR 16/10/2014 per 85,04 Meuro cedute ad altre Regioni.

⁵ La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto dei tagli originali di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica disposti in base a norme di legge: ex D.L. 95/2012, art. 16, c.2 (annualità 2015) per 50,83 Meuro, ex L. 147/2013 art. 1, cc. 522-525 (annualità 2014) per 13,77 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 (annualità 2014) per 23,05 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2015) per 36,38 Meuro. Eventuali successive rettifiche a tali tagli sono considerate, se rilevanti, in altre poste della Tavola.

⁶ La dotazione FSC 2000-2006 è al netto di risorse per sanzioni per il mancato conseguimento di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, disposte con Delibera CIPE n. 21/2014 per 1,13 Meuro, con Delibera CIPE n. 67/2015 per 37,85 Meuro (di cui 4,0 Meuro su risorse 2000-2006), con Delibera CIPE n. 97/2017 per 0,34 Meuro.

⁷ La dotazione FSC 2000-2006 non include le quote FSC a titolarità nazionale poste a totale o parziale copertura di interventi inclusi nell'intesa

⁸ La dotazione FSC 2000-2006 è al netto di risorse per sanzioni, economie e riduzioni già accertate dalla delibera CIPE n. 41/2012.

⁹ La dotazione FSC 2000-2006 è anche al netto delle risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Territoriali 2007-2013 per complessivi 1,60 Meuro.

¹⁰ In [F2] sono inclusi le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

¹¹ In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i requisiti di cui al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte.

10-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 190

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE CALABRIA
Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

Valori in milioni di euro

Area tematica	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
1 RICERCA E INNOVAZIONE	42,05	0,00	0,00
2 DIGITALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	184,78	0,00	0,00
4 ENERGIA	113,97	0,00	0,00
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	1.469,53	0,00	0,00
6 CULTURA	81,51	0,00	0,00
7 TRASPORTI E MOBILITA'	756,50	40,00	0,00
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	306,06	0,00	0,00
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00
10 SOCIALE E SALUTE	61,33	0,00	0,00
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	143,67	0,00	0,00
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	39,73	0,00	0,00
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO ¹	390,73	0,00	0,00
Totale	3.589,86	40,00	0,00

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

¹ La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020. Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

10-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 190

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE CALABRIA
Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni
Valori in milioni di euro

Finalità di assegnazione	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID ¹	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020 ²	Risorse totali per sezioni speciali
Risorse da riprogrammazione ex art. 44	0,00	288,30	288,30
Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	288,30	288,30

Fonte: Nota Cabina di Regia del 22/07/2020

Note:

¹ Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.

² Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.



10-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 190

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE CALABRIA
Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione
Valori in milioni di euro

Area tematica	2000-2006		2007-2013		2014-2020		Totale
	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati ¹	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati ¹	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati ¹	
1 RICERCA E INNOVAZIONE	4,24	0,68	14,84	22,29	0,00	0,00	42,05
2 DIGITALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	31,66	121,87	0,00	0,00	31,25	0,00	184,78
4 ENERGIA	12,53	15,31	0,00	0,00	86,13	0,00	113,97
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	62,49	211,37	514,47	40,42	621,53	19,25	1.469,53
6 CULTURA	10,11	65,26	5,05	1,09	0,00	0,00	81,51
7 TRASPORTI E MOBILITA'	428,84	41,95	141,62	95,35	48,74	0,00	756,50
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	106,83	180,20	19,03	0,00	0,00	0,00	306,06
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	2,47	2,24	0,00	55,83	0,79	61,33
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	14,50	4,91	0,27	0,78	120,30	2,91	143,67
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,35	2,79	0,00	34,20	0,00	2,39	39,73
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO ²	207,39	0,00	108,86	194,13	74,48	0,00	390,73
Totale	878,94	646,81	806,38	194,13	1.038,26	25,34	3.589,86

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

Note

¹ Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

² La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020. Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

21A04768

2.1.19 Sia garantito il transito dei mezzi/sistemi d'arma in dotazione alle Forze armate marcianti in maniera autonoma ovvero caricati sui c.d. «complessi traino» e, in caso di sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri, sia osservato quanto disposto dal decreto ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990. (Ministero della difesa)

2.1.20 Sia osservato il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare. (Ministero della difesa)

3 PRESCRIZIONI PER LE SUCCESSIVE FASI PROGETTUALI

3.1 Prescrizioni da recepire nella fase progettuale esecutiva.

Le prescrizioni di cui ai punti:

1.1.2.1; 1.1.2.2; 1.1.2.3; 1.1.2.4; 1.1.2.5; 1.1.2.7; 1.1.2.8; 1.1.2.9; 1.2.2; 1.3.1.1; 1.3.1.2; 1.3.1.3; 1.3.1.5; 1.3.1.6; 1.3.1.7; 1.3.2.2; 1.3.2.3; 1.3.2.10; 1.3.2.11; 1.3.2.13; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 1.4.6; 1.5.1; 1.1.2.10; 1.1.2.11; 1.1.2.12; 1.1.2.13; 1.1.14; 1.1.2.15; 1.3.1.8; 1.3.1.9; 1.1.2.16;

3.2 Prescrizioni da recepire prima dell'avvio della fase di cantiere.

Le prescrizioni di cui ai punti:

1. 2. 1; 1.2.7; 1.2.11; 1.2.12; 1.2.21; 1.3.1.4; 1.3.2.1; 1.3.2.9; 1.5.3;

3.3 Prescrizioni da recepire in fase di cantiere.

Le prescrizioni di cui ai punti:

1.2.5; 1.2.6; 1.2.8; 1.2.9; 1.2.13; 1.2.14; 1.2.15; 1.2.16; 1.2.17; 1.2.18; 1.2.19; 1.2.20;

1.3.2.4; 1.3.2.5; 1.3.2.6; 1.3.2.7; 1.3.2.8; 1.3.2.14; 1.3.2.15; 1.3.2.16; 1.3.2.17; 1.5.2

3.4 Prescrizioni da recepire prima dell'entrata in esercizio dell'opera.

Le prescrizioni di cui ai punti:

1.1.2.6; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.10; 1.3.2.12.

23A04743

DELIBERA 20 luglio 2023.

Riprogrammazione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Regione Calabria. (Delibera n. 14/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per rafforzare il coordinamento

delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data (...) in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;


Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, (di seguito Fondi SIE), in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire risorse aggiuntive agli Stati membri e a definirne le modalità di attuazione, con l'obiettivo di superare gli effetti della crisi derivante dall'epidemia COVID-19 e promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (cosiddetto «regolamento React-EU») e, in particolare, l'art. 92-ter che prevede la possibilità di richiedere l'applicazione di un tasso di cofinanziamento dell'Unione europea fino al 100 per cento a valere sulle risorse React-EU per sostenere operazioni che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, stabilendo, altresì, l'ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico delle risorse React-EU a decorrere dal 1° febbraio 2020;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le compe-



tenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF-RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;


Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto, inoltre, il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche *PSC*) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato 2014-2020;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione (di seguito *FSC*) rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, la relativa proposta è approvata dalla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalità di riprogrammazione, previste per il ciclo di programmazione 2014-2020;



Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, già anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi e tenuto conto che, ai sensi dello medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato e che «Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Visto, in particolare, l'art. 48 del citato decreto-legge n. 50 del 2022 che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che «Le Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi ucraina» e, al comma 2, prevedendo che «Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento di cui al comma 1, sono riassegnate in favore delle stesse amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020. Per i programmi operativi che hanno già presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse già erogate a proprio carico»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014, dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista, altresì, la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità



politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera di questo Comitato 3 marzo 2017, n. 7, con la quale è stato approvato il Programma di azione e coesione 2014-2020 - Programma complementare della Regione Calabria del valore complessivo di euro 720.807.555,11;

Vista la delibera di questo Comitato 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la citata delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di Programmi operativi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303 del 2013;

Visto l'Accordo tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e la Regione Calabria del 27 luglio 2020, relativo alla riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano e sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che la citata delibera n. 2 del 2021, nel determinare lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella sezione speciale 2 («tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni») le risorse FSC poste a copertura di progetti già nella programmazione di Piani operativi 2014-2020 ma sostituiti, in sede di riprogrammazione di tali Piani operativi, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 ai sensi dell'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 14, che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Regione Calabria avente un valore complessivo di 3.878,16 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, la cui sezione ordinaria si compone di:

risorse ex art. 44, comma 7, lettera a) del citato decreto-legge n. 34 del 2019, per 2.521,55 milioni di euro;

risorse ex art. 44, comma 7, lettera b) del citato decreto-legge n. 34 del 2019, per 1.028,31 milioni di euro;

risorse oggetto di disciplina speciale per il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Salerno - Reggio Calabria - quota Calabria, pari a 40,00 milioni di euro;

le sezioni speciali si compongono di:

«risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 0,00 (sezione speciale 1);

«risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) pari a 288,30 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41 che, in attuazione di quanto previsto dal già citato art. 242 del

decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalità ivi indicate, ha istituito - nel caso di programmi non ancora adottati - o incrementato - nel caso di programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020;

Tenuto conto che la citata delibera n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del Programma operativo complementare (di seguito anche *POC*) un importo indicativo programmatico, ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del Programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato, ha previsto altresì che nei programmi suddetti confluiscono ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea a seguito dell'utilizzo di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;


Tenuto conto che la citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha previsto, tra l'altro, l'incremento del Programma operativo complementare della Regione Calabria con un importo indicativo programmatico pari a 10,00 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 79, che nel disporre l'assegnazione dell'importo complessivo di 2.606,81 milioni di euro nell'ambito delle disponibilità FSC in favore di regioni e province autonome, ha assegnato 44,38 milioni di euro nell'ambito delle disponibilità FSC 2014-2020 alla Regione Calabria il cui PSC della raggiunge, pertanto, un valore complessivo pari a 3.922,54 milioni di euro;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita con nota prot. DIPE n. 3432-A del 31 marzo 2023 e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di riprogrammazione del Programma operativo complementare 2014-2020 e la proposta di riprogrammazione del PSC della Regione Calabria;

Tenuto conto che nella citata nota informativa per il CIPESS viene richiesta la riprogrammazione del POC 2014-2020, adottato con delibera CIPE 3 marzo 2017, n. 7, adeguandolo alla nuova dotazione finanziaria del Piano operativo regionale (POR) per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) - intervenuta con decisione della Commissione C(2020) 8355/2020 ed integrato con le risorse rese disponibili in attuazione di quanto previsto dal citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dal citato art. 48 del decreto-legge n. 50 del 2022;

Tenuto conto, in particolare, che l'attuale dotazione del POR FESR FSE è pari a euro 2.260.531.679,00 di cui la quota nazionale di cofinanziamento, imputata a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, è pari a euro 274.452.971,80 per la parte FESR e ad euro 58.966.861,80 per la parte FSE;



Tenuto conto, altresì, che l'originale dotazione del POC pari ad euro 720.807.555,11, può essere aumentata complessivamente di euro 240.163.543,89 per un valore complessivo di euro 960.971.099,00 - di cui 925.443.550,40 di risorse nazionali e 35.527.548,60 di cofinanziamento regionale così suddivise:

euro 118.425.162,00 (di cui euro 82.897.613,40 a valere sul fondo rotazione nazionale di cui alla citata legge n. 183 del 1987 ed euro 35.527.548,60 di cofinanziamento regionale) derivanti dalla rideterminazione del cofinanziamento nazionale del POR FESR FSE, a seguito della diminuzione su tutti gli assi del Programma operativo (di seguito anche *PO*) del tasso di cofinanziamento nazionale dal 25% al 20% - approvata con decisione della Commissione C(2020) 8355/2020;

euro 121.738.381,89 (di cui euro 76.888.313,99 a valere su FSE e euro 44.850.067,90 a valere sul FESR) derivanti dalla applicazione del citato art. 242, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, e del citato art. 48 del decreto-legge n. 50 del 2022;

Tenuto conto, inoltre, che nella citata nota informativa per il CIPESS è stato rappresentato che qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR FSE dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilità finanziaria del suddetto POR, l'Autorità di gestione del programma inoltrerà apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (MEF-IGRUE) che provvederà alle conseguenti operazioni contabili e che all'esito delle suddette operazioni contabili ovvero a seguito della chiusura definitiva del POR FESR FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 del POR FESR FSE;

Tenuto conto che nella citata nota informativa per il CIPESS è stato proposto che, in applicazione del citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, contestualmente alla riprogrammazione del POC della Regione Calabria, si proceda alla riprogrammazione del PSC della Regione Calabria, con la riduzione della Sezione speciale 2 del PSC per un importo di 10,00 milioni di euro, pari all'importo indicato nella citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 sulla base dell'accordo siglato il 27 luglio 2020 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e la Regione Calabria a seguito della quale la dotazione finanziaria complessiva del PSC della Regione Calabria, approvato dalla citata delibera CIPESS n. 14 del 2021 ed integrato dalla citata delibera CIPESS n. 79 del 2021, passerebbe da 3.922,54 milioni di euro a 3.912,54 milioni di euro;

Considerato che sulla citata proposta di riprogrammazione del POC della Regione Calabria la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 19 aprile 2023;

Considerato che la citata proposta di riprogrammazione del PSC della Regione Calabria è stata sottoposta alla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190 del 2014, in data 6 giugno 2023;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del CIPESS»;

Vista la nota, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che, pertanto, la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del segretario e del presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. DIPE n. 5643-A del 9 giugno 2023 del Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Riprogrammazione del Programma operativo complementare di azione e coesione 2014-2020 della Regione Calabria e assegnazione di risorse

1.1 È approvata la riprogrammazione del Programma operativo complementare di azione e coesione 2014-2020 di competenza della Regione Calabria, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.


1.2 La dotazione finanziaria del POC originariamente pari ad euro 720.807.555,11 viene integrata con euro 240.163.543,89 così suddivisi:

euro 118.425.162,00 (di cui euro 82.897.613,40 a valere sul fondo rotazione nazionale di cui alla citata legge n. 183 del 1987 e euro 35.527.548,60 di cofinanziamento regionale) derivanti dalla rideterminazione del cofinanziamento nazionale del POR FESR FSE, a seguito della diminuzione su tutti gli Assi del PO del tasso di cofinanziamento nazionale dal 25% al 20% - approvata con Decisione della Commissione C(2020) 8355/2020;

euro 121.738.381,89 (di cui euro 76.888.313,99 a valere su FSE e euro 44.850.067,90 a valere sul FESR) derivanti dalla applicazione del citato articolo 242, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, e del citato art. 48 del decreto-legge n. 50 del 2022;

per un valore complessivo del Programma pari a euro 960.971.099,00.

1.3 Il valore complessivo del Programma risulta articolato come di seguito indicato:




Piano finanziario del POC per Asse: dotazione iniziale, rimodulazioni ed integrazioni						
ASSI	Dotazione iniziale (Delibera CIPE n.7/2017)	Dotazione vigente (ultima rimodulazione approvata 15 feb 22)	Risorse da rideterminazione e tassi POR Dec. C(2020) 8355 (quota bilancio regionale)	Risorse da rideterminazione e tassi POR Dec. C(2020) 8355 (quota Fondo di rotazione)	Risorse ex art.242, comma 2 e 3 DL34/20	TOTALE
1 Promozione della ricerca e dell'innovazione (OT 1)	6 000 000,00	6 900 000,00			6 000 000,00	12 900 000,00
2 Sviluppo dell'Agenda Digitale (OT 2)	17 862 301,84	24 764 357,28			6 000 000,00	30 764 357,28
3 Competitività dei sistemi produttivi (OT 3)	90 333 081,98	62 165 996,73			5 700 000,00	67 865 996,73
4 Efficienza energetica e mobilità sostenibile (OT 4)	119 130 178,02	117 000 000,00				117 000 000,00
5 Prevenzione dei rischi (OT 5)	7 000 000,00	34 300 000,00			18 000 000,00	52 300 000,00
6 Tutela e valorizzazione patrimonio ambientale e culturale (OT 6)	130 278 196,00	151 278 196,00			27 000 000,00	178 278 196,00
7 Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile (OT 7)	131 201 661,00	93 401 661,00	29 040 000,00	67 760 000,00	13 000 000,00	203 201 661,00
8 Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità (OT 8 FSE)	60 000 000,00	73 270 817,34			26 000 000,00	99 270 817,34
9 Inclusione sociale (OT 9 FESR)	42 470 646,05	39 436 436,26	6 487 548,60	15 137 613,40	8 000 000,00	69 061 598,26
10 Inclusione sociale (OT 9 FSE)	19 193 926,00	41 193 926,00				41 193 926,00
11 Istruzione e formazione (OT10 FESR)	13 911 164,50	5 046 164,50				5 046 164,50
12 Istruzione e formazione (OT 10 FSE)	22 250 000,00	20 750 000,00			10 000 000,00	30 750 000,00
13 Capacità istituzionale (OT11 FSE)	43 176 399,72	24 800 000,00				24 800 000,00
14 Assistenza tecnica	18 000 000,00	26 500 000,00			2 038 381,89	28 538 381,89
TOTALE	720.807.555,11	720.807.555,11	35.527.548,60	82.897.613,40	121.738.381,89	960.971.099,00

1.4 Nel programma sono definite le strategie, gli obiettivi, gli assi, le azioni e gli indicatori, nonché la *governance* e le modalità attuative del Programma, il piano finanziario ed il cronoprogramma. La struttura originaria del programma è articolata in n. 13 «Assi prioritari» (corrispondenti agli assi prioritari dei programmi operativi finanziati a valere sui Fondi *SIE*) e n. 1 asse relativo all'assistenza tecnica. La proposta di riprogrammazione mantiene la suddetta struttura in n. 14 assi, prevedendo l'introduzione di n. 2 nuove azioni (9.3.8 e 9.3.6bis) a seguito delle recenti rimodulazioni.

1.5 La Regione Calabria, in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR FSE, inoltrerà apposita richiesta al MEF-IGRUE qualora dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilità finanziaria del suddetto POR. Il MEF-IGRUE provvederà alle conseguenti operazioni contabili e, all'esito delle suddette operazioni ovvero a seguito della chiusura definitiva del POR FESR FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 del POR FESR FSE.

1.6 L'ammontare delle risorse previste per l'asse assistenza tecnica costituisce limite di spesa; l'amministrazione titolare del programma avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del programma.

1.7 La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi del comma 7, art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è fissata al 31 dicembre 2026.



1.8 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modifiche e integrazioni e dalla citata delibera CIPESS n. 41 del 2021.

1.9 La Regione Calabria, entro il 15 marzo di ciascun anno, trasmetterà una relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Calabria

2.1 Il Piano sviluppo e coesione della Regione Calabria, approvato dalla delibera CIPESS n. 14 del 2021 ed integrato dalla delibera CIPESS n. 79 del 2021, è ridotto, per un valore di 10,00 milioni di euro, da 3.922,54 milioni di euro a 3.912,54 milioni di euro. La riduzione è riferita alla sezione speciale 2 del PSC che passa da 288,30 milioni di euro a 278,30 milioni di euro, come rappresentato dalla seguente tabella:

PSC Regione Calabria - Dotazione finanziaria (milioni di euro)				
Dotazione finanziaria	Sezione ordinaria	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto COVID	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020	Risorse totali
Delibera CIPESS 14/2021	3.589,86		288,3	3.878,16
Delibera CIPESS 79/2021		44,38		44,38
Presente Delibera			- 10,00	-10,00
TOTALE	3.589,86	44,38	278,3	3.912,54

2.2 Il piano, così come aggiornato dalla presente delibera, è soggetto alle regole di *governance*, alle modalità di attuazione, alle prescrizioni e agli adempimenti disposti con la citata delibera CIPESS n. 14 del 2021 di approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Calabria.


2.3 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPESS n. 2 del 2021.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1110





**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 320 della seduta del 26 OTT. 2020.

Oggetto: POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Presa d’atto della “Proposta per la revisione del POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 "Coronavirus Response Investment Initiative" (CRII) Modifiche al REG. (UE) 1303/2013 e 1301/2013” approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma.

Presidente F.F. o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) **Antonino Spirlì**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: **Maurizio Nicolai** (timbro e firma) _____

Dirigente di Settore: **Ersilia Amatruda - Maria Rosa Nasso** (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
7	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
F.to: Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- la D.G.R. dell'11.08.2015, n. 303 e la D.C.R. del 31.08.2015, n. 42 con le quali è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l'approvazione finale;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. dell'01.12.2015, n. 501 con la quale si è preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.02.2016, n. 45 con la quale si è preso atto del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e dell'Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
- la D.G.R. del 28.12.2016, n. 551 con la quale si è preso atto del parere formulato dall'Autorità di Audit del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 ai sensi dell'art. 124, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (All. V Reg. (UE) n. 1011/2014) ed ha designato l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE, con l'impegno a realizzare un Piano di azione;
- la D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Piano finanziario del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, articolato per Assi Prioritari, Priorità di investimento, Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità, demandando all'Autorità di Gestione del Programma, di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, la

ripartizione della dotazione finanziaria per ciascuna Azione sulla base del Piano dei conti ed in coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR;

- la deliberazione n. 124 del 15.05.2016 con la quale sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2016-2018 ed iscritto il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 23.02.2017, n. 59 e ss.mm.ii. con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020, sono state apportate le conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e sono stati riclassificati i relativi capitoli;
- la D.G.R. del 31.10.2017, n. 492 come modificata con successiva D.G.R. del 19.10.2020, n. 290, con la quale è stato approvato il documento recante la "Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo" del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la D.G.R. del 10.11.2017, n. 509 - come da ultimo rimodulata con D.G.R. del 22.07.2019, n. 314 - con la quale è stato approvato l'Organigramma delle strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;
- la D.G.R. del 28.06.2018, n. 263 con la quale è stata approvata la "Proposta di revisione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020", ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- la D.C.R. del 31.07.2018, n. 321 di approvazione della suddetta proposta di revisione del POR;
- la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia;
- la D.G.R. del 02.04.2019, n. 118 di presa d'atto della suddetta Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019;
- la D.G.R. del 25/11/2019, n. 541 recante "POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Decisione di riprogrammazione C(2019) 1752 final del 28.02.2019. Allineamento del Piano Finanziario";
- la Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019, con la quale la Commissione europea ha assentito l'attribuzione della riserva di efficacia dell'attuazione per tutti gli Assi del POR Calabria FESR 2014/2020 che hanno conseguito gli obiettivi di performance, ai sensi degli artt. 20 – 21 – 22 del Reg. (UE) 1303/2013, ad eccezione dell'Asse 9 "Inclusione Sociale", che non ha conseguito tali obiettivi;
- la procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, avviata con nota prot. 390913/SIAR del 12.11.2019 e conclusa positivamente con nota prot. 0401176 del 20.11.2019, mediante la quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la Decisione di esecuzione C (2020) 1102 final del 20.02.2020 con la quale la Commissione europea ha assentito la suddetta riprogrammazione;
- la D.G.R. del 9.04.2020 n. 33 recante "POR Calabria FESR 2014/2020. Presa atto della Decisione di esecuzione C(2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e della Decisione di esecuzione (2020) 1102 final del 20.02.2020. Approvazione piano finanziario", comprensiva;
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 345 con la quale è stata designata l'Autorità di Audit del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 346 con la quale è stata designata l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 347 con la quale è stata designata l'Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. n. 215 del 28.07.2020 con la quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 19, comma 6, Dlgs. 165/2001, per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Programmazione Unitaria", il dott. Maurizio Nicolai, a conclusione della procedura di cui all'avviso pubblico del 15.06.2020;

- il D.P.G.R. n. 104 del 30.07.2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Programmazione Unitaria" al dott. Maurizio Nicolai;

CONSIDERATO CHE l'emergenza epidemiologica determinata dal "COVID-19" e le gravissime conseguenze prodotte sulla tenuta del sistema sanitario, del tessuto imprenditoriale, nonché sulla vita dei lavoratori e delle famiglie hanno imposto, da un lato, di adottare misure specifiche per sostenere e proteggere lavoratori e imprese, dall'altro di promuovere interventi considerevoli e rapidi per far fronte alla situazione di stress del sistema sanitario, adottando misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione della crisi. **CHE**, a tal proposito, la Commissione europea ha lanciato la c.d. "Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)", un primo pacchetto di misure, approvate in data 30 marzo 2020, incentrate sulla modifica al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) n. 1301/2013, cui è seguito, in data 23 aprile, un secondo pacchetto di modifica dei medesimi regolamenti. Tali misure consentono una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse della politica di coesione e aprono alla possibilità di finanziare con i Programmi interventi straordinari di contrasto all'emergenza epidemiologica, economica e sociale;

CHE in tale contesto si è inserita la prima proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 (approvata nel corso del mese di maggio 2020, a chiusura della procedura scritta, conclusa positivamente con nota prot. 163123 del 14 maggio 2020) mediante la quale sono state create le precondizioni in grado di controbilanciare, nel breve termine, le conseguenze negative della pandemia individuando una serie di interventi in ambito sanitario, economico e sociale da attuare rapidamente;

CHE in data 27 luglio 2020 il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Calabria hanno sottoscritto l'"*Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020*", con il quale sono state fornite le indicazioni necessarie alla riprogrammazione generale;

CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 233 del 7 agosto 2020 ha preso atto del succitato Accordo, ha delegato il Dipartimento Programmazione Unitaria a procedere alla riprogrammazione generale del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 tenendo conto delle modifiche finanziarie e delle esigenze legate alla nuova condizione socio-economica determinata dal Covid 19 e ha dato, altresì, mandato all'Autorità di gestione di notificare alla Commissione Europea la proposta di riprogrammazione previa relativa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma;

CHE, pertanto, con procedura di consultazione scritta urgente, conclusa positivamente con nota prot. 336690 del 19 ottobre 2020, è stata approvata la *Proposta di Riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 nell'ambito della Coronavirus Response Investment Initiative* (CRII) - elaborata ai sensi dell'art. 30, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dall'art. 2 del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 - con l'obiettivo di massimizzare il contributo che il POR Calabria FESR 2014-2020 potrà fornire per l'attuazione di quelle misure specifiche atte a fronteggiare l'emergenza COVID-19 già introdotte ed avviate dall'Amministrazione. In particolare, si è previsto di:

a) ridurre il cofinanziamento nazionale del Programma dal 25% al 20% in coerenza con quanto riportato nella Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 in materia di programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020 (Tabella 2 della "Proposta");

b) riorientare le risorse del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – al momento destinate alla copertura di procedure di attivazione/operazioni già selezionate che non hanno dato luogo ad impegni e obbligazioni giuridicamente vincolanti ovvero che, pur avendo dato luogo a impegni anche solo parziali, per le criticità di attuazione emerse, acute, in alcuni casi, anche dall'emergenza COVID-19, avrebbero bisogno di tempi più lunghi per poter essere attuate – per garantire il finanziamento di iniziative che per caratteristiche possano assicurare delle risposte efficaci nel contrastare e mitigare gli effetti dell'emergenza COVID-19 anche di quelle anticipate a carico dello Stato e dunque individuate dal Governo nazionale (Tabella 5 della "Proposta");

c) riallineare l'intero set di indicatori fisici del POR, sia in ragione di una riparametrazione dei valori target alle nuove dotazioni degli Assi come rinvenienti dalle riallocazioni finanziarie proposte, sia al fine di inserire i nuovi indicatori delle nuove azioni e delle azioni esistenti a sostegno dell'emergenza COVID-19;

d) rimodulare il Piano finanziario del POR, per come riportato nelle Tabelle 3 e 4 della "Proposta" rispettivamente per Asse e per Azione;

e) di applicare un tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento relative al periodo contabile 2020-2021 (che decorre dall'1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021) per come previsto dal Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020.

RITENUTO necessario, per quanto sopra, procedere alla presa d'atto dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 della succitata Riprogrammazione del Programma, anche al fine delle conseguenti azioni sul piano attuativo;

VISTI la Proposta di riprogrammazione approvata e i relativi documenti di programmazione di conseguenza modificati (testo del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, Documento metodologico, Criteri di selezione FSE), che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 12.10.2016 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione";

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

VISTI

- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- la Legge regionale del 13.05.1996, n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 12.10.2016 n. 30 recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione";

SU PROPOSTA del Presidente F.F. della Giunta regionale formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di coerenza programmatica e conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale dell'atto resa dall'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, a voti unanimi

DELIBERA

1. di prendere atto - per le motivazioni espresse in premessa - dell'approvazione dei seguenti documenti quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- a. della *Proposta per la revisione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 "Coronavirus Response Investment Initiative"* (CRII) modifiche al Reg. (UE) 1303/2013 e 1301/2013 (All.1) da parte del Comitato di Sorveglianza mediante procedura di consultazione scritta dei suoi componenti, conclusa con nota prot. prot. 336690 del 19 ottobre 2020;
 - b. del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 (All. 2);
 - c. del POR CALABRIA FESR – FSE 2014-2020 Documento metodologico su indicatori di risultato e di output e Performance Framework del PO (All. 3);
 - d. del POR CALABRIA FESR – FSE 2014-2020 - Criteri di selezione delle Operazioni FSE (All. 4);
2. di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento proponente al Dirigente Generale del Dipartimento "*Economia e Finanze*" per i provvedimenti di competenza e le conseguenti variazioni finanziarie;
 3. di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento proponente ai Dipartimenti Responsabili degli Assi prioritari del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
 4. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 a), della Legge Regionale n. 30/2016, a cura del competente Settore del Segretariato Generale;
 5. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to: Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE F.F.
F.to: Antonino Spirli



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 443 della seduta del 14 SET. 2021.

Oggetto: Delibere *CIPRESS n.2/2021* e *n.14/2021*. Piano Sviluppo e Coesione (*PSC*) della Regione Calabria. Individuazione Autorità responsabile del *PSC* a norma del punto 3 della Delibera *CIPRESS n.2/2021*.

Presidente F.F. e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) **SPIRLI'**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) **NICOLAI**

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) **MERANTE**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
7	FRANCESCO TALARICO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°390426 del 13/09/2021

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il Decreto legislativo del 30/3/2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 13/5/1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24/6/1999, n.354 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 5.12.2000, n. 206;
- l'art.44 c.7 del Decreto Legge n.34/2019 convertito in legge n.58/2019;
- la Delibera di Giunta Regionale n.124 del 15/4/2021 "*Piano Sviluppo e Coesione (PSC). Art. 44 del Decreto legge 34/2019 convertito in legge n. 58/2019 e s.m.i. e art.242 del Decreto legge 34/2020 convertito in legge 77/202. Atto di indirizzo per gli adempimenti nelle more dell'approvazione del PSC*";
- la Delibera del Comitato Interministeriale Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n.2 del 29/4/2021 "*Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n.142 del 16/6/2021;
- la Delibera CIPESS n.14 del 29/4/2021 "*Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria*", pubblicata in GURI n.190 del 10/8/2021;

CONSIDERATO CHE

- la richiamata Delibera CIPESS n.2/2021 stabilisce che "*... per ciascun Piano è prevista una «Autorità responsabile del PSC», identificata immediatamente a seguito della prima approvazione del PSC in seno all'amministrazione titolare*" (cfr. punto 3 Delibera CIPESS n. 2/2021);
- a seguito della pubblicazione in GURI della richiamata Delibera CIPESS n.14/2021, è divenuta efficace – a decorrere dal 11.8 u.s. – la prima approvazione del PSC della Regione Calabria;
- le funzioni attribuite alla *Autorità responsabile del PSC* sono riportate nella Delibera CIPESS n.2/2021 e, tra queste, ricadono:
 - l'effettuazione dei *controlli sulla spesa realizzata e le verifiche sui progetti in attuazione o conclusi fermo restando controlli e verifiche puntuali o di sistema su iniziativa dell'Agenzia per la Coesione territoriale*;
 - l'*adempimento degli obblighi di monitoraggio e trasparenza del Piano*;
 - l'organizzazione – in confronto con il Comitato di Sorveglianza - della *valutazione (in itinere o ex post) su aspetti rilevanti del Piano, considerando gli orientamenti forniti dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione*;
 - la *destinazione di risorse finanziarie per l'assistenza tecnica, finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le valutazioni del Piano*;
- a norma della richiamata Delibera CIPESS n.2/2021 occorre individuare *immediatamente* l'Autorità responsabile del PSC cui sono attribuite le funzioni ivi declinate

RITENUTO CHE

- in ragione delle funzioni ad essa attribuite, l'Autorità Responsabile del PSC debba individuarsi nel Dirigente Generale *pro_tempore* del *Dipartimento Programmazione Unitaria*

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente F.F. della Giunta regionale

DELIBERA

1. di individuare, quale *Autorità responsabile del PSC* a norma del punto 3 della *Delibera CIPESS n.2/2021*, il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Programmazione Unitaria;
2. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente a tutti Dipartimenti Regionali e alle Amministrazioni nazionali interessate;
3. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.TO: MONTILLA

IL PRESIDENTE F.F.
F.TO: SPIRLI'

**REGIONE CALABRIA**

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generalesegretariatogenerale@pec.regione.calabria.itDott. Maurizio Nicolai
Dirigente generale

del dipartimento "Programmazione unitaria"

dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott. Antonino Spirli

Presidente f.f. Giunta Regionale

presidente@pec.regione.calabria.itavv. Franceschina Bufano
capo di Gabinettocapogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Delibere CIPESS n. 2/2021 e n. 14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione Autorità responsabile del PSC a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n. 2/2021.". Riscontro nota prot. 389308 del 13/09/2021.

A riscontro della nota prot. 389308/2021, relativa alla proposta deliberativa "Delibere CIPESS n. 2/2021 e n. 14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione Autorità responsabile del PSC a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n. 2/2021.", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, tenuto conto del carattere programmatico della proposta deliberativa, e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cellode cello filippo
13.09.2021
12:47:29
GMT+00:00



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 485 della seduta del 22 Nov. 2021.

Oggetto: *Delibere CIPESS n.2/2021 e n.14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione Organismo di certificazione del PSC a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n.2/2021 e Istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSC a norma del punto 4 della Delibera CIPESS n.2/2021.*

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) **Roberto Occhiuto**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) **Maurizio Nicolai**

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) **Marco Merante**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
 conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
 con nota n°501648 del 19/11/2021

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il Decreto legislativo n.165 del 30/3/2001, e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n.7 del 13/5/1996 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.354 del 24/6/1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.206 del 5/12/2000;
- l'art.44 c.7 del Decreto Legge n.34/2019 convertito in legge n.58/2019;
- la Delibera di Giunta Regionale n.124 del 15/4/2021 "*Piano Sviluppo e Coesione (PSC). Art.44 del Decreto legge 34/2019 convertito in legge n. 58/2019 e s.m.i. e art.242 del Decreto legge 34/2020 convertito in legge 77/202. Atto di indirizzo per gli adempimenti nelle more dell'approvazione del PSC*";
- la Delibera del Comitato Interministeriale Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 2 del 29/4/2021 "*Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n.142 del 16/6/2021;
- la Delibera CIPESS n.14 del 29/4/2021 "*Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria*", pubblicata in GURI n.190 del 10/8/2021;
- la Delibera di Giunta Regionale n.443 del 14/09/2021 "*Delibere CIPESS n.2/2021 e n.14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione Autorità responsabile del PSC a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n.2/2021*";

CONSIDERATO CHE ai sensi del punto 3 della *Delibera CIPESS n. 2/2021*, in ragione della dimensione e articolazione del Piano l'amministrazione titolare può identificare un Organismo di Certificazione del Piano Sviluppo e Coesione, in qualità di soggetto abilitato a richiedere i trasferimenti delle risorse FSC a titolo di anticipazioni e pagamenti intermedi e finali nei confronti dei beneficiari, nel rispetto della normativa di riferimento;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE

- la richiamata *Delibera CIPESS n.2/2021* stabilisce che ciascuna amministrazione titolare del PSC provvede all'istituzione di un Comitato di Sorveglianza (CdS) (cfr. punto 4) che svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:
 - approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione;
 - approva le relazioni di attuazione e/o finali;
 - esamina eventuali proposte di modifiche al PSC;
 - esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;
 - esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione;
 - esamina i risultati delle valutazioni;
- la medesima *Delibera CIPESS n.2/2021* stabilisce altresì la composizione del CdS (cfr. punto 4);
- a norma della richiamata *Delibera CIPESS n.2/2021*, occorre istituire il CdS del PSC cui sono attribuite le funzioni ivi declinate;

RITENUTO di identificare l'Organismo di Certificazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria nel dirigente *pro-tempore* del Settore "Ragioneria Generale, Gestione Spesa, CPT, Autorità di Certificazione - Attuazione Contabilità Analitica" del Dipartimento Economia e Finanze;

RITENUTO, ALTRESI'

- di individuare, nell'ambito della composizione del CdS, i componenti effettivi e quelli che vi partecipano a titolo consultivo;
- di demandare all'Autorità Responsabile del PSC le successive attività relative alla designazione dei componenti del CdS da parte degli Enti/organizzazioni ivi rappresentati;

VISTO l'Allegato A - *Composizione del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Calabria* - che costituisce parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,

DELIBERA

1. di individuare, ai sensi del punto 3 della delibera CIPESS n. 2/2021, l'Organismo di Certificazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria nel dirigente *pro-tempore* del Settore "Ragioneria Generale, Gestione Spesa, CPT, Autorità di Certificazione - Attuazione Contabilità Analitica" del Dipartimento Economia e Finanze;
2. di istituire, a norma del punto 4 della Delibera CIPESS n.2/2021, il Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria, secondo la composizione riportata nell'allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di demandare all'Autorità Responsabile del PSC la realizzazione di tutti gli adempimenti formali necessari all'istituzione del Comitato di Sorveglianza;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, a tutti i Dipartimenti Regionali e alle Amministrazioni nazionali interessate;

5. di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
6. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to: Montilla

IL PRESIDENTE
F.to: Occhiuto

ALLEGATO A

		
FONDO SVILUPPO E COESIONE	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

FSC FONDO SVILUPPO E COESIONE

PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) REGIONE CALABRIA

Delibera CIPESS n. 2/2021

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) REGIONE CALABRIA

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale ovvero da un Assessore delegato o, in caso di assenza o impedimenti, dall'Autorità Responsabile del PSC Calabria.

Sono componenti effettivi del Comitato di Sorveglianza:

- Presidente del Comitato di Sorveglianza - Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- Autorità responsabile del PSC;
- Rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Rappresentante dell'Agenzia per la Coesione territoriale;
- Rappresentante del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Rappresentante del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE del Ministero dell'economia e delle finanze;
- Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta Regionale responsabili dell'attuazione del PSC

Sono componenti consultivi del Comitato di Sorveglianza:

- i Rappresentanti dei Ministeri competenti per aree tematiche:
 - Ministero Università e ricerca;
 - Ministero Innovazione Tecnologica e transizione digitale;
 - Ministero Sviluppo Economico;
 - Ministero Transizione ecologica;
 - Ministero Cultura;
 - Ministero Infrastrutture e mobilità sostenibili;
 - Ministero Turismo;
 - Ministero Lavoro e Politiche Sociali;
 - Ministero Salute;
 - Ministero Istruzione;
 - Ministero Pubblica Amministrazione;
- le Istituzioni e le Autorità regionali, locali, cittadine e le rappresentanze delle autorità pubbliche competenti ed in particolare:
 - il Consiglio delle Autonomie Locali Calabria;
 - l'Unione Province d'Italia (UPI) Calabria e le Amministrazioni Provinciali della Calabria;
 - l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Calabria;
 - l'Unione Nazionale Comunità Enti Montani (UNCEM) Calabria;
 - l'Università della Calabria (UNICAL);
 - l'Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro;
 - l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;
- le parti economiche e sociali ed in particolare:
 - l'Unioncamere della Calabria;
 - Industria (Unindustria Calabria, Confapi Calabria);
 - Agricoltura (Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Confederazione Produttori Agricoli);

- Artigianato (Confartigianato Calabria; Casartigiani; Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) Calabria);
- Cooperazione (Confcooperative Calabria; Legacoop Calabria, Associazione generale Cooperative Italiane Calabria, UECOOP Calabria);
- Commercio (Confcommercio Calabria; Confesercenti Calabria);
- Credito (ABI Calabria);
- CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro;
- CISL - Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori;
- UIL - Unione Italiana del Lavoro;
- UGL - Unione Generale del Lavoro;
- USB – Unione Sindacale di Base;
- CIU – Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali;
- organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione ed in particolare:
 - Forum Terzo Settore Calabria;
 - Conferenza Episcopale Calabria;
 - Legambiente Calabria;
 - Federparchi;
 - WWF Italia – sezione regionale Calabria;
 - Italia Nostra - Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione;
 - Codacons;
 - Lega Consumatori Calabria;
 - la Consigliera di parità della Regione Calabria;
 - la Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna;
 - il Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
 - la Commissione Regionale per l'Emersione del Lavoro non Regolare.

In caso di impedimento, ciascuno dei componenti del Comitato può essere sostituito da un componente supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

Possono, altresì, partecipare alle riunioni del Comitato, su invito dell'Autorità Responsabile, l'Organismo di Certificazione del PSC, i Dirigenti di Settore responsabili delle aree tematiche del PSC, il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.

Il Comitato può essere aperto alla partecipazione di ulteriori componenti non permanenti senza diritto di voto, su invito dell'Autorità Responsabile in relazione alla specificità degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o in relazione a sessioni di approfondimento tematiche.

Su invito dell'Autorità Responsabile possono partecipare, in particolare, ai lavori del Comitato i rappresentanti del sistema degli Ordini professionali: Consiglio Nazionale Forense (presso il Ministero della Giustizia); Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; Federazione Regionale dell'Ordine degli Ingegneri; Federazione Regionale dell'Ordine degli Architetti; Federazione regionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; Ordine dei Geologi della Calabria.

In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato dall'Autorità Responsabile ai componenti effettivi del Comitato.

Qualora per i componenti del Comitato si configuri il ruolo di potenziali attuatori di progetti cofinanziati, questi dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale reggente
segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Dott. Maurizio Nicolai
Dirigente generale
del dipartimento "Programmazione unitaria"
dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c. dott. Roberto Occhiuto
Presidente Giunta Regionale
presidente@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Delibere CIPESS n. 2/2021 e n. 14/2021 Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione Organismo di certificazione del PSC a norma del punto 3 della delibera CIPESS n. 2/2021 e Istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSC a norma del punto 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021.". Riscontro nota prot. 500564 del 18/11/2021.

A riscontro della nota prot. 500564 del 18/11/2021, relativa alla proposta deliberativa "Delibere CIPESS n. 2/2021 e n. 14/2021 Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione Organismo di certificazione del PSC a norma del punto 3 della delibera CIPESS n. 2/2021 e Istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSC a norma del punto 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021." di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che "il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello



de cello filippo
19.11.2021
09:25:19
GMT+00:00



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 424 della seduta del 07 SET. 2022.

Oggetto: *Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria –* Variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria e integrazione del Piano finanziario delle Sezioni Speciali 1 e 2. Presa d'atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza (CdS) attivato con procedura di consultazione per iscritto in data 30/08/2022, conclusa in data 07/09/2022.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: ____ (timbro e firma) **PRINCI**

Relatore (se diverso dal proponente): ____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) **NICOLAI**

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente		X
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente		X
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MAURO DOLCE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 7 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 392960 del 07/9/2022

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il Decreto legislativo n. 165 del 30/4/2014 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 7 del 13/5/1966 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24/6/1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il Decreto del Presidente della giunta Regionale n. 206 del 5/12/2000;
- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 44, il quale prevede che:
 - *al comma 1 “... Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione ... in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatici variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato Piano sviluppo e coesione, con modalità unitarie di gestione e monitoraggio...”;*
- la Delibera del Comitato Interministeriale Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 2 del 29/4/2021 *“Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n.142 del 16/6/2021 ed in particolare:
 - *il punto A Disposizioni generali - 4. Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano che prevede che il Comitato di Sorveglianza (CdS) “ ... esamina eventuali proposte di modifiche al PSC esamina e approva le proposte di modifica sostanziale del Piano inerenti alla sostituzione di interventi/progetti già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità, nonché il riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento “*
- la Delibera CIPESS n.14 del 29/4/2021 *“Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria”*, pubblicata in GURI n.190 del 10/8/2021. Nella suddetta Delibera:
 - è stato approvato, in prima istanza, il PSC della Regione Calabria, con valore complessivo pari a 3.878,16 MEuro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la provenienza contabile delle risorse ivi stabilita a valere sulle risorse dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020;
 - è stato dato atto che:
 - il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 3.589,86 MEuro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 288,30 MEuro;
 - le sezioni speciali si compongono di: *risorse FSC per contrasto effetti COVID* pari a Euro 0,00 (sezione speciale 1) e *risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020 (sezione speciale 2)* pari a 288,30 MEuro;
- la Delibera CIPESS n.79 del 22 dicembre 2021 *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021-2027 assegnazione risorse per interventi COVID 19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle*

- regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027).
- la Delibera di Giunta Regionale n.443 del 14/09/2021 *“Delibere CIPESS n.2/2021 e n.14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione Autorità responsabile del PSC a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n.2/2021”*;
 - la Delibera di Giunta Regione Calabria n.485 del 22/11/2021 *“Delibere CIPESS n. 2/2021 e n.14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione organismo di certificazione del PSC a norma del punto 3 della delibera CIPESS n.2/2021 e istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSC a norma del punto 4 della Delibera CIPESS n.2/2021”*
 - la Delibera di Giunta Regione Calabria n. 119 del 28/3/2022 *“Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 2021 con Delibera n. 14 (G.U. SD n. 190 del 10 agosto 2021 - Sezione Ordinaria. Riprogrammazione risorse FSC. Presa d’Atto determinazioni del CdS PSC Calabria”*, con la quale è stato preso atto:
 - delle determinazioni del CdS nell’ambito della prima seduta tenutasi in data 13.01.2022 ed in particolare:
 - l’approvazione del Regolamento interno di funzionamento del CdS;
 - l’integrazione del PSC con: settori di intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari; obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio;
 - la Relazione finale di chiusura parziale al 30/6/2021 riferita al ciclo di programmazione 2000/2006.
 - della conclusione della procedura di consultazione per iscritto del CdS (*avviata con nota n.139340 del 21/3/2022 e conclusa con n.151328 del 28/03/2022*) in esito alla quale sono stati approvati:
 - la metodologia e criteri di selezione delle nuove operazioni da inserire in PSC;
 - la prima variazione del piano finanziario del PSC – Sezione Ordinaria, nell’articolazione ivi riportata;
 - la Delibera di Giunta Regione Calabria n.241 del 14/06/2022 *“Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria – Variazioni del Piano finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d’atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza”*, con la quale è stato preso atto delle determinazioni del CdS nell’ambito della procedura di consultazione per iscritto ex art.7 del Regolamento interno del CdS, avviata con nota n. 245900 del 24/05/2022 e conclusa con nota n. 277749 del 14/06/2022;
 - la Delibera di Giunta Regione Calabria n.261 del 30/06/2022 *“Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria – Variazioni del Piano finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d’atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza”*, con la quale è stato preso atto delle determinazioni del CdS nell’ambito della procedura di consultazione per iscritto ex art.7 del Regolamento interno del CdS, avviata con nota n. 283982 del 17/06/2022 e conclusa con nota n. 298512 del 27/06/2022;
 - la Delibera di Giunta Regione Calabria n. 396 del 24/08/2022 *“Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria – Variazioni del Piano finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d’atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza”*, con la quale è stato preso atto delle determinazioni del CdS nell’ambito della procedura di consultazione per iscritto ex art.7 del Regolamento interno del CdS, avviata con nota n. 342155 del 22/07/2022 e conclusa con nota n. 364877 del 8/8/2022;
 - il Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che

- all'articolo 4, comma 7, reca che “ ... il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per le risorse del FSC dei Piani Sviluppo e Coesione – Sezione ordinaria – è il 31 dicembre 2022 ...”;
- il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, all’articolo 56 (*Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione*), comma 3, che stabilisce:
 - “ all’articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
 - “7-bis. Con delibera del CIPESS da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministero per il Sud e la coesione territoriale d’intesa con il Ministero per l’economia e le finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l’Agenzia per la coesione territoriale, ... sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell’obbligazione giuridicamente vincolante ... aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti ...”
 - 7-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresì individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui all’art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b);
 - 7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro i termini di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati.

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 372 del 10 agosto 2022, “*Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria approvato con Delibera Cipess n. 14 del 29 aprile 2021 – Pubblicata sulla G.U. Serie Generale Nr. 190 del 10.08.2021. Indirizzi relativi alla riprogrammazione delle risorse Sezione Ordinaria*”, sono stati resi ulteriori indirizzi per la riprogrammazione delle risorse della Sezione ordinaria del PSC, nell’ambito dei quali sono stati individuati, tra l’altro, per l’inserimento in PSC, la nuova operazione riportata di seguito:

Intervento	Importo	Area Tematica	Settore di Intervento
Dipartimento Turismo: art. 8 LR 21/2019	5.000.000,00	03 COMPETITIVITÀ IMPRESE 08 RIQUALIFICAZIONE	03.01 Industria e servizi 03.02 Turismo 03.04 Competenze

- con la richiamata Delibera n 372/2022 è stato altresì demandato:
 - ai Dirigenti dei Dipartimenti regionali competenti, la formulazione all’Autorità responsabile del PSC della proposta di progetti/operazioni candidati ad essere

- finanziati, da inserire nel *PSC*, secondo le modalità indicate dall'Autorità Responsabile del *PSC*, utilizzando la *Scheda Intervento* adottata dalla stessa Autorità Responsabile;
 - al Dirigente del Dipartimento Programmazione Unitaria, di concerto con il Dipartimento Economia e Finanze, il coordinamento con gli altri Dipartimenti regionali per la selezione delle operazioni prive di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (*OGV*) riferite alla Sezione Ordinaria del Piano da espungere dal *PSC*;
 - all'Autorità Responsabile del *PSC*, di porre in essere, susseguentemente all'acquisizione degli elementi di cui ai punti precedenti, le procedure previste per la modifica del *PSC*;
- conformemente agli indirizzi resi dalla Giunta Regionale sopra richiamati ed in considerazione della Scheda Intervento trasmesse dal Dipartimento competente, con nota *n.381879 del 30 agosto 2022* è stata attivata la procedura di consultazione per iscritto del *CdS*, sottoponendo al medesimo *CdS* la proposta di modifica del Piano Finanziario della Sezione Ordinaria di *PSC*;
- con nota *n. 392091 del 07/09/2022* la procedura di consultazione di cui sopra è stata conclusa con l'approvazione di:
- utilizzo delle risorse rinvenienti dall'eliminazione dal *PSC* della quota, allo stato, non coperta da interventi della Procedura di Attivazione (*PDA*) già prevista nell'ambito del *Patto per lo Sviluppo della Calabria*, Settore prioritario Sviluppo Economico e Produttivo, Intervento Strategico Agroalimentare e Agroindustriale, associata all'area tematica *03 Competitività imprese - Settore di intervento 03.01 Industria e Servizi del PSC*;
 - inserimento di nuove operazioni da ricomprendere in *PSC* per un importo totale pari a *Euro 4.200.000,00* come di seguito sinteticamente articolato:

Dipartimento regionale proponente	Titolo intervento	Area Tematica PSC	Settore di Intervento PSC	Importo FSC nuovo Intervento riprogrammato
Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità	Dipartimento Turismo: art. 8 LR 21/2019	03 Competitività imprese	03.02 Turismo e ospitalità	4.200.000,00
Totale interventi proposti per l'inserimento in PSC				4.200.000,00

- conseguente variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria del *PSC* secondo l'articolazione riportata in **Allegato 1** alla presente Delibera;
- nell'ambito della medesima procedura di consultazione è stato altresì dato atto che tutte le variazioni alla Sezione ordinaria del *PSC* in termini di risorse sottratte alle aree tematiche del Piano Finanziario di prima approvazione del *PSC* sono contenute nell'ambito delle soglie di cui alla *Delibera CIPESS 2/2021, articolo 4*, fissate relativamente ai casi in cui occorre rendere informativa alla Cabina di regia *FSC*;
- la copertura finanziaria dei nuovi interventi da ricomprendere nel *PSC – Sezione Ordinaria* per l'importo pari ad *Euro 4.200.000,00* è garantita con le risorse finanziarie – a suo tempo stanziare, nell'ambito del *Patto per lo Sviluppo della Calabria*, a copertura della Procedura di Attivazione (*PDA*) espunta dal *PSC* - a valere sui capitoli di spesa:
- *U9160300902 Euro 2.042.247,25*
 - *U9200301701 Euro 2.167.667,04*

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE,

- per effetto della Delibera *CIPRESS* numero 79, del 22 dicembre 2021, pubblicati in G.U.n. 72 del 26 marzo 2022, “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi con immediato avvio dei lavori o di completamento interventi in corso (FSC 2021-2021)*”, che al punto 1.4 del deliberato dispone che “*le risorse FSC 2014-2020 confluiranno nella specifica sezione speciale dei Piani di Sviluppo e coesione (PSC) dei singoli assegnatari*”, si è reso necessario integrare la *Sezione speciale 1 del PSC Calabria*;
- si è reso necessario integrare e specificare la *Sezione Speciale 2 del PSC Calabria* con i settori di intervento, con conseguente nuova articolazione degli importi per Aree Tematiche del *PSC Calabria*.
- conformemente ai contenuti della Delibera *CIPRESS* n. 79/2021 ed alle necessità di integrare e specificare la *Sezione Speciale 2 del PSC Calabria* con i settori di intervento, con la medesima nota *n.381879 del 30 agosto 2022 con cui* è stata attivata la procedura di consultazione per iscritto del *CdS*, è stato sottoposto al medesimo *CdS* la proposta di integrazione e modifica del Piano Finanziario delle Sezioni Speciali 1 e 2 del *PSC*;
- con nota *n. 392091 del 07/09/2022* la procedura di consultazione di cui sopra è stata conclusa con l’approvazione di:
 - integrazione della *Sezione speciale 1 del PSC* determinata da quanto disposto dalla delibera *CIPRESS* 79/2021, integrando il Piano del *PSC* con le risorse assegnate alla Regione Calabria, che ammontano complessivamente ad *Euro 44.378.300,00*;
 - integrazione della *Sezione speciale 2 del PSC* dei settori di intervento e conseguente assestamento dei valori associati alle Aree Tematiche;
 - conseguente variazione del Piano finanziario delle Sezioni Speciali 1 e 2 del *PSC* secondo l’articolazione riportata in **Allegato 2** alla presente Delibera.

RITENUTO

- di dare atto delle determinazioni del *CdS del PSC* dettagliate al *CONSIDERATO*, con particolare riferimento:
 - all’approvazione della variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria del *PSC*, per come riportato in **Allegato 1** alla presente Delibera;
 - all’approvazione della variazione del Piano finanziario delle Sezioni Speciali 1 e 2 del *PSC*, per come riportato in **Allegato 2** alla presente Delibera;
- di demandare ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti titolari dell’attuazione delle nuove operazioni selezionate in *PSC* la comunicazione al Dipartimento Economia e Finanze degli elementi di dettaglio necessari per eseguire le variazioni di bilancio a copertura delle medesime operazioni;
- di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze, alla ricezione di quanto riportato al punto precedente, le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione della presente Delibera secondo quanto riportato al *CONSIDERATO*;
- di demandare all’Autorità Responsabile del *PSC*, in coordinamento con i Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati dalle variazioni del *PSC*, la predisposizione degli atti necessari per l’informativa alla Cabina di regia *FSC* in merito alle variazioni oggetto della presente Delibera

PRESO ATTO

- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con Delibera di Giunta Regionale n.17/2020;
- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che la copertura finanziaria del presente provvedimento è garantita, previa variazione di bilancio in attuazione della presente Delibera, con le risorse nell'ambito dei capitoli di spesa:
 - U9160300902 Euro 2.042.247,25
 - U9200301701 Euro 2.167.667,04

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale a voti unanimi

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del Deliberato;
2. di dare atto delle determinazioni del CdS del *PSC* dettagliate al *CONSIDERATO*, con particolare riferimento all'approvazione della variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria del *PSC*, per come riportato in **Allegato 1** alla presente Delibera;
3. di dare atto delle determinazioni del CdS del *PSC* dettagliate al *CONSIDERATO*, con particolare riferimento all'approvazione della variazione del Piano finanziario delle Sezioni Speciali del *PSC*, per come riportato in **Allegato 2** alla presente Delibera;
4. di demandare ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti titolari dell'attuazione delle nuove operazioni selezionate in *PSC* la comunicazione al Dipartimento Economia e Finanze degli elementi di dettaglio necessari per eseguire le variazioni di bilancio a copertura delle medesime operazioni;
5. di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze, alla ricezione di quanto riportato al punto precedente, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente Delibera secondo quanto riportato al *CONSIDERATO*;
6. di demandare all'Autorità Responsabile del *PSC*, in coordinamento con i Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati dalle variazioni del *PSC*, la predisposizione degli atti necessari per l'informativa alla Cabina di regia *FSC* in merito alle variazioni oggetto della presente Delibera;
7. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai Dipartimenti Regionali interessati;
8. di trasmettere la presente delibera al Consiglio regionale ai sensi dell'art.15, comma 2 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30;
9. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.TO: MONTILLA

IL VICE PRESIDENTE
F.TO: PRINCI

ALLEGATO 1

Area Tematica	Settori di intervento	Sezione ordinaria	Piano finanziario vigente approvato con DGR 396 del 24.08.2022	Variazioni in diminuzione (-)	Variazioni in aumento (+)	Piano finanziario finale
						Sezione ordinaria
01 RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO	1.098.091,70				1.098.091,70
	01.02 STRUTTURE DI RICERCA	1.684.261,49				1.684.261,49
	TOTALE	2.782.353,19	-	-	-	2.782.353,19
02 DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	22.760.555,22				22.760.555,22
	02.02 CONNETTIVITA' DIGITALE	-				-
	TOTALE	22.760.555,22	-	-	-	22.760.555,22
03 COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	183.983.489,56	- 4.200.000,00			179.783.489,56
	03.02 TURISMO E OSPITALITA'	67.618.382,43			4.200.000,00	71.818.382,43
	03.03 AGRICOLTURA	400.000,00				400.000,00
	03.04 COMPETENZE	-				-
	TOTALE	252.001.871,99	- 4.200.000,00	4.200.000,00		252.001.871,99
04 ENERGIA	04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	-				-
	04.02 ENERGIA RINNOVABILE	-				-
	04.03 RETI E ACCUMULO	26.439.052,55				26.439.052,55
	TOTALE	26.439.052,55	-	-	-	26.439.052,55
05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	723.532.408,49				723.532.408,49
	05.02 RISORSE IDRICHE	617.331.266,51				617.331.266,51
	05.03 RIFIUTI	140.907.495,58				140.907.495,58
	05.04 BONIFICHE	125.609.587,49				125.609.587,49
	05.05 NATURA E BIODIVERSITA'	-				-
	TOTALE	1.607.380.758,07	-	-	-	1.607.380.758,07
06 CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	127.873.821,08				127.873.821,08
	06.02 ATTIVITA' CULTURALI	10.494.768,09				10.494.768,09
	TOTALE	138.368.589,17	-	-	-	138.368.589,17
07 TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE	558.201.284,54				558.201.284,54
	07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	40.000.000,00				40.000.000,00
	07.03 TRASPORTO MARITTIMO	59.985.285,51				59.985.285,51
	07.04 TRASPORTO AEREO	20.792.408,63				20.792.408,63
	07.05 MOBILITA' URBANA	10.762.249,00				10.762.249,00
	07.06 LOGISTICA	400.000,00				400.000,00
	TOTALE	690.141.227,68	-	-	-	690.141.227,68
08 RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	466.641.999,46				466.641.999,46
09 LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	-	-	-	-	-
10 SOCIALE E SALUTE	10.01 STRUTTURE SOCIALI	4.328.827,40				4.328.827,40
	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	103.906.037,24				103.906.037,24
	10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	2.236.928,65				2.236.928,65
	TOTALE	110.471.793,29	-	-	-	110.471.793,29
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	175.036.380,58				175.036.380,58
	11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE	-				-
	TOTALE	175.036.380,58	-	-	-	175.036.380,58
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 RAFFORZAMENTO PA	765.833,27				765.833,27
	12.02 ASSISTENZA TECNICA	97.069.585,53				97.069.585,53
	TOTALE	97.835.418,80	-	-	-	97.835.418,80
TOTALE PSC REGIONE CALABRIA		3.589.860.000,00	- 4.200.000,00	4.200.000,00		3.589.860.000,00

ALLEGATO 2

Area Tematica	Settori di intervento	PSC - sezione speciale 1 contrasto effetti Covid 19 (Delibera Cipe 79/2021 - Allegato 2)	PSC - sezione speciale 2 copertura progetti ex PO 14-20 (sostituiti da riprogrammazione PO per contrasto effetti Covid-19) 1° Cds del 13.01.2022 (A)	PSC - sezione speciale 2 copertura progetti ex PO 14-20 (sostituiti da riprogrammazione PO per contrasto effetti Covid-19) approvati dal CdS (B)
01 RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 RICERCA E SVILUPPO			
	01.02 STRUTTURE DI RICERCA			
	TOTALE	-		-
02 DIGITALIZZAZIONE	02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	-		36.261.248,00
	02.02 CONNETTIVITA' DIGITALE	-		
	TOTALE	-	36.236.252,10	36.261.248,00
03 COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI			10.514.445,66
	03.02 TURISMO E OSPITALITA'			4.314.974,00
	03.03 AGRICOLTURA			
	03.04 COMPETENZE			
	TOTALE	-	8.400.000,00	14.829.419,66
04 ENERGIA	04.01 EFFICIENZA ENERGETICA			17.719.013,00
	04.02 ENERGIA RINNOVABILE			
	04.03 RETI E ACCUMULO			
	TOTALE	-	25.549.479,56	17.719.013,00
05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO			
	05.02 RISORSE IDRICHE			2.649.400,00
	05.03 RIFIUTI			
	05.04 BONIFICHE			
	TOTALE	-		2.649.400,00
06 CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO			430.900,00
	06.02 ATTIVITA' CULTURALI			
	TOTALE	-		430.900,00
07 TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 TRASPORTO STRADALE			
	07.02 TRASPORTO FERROVIARIO			
	07.03 TRASPORTO MARITTIMO			
	07.04 TRASPORTO AEREO			
	07.05 MOBILITA' URBANA	778.300,00		123.490.192,00
	07.06 LOGISTICA			
	TOTALE	778.300,00	125.548.936,10	123.490.192,00
08 RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	-		768.750,00
09 LA VORO E OCCUPABILITA'	09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	-		10.500.000,00
	TOTALE		10.200.000,00	10.500.000,00
10 SOCIALE E SALUTE	10.01 STRUTTURE SOCIALI			47.398.073,59
	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	43.600.000,00		1.605.000,00
	10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI			3.353.900,00
	TOTALE	43.600.000,00	51.326.973,59	52.356.973,59
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE			22.050.000,00
	11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE			7.244.103,75
	TOTALE	-	31.038.358,65	29.294.103,75
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 RAFFORZAMENTO PA			
	12.02 ASSISTENZA TECNICA			
	TOTALE	-		-
TOTALE PSC REGIONE CALABRIA		44.378.300,00	288.300.000,00	288.300.000,00

A: nella colonna "A" sono riportati i valori per Area Tematica, per come approvati in sede di 1° Comitato di Sorveglianza
 B: nella colonna "B" sono esplicitati i valori per come integrati dei Settori di intervento e riarticolati per area tematica del PSC.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla

Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Dott. Maurizio Nicolai

Dirigente generale

del dipartimento "Programmazione unitaria"

dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott. Roberto Occhiuto

Presidente Giunta Regionale

presidente@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria - Variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria e integrazione del Piano finanziario delle Sezioni Speciali 1 e 2. Presa d'atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza (CdS) attivato con procedura di consultazione per iscritto in data 30.08.2022, conclusa in data 07.09.2022.". Riscontro nota prot. 392502 del 07/09/2022.

A riscontro della nota prot. 392502 del 07/09/2022, relativa alla proposta deliberativa "Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria - Variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria e integrazione del Piano finanziario delle Sezioni Speciali 1 e 2. Presa d'atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza (CdS) attivato con procedura di consultazione per iscritto in data 30.08.2022, conclusa in data 07.09.2022.", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che "i dirigenti generali dei dipartimenti proponenti attestano che "la copertura finanziaria del provvedimento è garantita, previa variazione di bilancio in attuazione della presente delibera, con le risorse nell'ambito dei capitoli di spesa:

- U9160300902 € 2.042.247,25
- U9200301701 € 2.167.667,04"

si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello



filippo de cello
07.09.2022 13:41:36
GMT+02:00



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 524 della seduta del 17/10/2022

Oggetto: Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza Rende e Università della Calabria e fornitura e messa in esercizio materiale rotabile – Atto di indirizzo

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: f.to Mauro Dolce

Dirigente/i Generale/i: f.to Claudio Moroni

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MAURO DOLCE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 7 pagine compreso il frontespizio e di n. __/___ allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° _____ del _____
f.to Il Dirigente Generale
Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- nell'Accordo di Programma, tra la Regione Calabria ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ANAS, le Ferrovie dello Stato S.p.A., l'Enac e l'Enav S.p.A., per il Sistema delle Infrastrutture di Trasporto stipulato in data 29 luglio 2002, e s.m.i., sono previsti i "Servizi di progettazione per la realizzazione di un sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza – Rende e Università della Calabria". Soggetto attuatore è la Regione Calabria, e per essa il Dipartimento LL.PP. ed Acque, per un importo di € 3.900.000,00, con risorse finanziarie D. CIPE 138/00, allocate sul capitolo 24010301, sulla scorta di un potenziale intervento dal costo complessivo dell'opera stimato in circa € 46.000.000,00, di cui € 18.500.000,00 per materiale rotabile;
- con Deliberazione n. 36 del 28.01.2010, la Giunta Regionale ha preso atto del Progetto Preliminare del "Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza – Rende e Università della Calabria" approvato con D.D.S. n. 300 del 18.01.2010, approvandone il relativo Quadro Economico, per l'importo complessivo di € 160.000.000,00;
- la Commissione Europea con decisione del 27.09.2012 (C(2012)6737final) ha approvato l'investimento del Grande Progetto "Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza Rende e Università della Calabria" facente parte del programma operativo Calabria 2007-2013, per l'assistenza strutturale comunitaria del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Calabria in Italia (CCI 2011IT161PR024), il cui importo totale dell'intervento è di € 160.000.000,00 (€ 144.249.493,00 è l'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario VI e, in conseguenza dell'applicazione del tasso di deficit di finanziamento, € 15.750.507,00 è l'importo che grava su altre fonti);
- in data 06.12.2012 il Responsabile Unico del Procedimento protempore ha prodotto l'Atto formale di Validazione del Progetto Definitivo per l'appalto integrato del "Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria", ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010, allegando allo stesso, per farne parte integrante, l'Elenco Elaborati;
- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 9 n°5593 del 10 aprile 2013, si disponeva, tra l'altro:
 - l'approvazione del Progetto Definitivo dell'intervento "Sistema di Collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria"
 - l'ammissione a finanziamento del Grande Progetto per un importo di 160 milioni, di cui circa 144 milioni a valere sul POR Calabria 2007-2013 e la restante quota, pari a poco meno di 16 milioni di euro (destinati alla fornitura di 7 degli 11 convogli di materiale rotabile), attraverso il ricorso al cofinanziamento privato con lo strumento della locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 160 bis del Dlgs n. 163/2006;
 - veniva demandata alla Stazione Unica Appaltante Regionale l'indizione della relativa procedura di gara;
- con Decreto n. 17123 del 12 dicembre 2013 la Stazione Unica Appaltante Regionale prendeva atto che la gara era andata deserta;
- con Decreto n. 3777 del 2 aprile 2014 si proponeva una seconda procedura di gara, con rettifiche rispetto alla precedente, anche questa attraverso il ricorso al cofinanziamento privato con lo strumento della locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 160 bis del Dlgs n. 163/2006. Per la quota parte di cofinanziamento, pari a poco meno di 16 milioni di euro, per la quale era previsto il ricorso all'istituto della locazione finanziaria immobiliare in costruendo, venivano individuate consistenze immobiliari sulle quali concedere il diritto di superficie al fine di costituire la controgaranzia per il finanziamento;

- con D.G.R. n. 295 del 15/7/2014 la Giunta Regionale si è impegnata a garantire il finanziamento dell'intervento sul POR Calabria FESR 2014-2020;
- con Decreto del Dirigente del Settore n°3 n°13142 del 07.11.2014, tra l'altro,
 - si è preso atto che la seconda procedura di gara era andata deserta;
 - è stata approvata una diversa modalità di affidamento e una rimodulazione del quadro economico, scorporando una somma di circa 16 milioni di euro, da reperire mediante un successivo eventuale leasing in costruendo. In particolare, si passava quindi ad un appalto integrato, finalizzato alla progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e acquisto dei rotabili, per un importo contrattuale posto a base di gara pari a circa 98 milioni oltre iva;
 - si è approvata e promossa, nelle more della stipula dell'Accordo di Programma tra la Regione, la Provincia e i due Comuni (giusta art. 34 del D.Lgs. n°267/2000 e artt. 11-16 della L.R. n°19/2001), destinato a disciplinare gli impegni assunti con il Protocollo di Intesa del 7 agosto 2009 tra gli stessi soggetti, una procedura aperta (giusta art. 54 comma 2 del D.Lgs n°163/2006 e s.m.i.) per la scelta del contraente cui affidare la Progettazione Esecutiva, la realizzazione del sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza - Rende e Università della Calabria e la fornitura e messa in esercizio di parte del materiale rotabile (n. 4 composizioni anziché le n. 11 composizioni previste nel progetto definitivo e nella scheda Grande Progetto approvata dalla Commissione Europea) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del D.Lgs n°163/2006 e s.m.i., rimandando ad altra procedura l'acquisto dell'ulteriore materiale rotabile;
- con Decreto del Dirigente Generale n° 13854 del 20.11.2014, si è stabilito di procedere per l'affidamento della *"Progettazione Esecutiva, realizzazione del 'Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza – Rende e Università della Calabria' e fornitura e messa in esercizio materiale rotabile"* mediante gara con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con contratto ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da stipulare a corpo, secondo quanto previsto nel Decreto del Dirigente del Settore n°13142 del 07.11.2014, demandando al Responsabile Unico del Procedimento l'espletamento delle procedure di gara; si è approvata pertanto una procedura di gara per la progettazione esecutiva, esecuzione delle opere e fornitura di soli nr. 4 rotabili, escludendo qualunque forma di cofinanziamento privato;
- con nota prot. N. 59940 del 24/02/2016, il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità ha comunicato al RUP la conclusione delle attività della commissione giudicatrice di Gara ed ha trasmesso la documentazione di gara per gli adempimenti di competenza;
- con Decreto del Dirigente del Settore e RUP n° 2780 del 17 marzo 2016 sono stati approvati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i verbali di gara e l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'unico concorrente RTI costituendo Cooperativa Muratori Cementisti CMC di Ravenna Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria), Costrucciones Y Auxiliar de Ferrocarrilles S.A. (CAF) (mandante) e sono state avviate le attività ai fini delle verifiche ex art. 38 e 48 del D. Lgs 163/2006;
- con Decreto del Dirigente del Settore e RUP n°6242 del 31 maggio 2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, co. 5, del D.Lgs. n. 163/06 e con nota del 7 luglio 2016 prot. 218950 ne è stata comunicata l'efficacia ai sensi dell'art. 11 co. 8 del DLgs. 163/2006;
- in data 12 giugno 2017 è stato sottoscritto tra Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza e Comune di Rende l' *"Accordo di Programma per la realizzazione di un sistema di*

mobilità sostenibile attraverso opere strategiche e il collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria”;

- in data 25 luglio 2017 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per la *“Progettazione Esecutiva, realizzazione del ‘Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza – Rende e Università della Calabria’ e fornitura e messa in esercizio del relativo materiale rotabile”* fra la Regione Calabria e l'Impresa Cooperativa Muratori & Cementisti CMC di Ravenna Soc. Coop con sede in Ravenna via Trieste n. 76, partita IVA e C. F. n. 00084280395, in qualità di mandataria dell'ATI costituita con C.A.F. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. con sede legale in Besain (Spagna) via J.M Iturrioz 26;
- la Giunta Regionale con Deliberazione di n°389 del 10 agosto 2017 ha preso atto, facendolo proprio, dell' *“Accordo di Programma per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile attraverso opere strategiche e il collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria”* sottoscritto in data 12 giugno 2017 tra Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza e Comune di Rende e degli impegni in esso assunti dalla Regione Calabria, demandando al Presidente della Giunta Regionale l'approvazione del suddetto Accordo con proprio Decreto, precisando che, relativamente alla realizzazione dell'intervento *“Sistema di collegamento Metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria”*, l'approvazione è anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 13 della Legge regionale 4.9.2001, n.19 (già art. 15 Legge regionale 4.9.2001 n. 19 vigente al momento della sottoscrizione dell'Accordo di Programma);
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°86 del 4 settembre 2017 è stato approvato il citato *“Accordo di Programma per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile attraverso opere strategiche e il collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria”* sottoscritto in data 12 giugno 2017;
- con Ordine di Servizio del RUP, del 26 settembre 2017, è stata avviata l'attività di Progettazione esecutiva, richiedendo all'appaltatore di redigere il progetto tenendo conto delle modifiche concordate con le Amministrazioni Comunali con il predetto Accordo di Programma;
- Con Decreto n°9254 del 22 agosto 2018, tra l'altro, è stato approvato il Progetto Esecutivo, denominato *“Parco Lineare viale Giacomo Mancini”*, I Lotto del Progetto Esecutivo dell'intervento *“Progettazione Esecutiva, realizzazione del Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza – Rende e Università della Calabria e fornitura e messa in esercizio del relativo materiale rotabile”*, quale stralcio in variante - ai sensi dell'art. 132, c.1, lett.b), del D. Lgs 163/2006 - del progetto definitivo posto a base di gara, nelle more della redazione e approvazione della progettazione esecutiva dell'opera complessiva;
- Con riferimento al contratto Rep. N. 102999 stipulato il 25 luglio 2017, in data 28 agosto 2018 con Rep. 2485 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione tra Regione Calabria e la CMC di Ravenna in qualità di mandataria dell'ATI costituita con CAF, il cui schema è stato approvato con citato Decreto n°9254 del 22 agosto 2018, relativamente all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo del *“Parco Lineare viale Giacomo Mancini”* approvato con Decreto n°9254 del 22 agosto 2018;
- In data 29 agosto 2018 è stato sottoscritto il Verbale di consegna parziale n°1 dei lavori (senza decorrenza dei termini contrattuali) inerente il *“Parco Lineare Viale Giacomo Mancini”*.
- Con Deliberazione n. 283 del 28 settembre 2020 la Giunta Regionale ha dato indirizzo al Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture di valutare la possibilità tecnico-amministrativa di svincolare la realizzazione del Parco urbano dall'opera principale;
- con deliberazione n. 320 del 26 ottobre 2020, in considerazione dei ritardi che impedivano il completamento dell'intervento entro il 31.12.2023, il progetto è stato espunto dal POR Calabria 2014-2020 e ne è stata garantita la copertura finanziaria per 118,5 milioni di euro, temporaneamente, sulle risorse FSC 2014/2020, nelle more dell'assegnazione delle risorse a

valere sul FSC 21/27, a seguito della quale, i 118,4 M€ temporaneamente destinati alla Metro di CS, sarebbero stati utilizzati per finanziare nuovi interventi di mobilità sostenibile da realizzarsi sempre nel territorio della Città di Cosenza;

- Con Deliberazione n. 501 del 22 dicembre 2020, all'esito della disposizione di cui alla DGR 283/2020 la Giunta Regionale ha disposto lo svincolo del Parco Urbano e della relativa bretella di collegamento, finanziandone il completamento al Comune di Cosenza e, preso atto della relazione allegata alla deliberazione medesima, ha rinviato la trattazione relativa alla copertura finanziaria dell'intervento Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza – Rende e Università della Calabria e fornitura e messa in esercizio materiale rotabile a successiva adunanza;
- con deliberazione n. 201 del 24 maggio 2021, la giunta regionale ha approvato lo Schema di Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Calabria e relative schede, riguardante la "Realizzazione del Piano Investimenti destinati al rinnovo del parco mezzi adibito al TPL con tecnologie innovative a valere sulle risorse di cui all'Addendum al Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla Delibera CIPE 98/2017" a seguito di comunicazione allo stesso Ministero, con nota PEC del 30.03.2021 prot. n. 146438, della volontà di modificare l'oggetto delle forniture, di cui al piano di investimento, da unità di rotabili per il sistema tranviario urbano di collegamento Cosenza, Rende e Università della Calabria ad autobus per il servizio urbano;

PRESO ATTO della nota n. 371908 del 13.11.2020, con la quale il Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Unitaria, nel riscontrare la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture n. 330721 del 14.10.2020 comunicava che alla luce delle diverse criticità dell'iter amministrativo descritte in quest'ultima nota, non risultava conveniente, nell'ottica dell'efficienza ed efficacia della PA, predisporre uno specifico piano economico finanziario, accertata l'impossibilità di reperire le ulteriori risorse necessarie alla gestione della commessa relativa all'opera di cui trattasi, stimate in 65 milioni di euro;

PRESO ATTO ALTRESI' delle note n. 545842 del 20.12.2021 e n. 99299 del 28.02.2022, con le quali il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria ha comunicato che, coerentemente ai contenuti della richiamata DGR 320/2020, il finanziamento pubblico dell'intervento in argomento pari a € 144.249.493,00, già allocato sui programmi POR, trova copertura nel Piano Sviluppo Coesione regionale approvato dalla Delibera CIPESS 14 del 2021 limitatamente all'importo di € 3.900.000 immediatamente disponibili nelle risorse FAS 2000-2006 e all'importo di € 118.425.162,00 immediatamente disponibili nelle risorse della c.d. Sezione Speciale del PSC, mentre la residua parte posta a concorrenza del suddetto finanziamento pubblico è imputato in programmazione al fondo FSC 2021/2027 a titolo di Progetti di mobilità sostenibile da realizzarsi nel territorio di Cosenza;

CONSIDERATO CHE:

- il RUP e il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, con relazione prot. 152049 del 28.03.2022, hanno prospettato quattro diversi scenari relativamente all'intervento *de quo*, evidenziando gli aspetti salienti, di ordine tecnico, amministrativo e finanziario di ognuno di essi, tre dei quali richiedono l'allocazione di ulteriori risorse;
- altresì, nella predetta relazione, è stato ampiamente rappresentato che l'intervento risente di un approccio superato in particolare con riferimento alla sostenibilità gestionale e funzionalità e che all'esito della riprogettazione dell'esecutivo potrebbe emergere lo sfioramento del quinto d'obbligo, come ipotizzabile dall'estrapolazione dei dati dal progetto esecutivo da redigere nuovamente;

- all'esito dell'interlocuzione intercorsa recentemente con le Amministrazioni Comunali interessate, è emerso che, per il Comune di Rende, il progetto appaltato non risulterebbe comunque idoneo a soddisfare lo specifico quadro esigenziale del territorio, così come rappresentato dallo stesso Sindaco, se non con la realizzazione di opere aggiuntive di costo attualmente non sostenibile, e che il Comune di Cosenza ha sì manifestato apprezzamento per il progetto, ma a condizione che ci sia da parte della Regione l'impegno per finanziare gli altri convogli (ulteriori sette in aggiunta ai quattro previsti nell'appalto), onere che attualmente non è comunque sostenibile dall'Amministrazione regionale;
- in considerazione di quanto esposto fin qui e in considerazione della prospettazione effettuata in ordine alla copertura finanziaria dell'opera e alle istanze dei territori, in uno all'esigenza di perseguire il migliore utilizzo delle risorse pubbliche a soddisfazione dei bisogni della collettività, è necessario effettuare una valutazione del preminente interesse pubblico relativo all'intervento *de quo*;

RITENUTO che in particolare, occorre tenere conto del lasso temporale decorso dalla progettazione dell'opera, del quadro esigenziale evidenziato dai rappresentanti istituzionali dell'area urbana interessata, emergente anche dal più volte citato Accordo di programma del 2017, per soddisfare il quale sarebbe necessario stanziare ulteriori e ingenti risorse finanziarie rispetto a quelle già assentite e, comunque, non interamente disponibili nell'immediato;

CONSIDERATO che il dipartimento proponente ha evidenziato che:

- in data 18.10.2021 l'appaltatore ha instaurato un contenzioso presso il Tribunale di Catanzaro richiedendo il pagamento di riserve apposte per un importo complessivo di oltre 11 milioni di euro;
- l'appaltatore ha avanzato la richiesta del pagamento di un'ulteriore somma, pari a oltre euro 130.000,00, nell'ambito del pagamento dei SAL;
- in data 27.07.2022 l'appaltatore ha avviato anche un procedimento presso il TAR di Catanzaro volto alla nomina dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico per dare opportuno impulso alla Regione per sollecitare l'inizio dei lavori;
- il dipartimento proponente ha avviato un'interlocuzione informale con l'Appaltatore per la definizione dei rapporti tra le parti;

PRESO ATTO che

- l'Avvocatura Regionale in data 10/10/2022 ha espresso il parere favorevole in linea giuridica alla transigibilità per la risoluzione del contratto e delle relative controversie;
- il Dirigente generale del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura

finanziaria sul capitolo di spesa U8201043701 del Fondo Contenzioso allocato tra le quote accantonate del risultato di amministrazione.

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Infrastrutture prof. Mauro Dolce a voti unanimi,

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto rappresentato dal Dipartimento proponente con riferimento al nuovo quadro esigenziale dell'opera derivante dalla prospettazione di un maggiore fabbisogno finanziario, che, unitamente al notevole lasso di tempo trascorso dalla sua concezione, è tale da rendere l'opera stessa non più attuale, nonché delle interlocuzioni con l'appaltatore;
2. di non procedere alla realizzazione dell'opera;
3. di dare indirizzo al medesimo Dipartimento di procedere all'adozione di ogni iniziativa occorrente a tutela dell'interesse pubblico, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'articolo 28 della legge regionale n. 7/1996 e nei limiti delle somme accantonate per il contenzioso in essere;
4. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
f.to MONTILLA

IL PRESIDENTE
f.to OCCHIUTO



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 690 della seduta del 29 NOV. 2023.

Oggetto: *Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria – Variazione del Piano finanziario della Sezione Speciale. Atto di indirizzo.*

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: **D.ssa Giuseppina Princi**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: **Dott. Maurizio Nicolai – Ing. Claudio Moroni**

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
5	EMMA STAINE	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MARCELLO MINENNA	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
F.to: Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il Decreto legislativo n. 165 del 30/4/2014 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 7 del 13/5/1966 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24/6/1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il Decreto del Presidente della giunta Regionale n. 206 del 5/12/2000;
- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 44, il quale prevede che:
 - *al comma 1 “... Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione ... in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato Piano sviluppo e coesione, con modalità' unitarie di gestione e monitoraggio...”;*
- la Delibera del Comitato Interministeriale Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 2 del 29/4/2021 *“Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n.142 del 16/6/2021 ed in particolare:
 - *il punto A Disposizioni generali - 4. Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano che prevede che il Comitato di Sorveglianza (CdS) “ ... esamina eventuali proposte di modifiche al PSC esamina e approva le proposte di modifica sostanziale del Piano inerenti alla sostituzione di interventi/progetti già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità, nonché il riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento “*
- la Delibera CIPESS n.14 del 29/4/2021 *“Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria”*, pubblicata in GURI n.190 del 10/8/2021. Nella suddetta Delibera:
 - è stato approvato, in prima istanza, il PSC della Regione Calabria, con valore complessivo pari a 3.878,16 MEuro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la provenienza contabile delle risorse ivi stabilita a valere sulle risorse dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020;
 - è stato dato atto che:
 - il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 3.589,86 MEuro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 288,30 MEuro;
 - le sezioni speciali si compongono di: *risorse FSC per contrasto effetti COVID* pari a Euro 0,00 (sezione speciale 1) e *risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020 (sezione speciale 2)* pari a 288,30 MEuro;
- la Delibera CIPESS n.79 del 22 dicembre 2021 *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021-2027 assegnazione risorse per interventi COVID 19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027).*

- la Delibera di Giunta Regionale n.443 del 14/09/2021 “*Delibere CIPESS n.2/2021 e n.14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione Autorità responsabile del PSC a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n.2/2021*”;
- la Delibera di Giunta Regione Calabria n.485 del 22/11/2021 “*Delibere CIPESS n. 2/2021 e n.14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione organismo di certificazione del PSC a norma del punto 3 della delibera CIPESS n.2/2021 e istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSC a norma del punto 4 della Delibera CIPESS n.2/2021*”
- la Delibera di Giunta Regione Calabria n. 119 del 28/3/2022 “*Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 2021 con Delibera n. 14 (G.U. SD n. 190 del 10 agosto 2021 - Sezione Ordinaria. Riprogrammazione risorse FSC. Presa d’Atto determinazioni del CdS PSC Calabria*”, con la quale è stato preso atto:
 - delle determinazioni del CdS nell’ambito della prima seduta tenutasi in data 13.01.2022 ed in particolare:
 - l’approvazione del Regolamento interno di funzionamento del CdS;
 - l’integrazione del PSC con: settori di intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari; obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio;
 - la Relazione finale di chiusura parziale al 30/6/2021 riferita al ciclo di programmazione 2000/2006.
 - della conclusione della procedura di consultazione per iscritto del CdS (*avviata con nota n.139340 del 21/3/2022 e conclusa con n.151328 del 28/03/2022*) in esito alla quale sono stati approvati:
 - la metodologia e criteri di selezione delle nuove operazioni da inserire in PSC;

CONSIDERATO:

- che è urgente procedere ad una riprogrammazione strategica delle risorse finanziarie allocate negli interventi inseriti nella Sezione Speciale del Piano Sviluppo e Coesione della regione Calabria nel quale sono raccolte le risorse provenienti da progetti stralciati dal POR Calabria 2014-2020;
- che tale riprogrammazione si rende necessaria per definire le nuove voci da includere nella sezione speciale del PSC Calabria tenendo conto di interventi ex POR Calabria 2014-2020 già inclusi nella Sezione Speciale del PSC Calabria e, però, dichiarati decaduti dalla Giunta Regionale;
- che in particolare si fa riferimento alla DGR 524/2022 con la quale si è determinato di non procedere più alla realizzazione dell’opera “*Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza Rende e Università della Calabria e fornitura e messa in esercizio materiale rotabile*”;
- che il valore finanziario iscritto nel quadro finanziario della Sezione Speciale del PSC Calabria 2014-2020 per il progetto di cui al precedente alinea è pari a 118,4Milioni di euro;
- che parimenti è pervenuta nota 436038 del 05/10/2023 del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici nella quale si chiede di prevedere idonee coperture per interventi finanziati dal POR Calabria 2014-2020, sempre riferiti a misure di Mobilità Urbana, che, verosimilmente, non avranno completa realizzazione entro la fine del programma POR Calabria 2014-2020 fissata al 31/12/2023;
- che, nella già citata nota del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici si evidenzia il fabbisogno di copertura finanziaria del Grande Progetto “*Sistema metropolitano Catanzaro città-Germaneto*”;
- che con successiva nota N. 519086 del 22/11/2023 viene definito il fabbisogno finanziario per il Grande Progetto “*Sistema metropolitano Catanzaro città-Germaneto*” in Euro 105 milioni;
- che occorre fornire all’Autorità responsabile del PSC gli indirizzi programmatici relativi alla destinazione delle risorse, come di seguito riportato:

Intervento	Decremento	Incremento
<i>“Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza Rende e Università della Calabria e fornitura e messa in esercizio materiale rotabile”</i>	105,0 ME	
Grande Progetto <i>“Sistema metropolitano Catanzaro città-Germaneto”</i>		105,0 ME

DATO ATTO, altresì, che i singoli Dipartimenti interessati dovranno predisporre, ciascuno per le proprie competenze, tutti gli atti amministrativi per gli interventi inseriti nel PSC da eliminare, e le proposte di intervento da inserire nel PSC, in attuazione degli indirizzi strategici adottati con la presente Deliberazione.

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

PRESO ATTO

- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti, ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, atteso il carattere di atto di indirizzo della presente Delibera, i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che la medesima non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, dell’Assessore alla Programmazione Unitaria Giuseppina Princi,

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa e declaratoria che qui si intende riportato:

- di approvare la griglia degli indirizzi programmatici per la modifica del PSC Sezione Speciale per come riportata nel quadro seguente:

Intervento	Decremento	Incremento
<i>“Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza Rende e Università della Calabria e fornitura e messa in esercizio materiale rotabile”</i>	105,0 ME	
Grande Progetto <i>“Sistema metropolitano Catanzaro città-Germaneto”</i>		105,0 ME

- di demandare ai Dirigenti dei Dipartimenti regionali competenti, la formulazione all’Autorità responsabile del PSC, della scheda tecnica del progetto da inserire nel PSC, secondo le modalità indicate e comunicate dall’Autorità responsabile del PSC;
- di dare mandato all’Autorità responsabile del PSC di porre in essere, susseguentemente all’acquisizione degli elementi di cui al punto precedente, le procedure previste per la modifica del PSC Sezione Speciale;

- di dare mandato al Dipartimento Programmazione Unitaria della notifica del presente atto ai Dirigenti dei Dipartimenti regionali competenti per materia dell'attuazione degli interventi del PSC;
- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.lgs. del 14 marzo 2013 n.33.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.to: Montilla

F.to: Occhiuto